




Provincia di Viterbo
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale



NORME DI ATTUAZIONE

Parte Generale e Disposizioni Strutturali

Aggiornamento Luglio 2006

INDICE

Capo 0.

Il ruolo della Provincia nella Pianificazione Territoriale

0.1 Ruoli della Provincia.....pag. 7

Art. 0.1.1 Principi generali

Art. 0.1.2 Ruoli della Provincia e piano territoriale di coordinamento

0.2 La Pianificazione Territoriale.....pag. 10

Art. 0.2.1 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. Principi

Art. 0.2.2 Finalità delle attività di governo del Territorio e definizioni

Art. 0.2.3 Pianificazione Territoriale Provinciale

Art. 0.2.4 Strumenti della Pianificazione Territoriale Provinciale

Art. 0.2.5 Contenuti del Piano Territoriale Provinciale Generale

Capo 00.

Finalità e caratteri del Piano

Art. 00.1 Finalità del Piano.....pag. 16

00.2 Ambiti Territoriali e Sistemi.....pag. 17

Art. 00.2.1 Suddivisione per Ambiti Territoriali

Art. 00.2.2 Suddivisione per Sistemi

00.3 Attuazione ed effetti normativi del PTPG.....pag. 20

Art. 00.3.1 Disposizioni Strutturali

Art. 00.3.2 Disposizioni Programmatiche

Capo 1.

Sistema Ambientale

Definizione.....pag. 24

1.1 Difesa dell'assetto idrogeologico.....pag. 25
 Art. 1.1.1 Tutela del suolo in relazione alla prevenzione dei rischi idrogeologici per la popolazione ed i beni esposti
 Art. 1.1.2 Corretta gestione del vincolo idrogeologico e delle aree vulnerabili

Art. 1.2 Tutela delle acque e valorizzazione delle risorse idriche.....pag. 35
 Art. 1.2.1 Salvaguardia del ciclo delle acque
 Art. 1.2.2 Tutela e salvaguardia di particolari ambiti fluviali
 Art. 1.2.2 Tutela e valorizzazione dei bacini termali

Art. 1.3 Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.....pag. 45

Art. 1.4 Conservazione, potenziamento e valorizzazione delle aree di particolare interesse naturalistico.....pag. 50
 Art. 1.4.1 Valorizzazione delle aree naturali protette e altre aree di particolare interesse naturalistico
 Art. 1.4.2 Popolamento animale ed aree faunistiche

Art. 1.5 Prevenzione delle diverse forme di inquinamento, gestione dei rifiutipag....61

Art. 1.6 Prevenire la pericolosità sismica.....pag. 64

Capo 2.

Sistema Ambientale Storico Paesistico

Definizione.....pag. 70

Art. 2.2 Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale.....pag. 70

Art. 2.3 Valorizzazione della fruizione Ambientale. Individuazione dei sistemi di fruizione ambientale e provinciale.....pag. 71

Capo 3.

Sistema Insediativo

Definizione.....pag. 74

Art. 3.1 Miglioramento e rafforzamento dei servizipag. 75

Art. 3.1.1 Criteri urbanistici di localizzazione per le attività commerciali

Art. 3.2 Rafforzamento e valorizzazione delle diversità ed identità dei sistemi insediativi locali.....pag. 86

- Art. 3.2.1 Rivitalizzazione / Recupero dei centri storici
- Art. 3.2.2 Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 3.2.3 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o dismessi
- Art. 3.2.4 Rafforzare l'integrazione tra le funzioni nel sistema urbano provinciali
- Art. 3.2.5 Limitare la dispersione insediativa (edificazione in zona agricola)

Art. 3.3 Miglioramento della qualità insediativa ed edilizia.....pag. 96

- Art. 3.3.1 Incremento della qualità insediativa
- Art. 3.3.2 Miglioramento della qualità ambientale anche attraverso la bioarchitettura
- Art. 3.3.3 Ecologia urbana
- Art. 3.3.4 Indicazioni edilizie ed urbanistiche del Piano Energetico Provinciale

3.4 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale*approfondimento e norme relative nel documento allegato "Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale"*

Capo 4.

Sistema Relazionale

Definizione.....pag. 103

Art. 4.1 Potenziamento e integrazione delle interconnessioni e dei collegamenti interregionali, regionali e locali.....pag. 103

- Art. 4.1.1 Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale
- Art. 4.1.2 Potenziare e integrare i nodi di interscambio, per passeggeri e merci
- Art. 4.1.3 Completare la rete stradale interregionale
- Art. 4.1.4 Potenziare le reti stradali provinciali
- Art. 4.1.5 Potenziare le reti stradali locali
- Art. 4.1.5 Razionalizzazione del trasporto pubblico

Capo 5.

Sistema Produttivo

Definizione.....pag. 111

Art. 5.1 Valorizzazione del sistema produttivo agricolo.....pag. 111

Art. 5.2 Razionalizzazione e valorizzazione dell'attività estrattiva della provinciapag. 115

Art. 5.3 Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi provinciali con interventi differenziati in rapporto alle esigenzepag. 117

Art. 5.4 Valorizzazione turistica del territorio storico-ambientale della provincia in maniera concentrata e diffusa.....pag. 120

Art. 5.4.1 Politiche di marketing

Art. 5.4.2 Individuazione di "turismo" specifici

Capo 6.

Procedure di revisione del PTPG.....pag.125

Art. 6.1 Principi generali

Art. 6.2 Tempi

Art. 6.3 Fase istruttoria

Art. 6.4 Fase partecipativa

Art. 6.6 Fase di valutazione ed aggiornamento

Capo 0.

Il ruolo della Provincia nella Pianificazione Territoriale

0.1 Ruoli della Provincia

(Testo Unico 267/2000; L.R. 14/1999)

Art. 0.1.1 Principi generali

(ex art.4, L.R. 14 /1999 “Organizzazione funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

Secondo la normativa vigente, la provincia esercita, sul suo territorio le seguenti funzioni:

- a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;
- b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
- c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
- d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri

programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti. (L.R. 14/1999 art.4)

La Provincia ha competenza nelle seguenti materie:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 0.1.2 Ruoli della Provincia e piano territoriale di coordinamento

(L.R. 14 /1999)

Si riportano appresso le funzioni ed i compiti trasferiti alle Province, secondo le indicazioni della L.R. 14/1999:

Settore Industria

(ex art.46, L.R. 14 /1999)

La Provincia definisce la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, in osservanza dei criteri regionali (art. 45, comma 1, lett. a).

Settore Acque Minerali e Termali

(ex art.58, L.R. 14 /1999)

La Provincia definisce la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate.

Settore Cave e Torbiere

(ex art.62, L.R. 14 /1999)

La Provincia definisce l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva.

Settore Commercio

(ex art.62, L.R. 14 /1999)

La Provincia definisce l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri generali per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore

commerciale;

Settore Inquinamento elettromagnetico

(ex art.114, L.R. 14 /1999)

La Provincia effettua la valutazione dei progetti di risanamento e vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri delle norme vigenti e esecuzione azioni di risanamento per gli impianti di:

- radio comunicazione per telecomunicazione satellitare e radar localizzazione ad uso civile
- elettrodotti con tensione inferiore a 140 kv;

Settore Turismo

(ex art. 76, comma 1, lett. b, L.R. 14 /1999)

La Provincia, all'interno delle funzioni attribuite nel settore, provvede alla individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica e ai prodotti tipici da incentivare

Settore Protezione Civile

(ex art. 135, comma 1, lett. a, L.R. 14 /1999)

Alla Provincia compete la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base di indirizzi regionali

In particolare in materia urbanistica alla Provincia compete:

Settore Territorio, Urbanistica e Bellezze Naturali

(ex art. 94, L.R. 14 /1999)

Alla Provincia vengono attribuite le seguenti competenze in materia urbanistica :

- verifica compatibilità Regolamenti Edilizi Comunali rispetto ai criteri regionali;
- nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per esercizi alberghieri di cui al regio decreto legge n. 1098 dell' 8 novembre 1938 "Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo"

art.1.Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione sia ampliati e trasformati, possono, su autorizzazione, avere una altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale.

- nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui alla L. n. 1357 del 21 dicembre 1955 "Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 1150/42, sui piani regolatori e L. n. 1402/51 sui piani di ricostruzione"

art. 3. Il rilascio di licenza edilizia(ex) in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di reg. edil. e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta, nonché della Sovraintendenza ai monumenti."

con le limitazioni previste dalla L. n. 675 del 6 agosto 1967 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 1150/42

art. 16. I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della L. 1357/55.

- nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica norma di settore.

0.2 La Pianificazione Territoriale (L.R. 38/1999)

Art. 0.2.1 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. Principi

(ex art. 3 L.R.38/1999 e successive integrazioni)

La Regione e gli Enti Subregionali provvedono al governo del Territorio adottando la **Pianificazione Territoriale ed Urbanistica quale metodo generale**.

La pianificazione Territoriale ed Urbanistica **regola** le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva.

Le trasformazioni territoriali devono garantire:

- ✓ La *salvaguardia* e la *valorizzazione* delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio. Riguardo alla qualità ambientale si presta particolare attenzione **alle aree naturali protette ed alle aree della Rete Natura 2000**
- ✓ La *prevenzione* e la *riduzione* dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse
- ✓ La *riqualificazione* degli insediamenti storici aggregati e puntuali
- ✓ Il *recupero* del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale

- ✓ Il *miglioramento* della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato
- ✓ La *riqualificazione* degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale

La Pianificazione Territoriale ed Urbanistica si articola in:

Previsioni Strutturali , con validità a tempo indeterminato, si occupano di:

- tutela dell'integrità fisica
- tutela dell'identità culturale
- definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio
- indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata

Previsioni programmatiche , in attuazione delle previsioni programmatiche e riferite ad archi temporali determinati:

- definiscono delle azioni specifiche e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare a breve termine
- costituiscono riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali

Art. 0.2.2 Finalità delle attività di governo del Territorio e definizioni

(ex art. 2 L.R.38/1999 e successive integrazioni)

Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della **tutela** dell'integrità fisica e dell' identità culturale del territorio stesso, nonché al **miglioramento qualitativo** del sistema insediativo ed alla **eliminazione** di squilibri sociali, territoriali e di settore in modo da garantire uno **sviluppo sostenibile** della regione.

La tutela dell'integrità fisica intende considerare i connotati materiali essenziali dell'insieme del territorio (visione olistica) e delle sue singole componenti quali:

- ✓ Sottosuolo
- ✓ Suolo
- ✓ Soprassuolo naturale
- ✓ Corpi idrici
- ✓ Atmosfera

e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti.

La tutela dell'identità culturale intende considerare il mantenimento dei connotati conferiti al territorio e alle sue componenti dalla vicenda storica, naturale ed antropica.

Il miglioramento qualitativo del sistema insediativo intende considerare siti e manufatti destinati a soddisfare, con una corretta integrazione:

- ✓ Esigenze abitative
- ✓ Esigenze produttive
- ✓ Esigenze ricreative
- ✓ Esigenze di mobilità
- ✓ Esigenze di relazioni soggettive

Lo sviluppo sostenibile intende soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.

Art. 0.2.3 **Pianificazione Territoriale Provinciale**

(ex art. 18 L.R.38/1999 e successive integrazioni)

La Provincia provvede alla Pianificazione Territoriale di propria competenza, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della L.R. 38/99 e successive modificazioni (vedi artt. 0.2.1 e 0.2.2. delle NTA), e nel rispetto della normativa regionale in materia, nonché delle previsioni della pianificazione territoriale regionale.

La Provincia, oltre a recepire la pianificazione sovraordinata, si integra con la pianificazione territoriale di settore.

Il PTPG provinciale persegue *obiettivi territoriali e elementi fondamentali* dell'assetto del suo territorio in merito a:

- ✓ Caratteristiche geomorfologiche ed ambientali

- ✓ Elementi costitutivi del paesaggio storico
- ✓ Sistema delle infrastrutture
- ✓ Localizzazione delle attrezzature di livello provinciale
- ✓ Localizzazione dei principali insediamenti produttivi
- ✓ Sistema insediativo
- ✓ Sistema dei beni culturali ed ambientali

La provincia indica nella pianificazione territoriale:

- ✓ Gli **obiettivi** generali, la **strategia** di tutela e di trasformazione del territorio
- ✓ Le relative **azioni** di competenza provinciale volte alla realizzazione degli obiettivi, delle strategie, delle tutele e delle trasformazioni di cui sopra
- ✓ Gli specifici interventi di competenza provinciale previsti nei programmi e nei piani regionali, nazionali e dell'Unione Europea

La provincia inoltre indica nella pianificazione territoriale l'individuazione di precise localizzazioni o di ambiti localizzativi per opere di interesse pubblico aventi rilevanza provinciale, quali:

- ✓ I sistemi delle infrastrutture
- ✓ Le attrezzature
- ✓ Gli impianti e gli interventi complessi

Art. 0.2.4 Strumenti della Pianificazione Territoriale Provinciale

(ex art. 19 L.R.38/1999 e successive integrazioni)

La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 della L. 142/1990 e successive modificazioni.

Il PTPG (ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98) può assumere, previa Intesa con le amministrazioni competenti, anche competenza in relazione alle seguenti materie:

protezione della natura

.....*Regione, Ente Parco.....(piano per il parco)*

acque e difesa del suolo

... *Autorità di Bacino.....(piani di bacino)*

tutela delle bellezze naturali

...*Regione..... (piani paesistici)*

In caso di assenza della suddetta Intesa il PTPG se è in disaccordo con le pianificazioni di settore, ora richiamate, deve essere adeguato a queste tramite apposita Intesa . Questa è promossa dalla provincia.

I piani territoriali provinciali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

Art. 0.2.5 Contenuti del Piano Territoriale Provinciale Generale

(ex art. 20 L.R.38/1999 e successive integrazioni)

Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della LR 38/1999, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, e si articola in:

Disposizioni Strutturali , che stabiliscono:

- Il quadro delle azioni strategiche che costituiscono poi il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica provinciale e subprovinciale
- I dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 9 L.R. Lazio 38/99
- Le prescrizioni di ordine urbanistico territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia

Disposizioni programmatiche, stabiliscono le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali e specificano in particolare:

- interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente
- le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti
- i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.

Capo 00.

Finalità e Caratteri del Piano

Art. 00.1 Finalità del Piano

Il Piano Territoriale Provinciale, in quanto coerente con gli indirizzi del quadro regionale di riferimento, recepisce ed integra le disposizioni riguardanti la tutela dell'integrità fisica, e culturale del territorio interessato; è volto alla conservazione e riproducibilità delle risorse naturali.

Indica, inoltre, le caratteristiche generali delle infrastrutture di interesse sovracomunale nonché i criteri generali da utilizzare per la valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio.

Il Piano costituisce lo strumento di riferimento per il corretto uso e organizzazione del territorio attraverso la normativa che definisce gli indirizzi provinciali ed assume una particolare efficacia in termini di programmazione degli interventi nel rispetto delle sue finalità che consistono nell'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile, nel recupero delle aree urbane e del territorio, nell'uso creativo ed attento delle risorse ambientali e culturali.

La stessa politica ambientale provinciale, espressa attraverso la Dichiarazione Ambientale e la certificazione Emas, si basa sul principio dello sviluppo sostenibile attraverso il quale lo sviluppo economico si coniuga con la compatibilità ambientale.

Per sviluppo sostenibile *"si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere le capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio"*

Lo sviluppo sostenibile si pone quindi in conflitto con soluzioni pianificatorie deregolamentative, ossia non

ricadenti in un quadro coerente, e caratterizza il ruolo della pianificazione provinciale di medio-lungo periodo.

Tale principio si fonda su opzioni di etica intergenerazionale, governando le forze spontanee presenti sul mercato, ponendo vincoli al consumo non parsimonioso delle risorse naturali. Si adottano, perciò, criteri di allocazione efficiente ed equa di lungo termine, traducendoli in piani e progetti compatibili tra loro ed alla scala adeguata (sovracomunale e locale).

Il Piano fonda le sue previsioni sulla necessità di preservare le risorse non rinnovabili, di favorire il recupero di quelle degradate, di garantire un'efficace tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, di ridurre ed eliminare i danni al territorio causati da forme di inquinamento, di prevenire i rischi derivanti da calamità naturali attraverso la tutela dell'assetto idrogeologico e della qualità delle acque e sul bilancio idrico.

Gli interventi di trasformazione del territorio avvengono nel rispetto di finalità ben definite che oltre lo sviluppo sostenibile devono migliorare la qualità delle aree urbane e del territorio, l'uso creativo ed attento delle risorse (beni culturali ed ambientali).

Sono da incentivare e favorire: la manutenzione urbana ed il recupero edilizio, dando priorità alla riqualificazione del territorio già urbanizzato rispetto all'uso e alla trasformazione dello spazio non ancora urbanizzato.

Per questo va tutelato il paesaggio agrario, per favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività agricole, nonché per garantire l'effettivo rispetto della destinazione ad attività agricola delle parti del territorio a tale scopo individuate.

00.2 Ambiti Territoriali e Sistemi

Art. 00.2.1 Suddivisione per Ambiti Territoriali

Per Ambiti Territoriali si intendono gli ambiti geografici e amministrativi intercomunali aventi caratteristiche affini riguardo il territorio, la cultura, e la società, la cui affinità può favorire il ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio.

Ritenuto opportuno avviare un processo di sviluppo equilibrato su tutto il territorio sono stati così individuati ambiti territoriali all'interno dei quali possono localizzarsi più poli di centralità con particolare riferimento alle attività produttive, ai servizi, alla rete infrastrutturale ed ai beni culturali e ambientali.

A tal fine, con deliberazione C.P. n° 311/11 sono stati individuati otto Ambiti Sub-Provinciali di pianificazione, secondo criteri di omogeneità economico-territoriale, sui quali fare riferimento nelle diverse attività di programmazione economica e di pianificazione territoriale di competenza provinciale.

Questi Ambiti hanno anche una valenza di opportunità operativa allo scopo di assicurare un migliore coordinamento delle attività e delle funzioni provinciali con la realtà territoriale esistente.

Questo può creare un sistema di co-pianificazione comprendente i Comuni e gli operatori dei vari settori, in cui la Provincia svolge un ruolo propositivo e programmatico, oltre che di coordinamento.

Gli otto Ambiti Sub-Provinciali (Tavola 3.1.1) sono così denominati e costituiti:

ambito territoriale 1

Alta Tuscia e Lago di Bolsena (12 comuni)

Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

- Comune di Acquapendente
- Comune di Gradoli
- Comune di Grotte di Castro
- Comune di Latera
- Comune di Onano
- Comune di Proceno
- Comune di Valentano
- Comune di San Lorenzo Nuovo

insieme a

- Comune di Bolsena
- Comune di Marta
- Comune di Montefiascone
- Comune di Capodimonte

ambito territoriale 2

Cimini e Lago di Vico (10 comuni)

Comunità Montana dei Cimini

- Comune di Canepina
- Comune di Capranica
- Comune di Caprarola

- Comune di Ronciglione
- Comune di Soriano nel Cimino
- Comune di Vallerano
- Comune di Vignanello
- Comune di Vitorchiano
- Comune di Vetralla

insieme a

- Comune di Carbognano

ambito territoriale 3

Valle del Tevere e Calanchi (7 comuni)

- Comune di Bomarzo
- Comune di Castiglione in Teverina
- Comune di Celleno
- Comune di Civitella d'Agliano
- Comune di Graffignano
- Comune di Bagnoregio
- Comune di Lubriano

ambito territoriale 4

Industriale viterbese (11 comuni)

- Comune di Bassano in Teverina
- Comune di Calcata
- Comune di Castel Sant'Elia
- Comune di Civita Castellana
- Comune di Corchiano
- Comune di Fabrica di Roma

- Comune di Faleria
- Comune di Gallese
- Comune di Nepi
- Comune di Orte
- Comune di Vasanello

ambito territoriale 5

Bassa Tuscia

- Comune di Barbarano Romano
- Comune di Bassano Romano
- Comune di Blera
- Comune di Monterosi
- Comune di Oriolo Romano
- Comune di Sutri
- Comune di Vejano
- Comune di Villa San Giovanni in Tuscia

ambito territoriale 6

Viterbese interno (8 comuni)

- Comune di Arlena di Castro
- Comune di Canino
- Comune di Cellere
- Comune di Farnese
- Comune di Ischia di Castro
- Comune di Piansano
- Comune di Tessennano
- Comune di Tuscania

ambito territoriale 7**Costa e Maremma (3 comuni)**

- Comune di Monteromano
- Comune di Montalto di Castro
- Comune di Tarquinia

ambito territoriale 8**Viterbo Capoluogo (1 comune)**

- Comune di Viterbo

Art. 00.2.2 Suddivisione per Sistemi

Seguendo le indicazioni dello Schema del Piano Territoriale Regionale Generale, il territorio della provincia di Viterbo è stato riorganizzato e analizzato attraverso cinque punti di vista tematici, che poi in un tutto organico hanno costituito i rispettivi sistemi. Questa scomposizione in elementi ha permesso di meglio discernere quali sono le caratteristiche e le relative esigenze dei vari aspetti che caratterizzano la realtà provinciale.

La “ricomposizione” dei sistemi permette poi di ottenere un quadro organico, coerente e completo degli aspetti territoriali della provincia, delle sue problematiche e delle strategie proposte per attuare uno sviluppo sostenibile.

I Sistemi individuati sono:

1. Sistema Ambientale
2. Sistema Ambientale Storico Paesistico
3. Sistema Insediativo
4. Sistema Relazionale
5. Sistema Produttivo

00.3 Attuazione ed effetti normativi del PTPG

Art. 00.3.1 Disposizioni Strutturali

Il PTPG definisce gli obiettivi della politica provinciale per il territorio, dei piani e programmi di settore di rilevanza sovracomunale, nonché i piani ed i progetti speciali. Tali obiettivi costituiscono la parte strutturale del Piano e sono di riferimento per la parte programmatica, da svilupparsi in seguito come indicato nell'art. 0.2.5.

Il Piano fornisce indirizzi sotto forma di direttive e prescrizioni che dovranno essere accolte e rispettate nella formazione degli strumenti urbanistici sotto ordinati e in quelli settoriali, sia di competenza della provincia che degli enti locali sotto ordinati; comunque il PTPG costituisce documento di indirizzo territoriale a cui si deve riferire e confrontare (richiedendo pareri di conformità) ogni iniziativa di modifica del territorio.

Queste regole hanno lo scopo di definire quelle disposizioni che sono necessarie per garantire il miglioramento della qualità territoriale ed il suo sviluppo socio – economico, lasciando all'autonomia comunale la possibilità di stabilire le modalità di applicazione di tali regole, stimando momenti di copianificazione tra Enti territoriali.

In particolare i comuni e le comunità montane dovranno rispettare tali direttive nella formazione degli strumenti urbanistici e nella modifica di quelli esistenti. In relazione alla materia di competenza della Provincia, il Piano individua gli obiettivi organizzati per sistemi:

1_Sistema Ambientale

2_Sistema Ambientale Storico Paesistico

3_Sistema Insediativo

4_Sistema Relazionale

5_Sistema Produttivo

Il Piano definisce la localizzazione degli interventi sul territorio i quali saranno recepiti negli strumenti urbanistici vigenti degli Enti locali territorialmente competenti.

Le azioni di Piano saranno intraprese, condotte, promosse dalla Provincia per quanto di propria competenza, e altrimenti attraverso intese, con gli Enti locali territorialmente competenti (comunità montane, comuni, enti di gestione delle aree naturali protette).

I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTPG adottando i PUCG entro tre anni dall'approvazione del Piano Provinciale se capoluogo di provincia, ed entro cinque anni negli altri.

Art. 00.3.2 Disposizioni Programmatiche

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi essa avviene periodicamente e ciclicamente (1,2 o 3 anni).

Dato il parco progetti e iniziative, desumibile dalle disposizioni strutturali, si redige periodicamente un elenco di interventi prioritari come indicato nell'art. 0.2.5., si stabilisce quale debba essere il contributo pubblico da impiegare, si definiscono le forme e le fonti di finanziamento e la procedura di progettazione.

I progetti, nel rispetto delle disposizioni del PTPG, sono inseriti nei vari ambiti territoriali in cui ricadono, come indicato nell'art. 00.2.1.,

All'uopo la provincia promuove intese ed accordi di programma con altri enti locali.

Sulla base delle precedenti indicazioni appare necessario individuare un iter di attuazione delle azioni in relazione alle quali dovranno essere fissati i rapporti con il processo di programmazione e i relativi tempi:

- progettazione preliminare e verifica di fattibilità, compresa l'individuazione delle risorse e delle fonti di finanziamento
- Inserimento dell'intervento nell'elenco programmatico
- progettazione definitiva, finanziamento
- progettazione esecutiva
- affidamento lavori
- realizzazione e collaudo

E' necessario inoltre la previsione degli strumenti e procedure (protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni, ...) per stabilire il rapporto intercorrente tra le previsioni degli strumenti di pianificazione ed i soggetti, sia pubblici che privati, preposti alle fasi di attuazione e di gestione.

Le linee strategiche ed i progetti che la Provincia intende promuovere, nel breve e medio periodo, sono contenuti nel Documento Normativo programmatico

denominato "Linee strategiche e Progetti speciali", facente parte integrante della seguente normativa.

Capo 1.

Sistema Ambientale

1.0 Definizione

Si intende per Sistema Ambientale il complesso degli elementi naturali (suolo, aria, acqua, bosco) in cui vivono gli esseri umani, gli animali e le piante, nonché le loro biocenosi (*complesso di individui di diverse specie, animali o vegetali, che coabitano in un determinato ambiente*) e i loro habitat naturali e seminaturali (*complesso dei fattori fisici e chimici che caratterizzano l'area e il tipo di ambiente in cui vive una data specie di animale o di pianta*).

Il fatto di considerare gli aspetti ambientali nella pianificazione, permette di creare le condizioni necessarie per la tutela delle basi naturali della vita e di prevedere delle misure contro gli interventi dannosi.

Le esigenze di salvaguardia del sistema ambientale, in senso ampio, condizionano l'assetto del territorio, non più secondo una mera visione vincolistica, ma nel senso di cogliere le potenzialità in grado di concorrere allo sviluppo del territorio stesso.

E' diretto il riferimento alle linee fondamentali della L.R. 38/99, la quale sostiene che una delle attività di governo del territorio è finalizzata alla tutela dell'integrità fisica del territorio e delle sue singole componenti: sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera.

Questo sistema rappresenta quindi l'elemento prioritario per le politiche territoriali in quanto è in grado di assicurare il miglioramento dello stato di conservazione, soprattutto per gli ecosistemi più pregiati e fragili, e di contribuire efficacemente ad uno sviluppo sostenibile

Un sistema complesso, così inteso, vuole garantire una salvaguardia della biodiversità intesa non solo come

vincolo di conservazione e tutela ma anche come elemento di fruizione e qualificazione del territorio provinciale.

1.1 **Difesa dell'assetto idrogeologico**

Definizioni

Il suolo è la parte superficiale della crosta terrestre ed è il risultato delle trasformazioni subite delle sostanze minerali e organiche che si sono formate partendo dalla roccia madre sotto l'influsso degli agenti climatici, dell'acqua, della vegetazione, del mondo animale e delle attività umane.

Esso rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'utilizzazione e della pianificazione del territorio, e va protetto in quanto ospita le altre risorse naturali e la vita in genere.

La tutela dell'assetto idrogeologico dai dissesti si realizza attraverso una puntuale conoscenza della vulnerabilità del territorio, una appropriata gestione del Vincolo Idrogeologico e l'attuazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico delle autorità di bacino.

Art. 1.1.1 Tutela del suolo in relazione alla prevenzione del rischio idrogeologico per le popolazioni e i beni esposti

a. Contenuti

Si definisce come rischio idrogeologico l'insieme di pericoli reali e potenziali legati al rapporto tra le acque, sia superficiali che sotterranee, e il terreno. Il rischio idrogeologico viene definito inoltre dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni.

La protezione idrogeologica, termine invalso ormai nell'uso da circa un ventennio, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica

istituzionale (Consiglio Nazionale delle Ricerche), sembra invece contenere una certa rigidità e staticità ed evocare scenari di vincoli e divieti.

Se questo può forse essere riconosciuto, ravvedendone l'origine nel confronto tra lo stato attuale delle diverse utilizzazioni territoriali e la loro compatibilità con il carattere fisico dell'ambiente naturale, una riflessione sulla sostanza delle azioni di protezione idrogeologica conduce a ritenere che queste oggi debbano essere orientate prevalentemente alla elaborazione di proposte che contengano, insieme alla ovvia identificazione delle cause e degli effetti del dissesto idrogeologico, gli elementi necessari per la previsione e prevenzione di eventi calamitosi.

Per identificare gli elementi che caratterizzano il territorio provinciale sotto il profilo della "protezione idrogeologica" si deve tenere conto delle informazioni già esistenti o acquisibili in tempi operativi e dei caratteri peculiari del territorio.

Piani per l'Assetto Idrogeologico

Nell'ambito della pianificazione codificata dalla L.183/89 e dalle successive modificazioni e integrazioni, i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), operano essenzialmente nel campo della difesa del suolo, dei dissesti geomorfologici e idraulici, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti umani a rischio.

Ma, indubbiamente, i PAI sono fortemente interrelati con gli altri aspetti della pianificazione e tutela della difesa dei versanti e delle acque. Tali piani sono inoltre finalizzati alla programmazione degli interventi prioritari e alla pianificazione organica del territorio volta quindi a prevenire i dissesti, soprattutto quelli connessi a fenomeni di vasta proporzione con particolare attenzione alla tutela delle popolazioni, dei beni ed infrastrutture presenti nel territorio, facilmente coinvolgibili da eventi calamitosi.

Essi contengono in particolare: l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia ed hanno valore di piani territoriali di settore; costituiscono strumenti conoscitivi, normativi e tecnico – operativi mediante i quali sono programmate e pianificate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e al risanamento delle acque.

Nella provincia di Viterbo ricadono porzioni di territorio di competenza di tre autorità di Bacino: Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Autorità di Bacino del fiume Fiora e Autorità dei Bacini Regionali della Regione Lazio, come rappresentato nella Tavola n. 1.1.1

Di seguito sono riportati i piani approvati e adottati che riguardano il territorio provinciale

AUTORITA'	PIANO STRAORDINARIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)	PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Autorità di Bacino del Fiume Tevere	Approvato con delibera del Comitato Istituzionale n° 85 del 29/10/99	Adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 101 del 01/08/02, pubblicato sulla G.U.R.I. n.252 del 26/10/02.
Autorità di Bacino del Fiume Fiora	Approvato con delibera del Comitato Istituzionale n° 10 del 28/10/99	Adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 22/04/02, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 143 del 20/06/02.
Autorità dei Bacini Regionali della Regione Lazio	Approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 02/11/99	Adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 5 del 13/12/05.

I piani di bacino individuano le aree da sottoposte a tutela per pericolo e rischio idraulico e geomorfologico, ne specificano il grado di rischio (molto elevato, elevato, medio e lieve).

b. Riferimenti Normativi

R.D. n. 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
 R.D. n. 1126/1926 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/23);
 L. n. 183 del 18/05/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
 L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
 L. 365 del 11/12/2000 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile nonché a favore di zone colpite da calamità naturali)
 L.R. del Lazio n. 53/1998 (Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della L. n. 183/89);
 L.R. del Lazio n. 4/1999 Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al R.D. n. 3267/23 fino alla data di esecutività del regolamento forestale di cui all'art. 36 della L.R. del Lazio n. 39/2002;
 L.R. del Lazio n. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
 L.R. del Lazio n. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
 DGR 4340/96 Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo;
 DGR n°6215/96 in materia di Vincolo Idrogeologico;
 DGR n°3888/98 Delega di funzioni in materia di difesa del suolo ,
 D.G.R. del Lazio n. 3107/1999 (Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate con la L.R. del Lazio n. 4/99)
 DGP n 567/98 Assegnazione di competenze in materia di vincolo idrogeologico all'Ufficio Tutela Suolo;
 DGP n.321 del 3/9/99 Approvazione del regolamento provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico;

D.M. 14/02/97 (Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico)

c. obiettivi e indicazioni di Piano

Il presente PTPG individua sul territorio provinciale le aree poste a tutela per rischio idraulico: tavola n. **1.1.2** (Aree poste a tutela per rischio IDROGEOLOGICO) e geomorfologico: tavola n. **1.1.3** (Aree poste a tutela per rischio GEOMORFOLOGICO) come indicate nei Piani di assetto idrogeologico dei Piani di Bacino vigenti.

Le aree vulnerabili dal punto di idrogeologico sono riportate nella tavole n. **1.1.4** (aree normate da PAI e PSAI e dissesti graviativi e idraulici censiti)

Il PTPG recepisce i contenuti, le indicazioni e le norme dei PAI vigenti. In particolare recepisce i seguenti obiettivi:

_ la conservazione, la sistemazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;

_la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;

A questo proposito per quanto riguarda l'**instabilità dei versanti**, va valutato il grado di pericolosità connesso con movimenti gravitativi o movimenti di massa.

Gli Strumenti Urbanistici comunali, prendendo come riferimento il Modello delle aree geomorfologicamente fragili individuate dal PTPG (Tavola n. **1.1.5**), precisano i perimetri delle aree a rischio individuando più in dettaglio le aree interessate da pericolosità per frana distinti per livelli:

Classe A Aree interessate da pericolosità per frana estremamente elevata, in cui sono presenti movimenti di massa in atto, con una dinamica geomorfologica tendente o meno all'estensione areale della pericolosità.

Classe B Aree interessate da elevata pericolosità per frana evidenziata da indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di antichi corpi di frana, di segni precursori di movimenti gravitativi (ondulazioni, contropendenze, periodiche lacerazioni, etc.).

Classe C Aree con moderata pericolosità per frana valutabile come tale sulla base di caratteri fisici territoriali (litologia e caratteri geotecnici dei materiali, struttura e giacitura geologica, processi di degradazione meteorica, dinamica geomorfologica in atto), vegetazionali e di uso del suolo, ma prive al momento di indicazioni morfologiche di fenomeni, sia superficiali che profondi, che possano riferirsi a processi erosivi capaci di innescare fenomeni franosi, o a movimenti gravitativi veri e propri.

Classe D Aree esenti da pericolosità per frana, nelle quali i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa

In merito alla valutazione del danno potenziale o del rischio, nonché i criteri ed i metodi per la mitigazione di quest'ultimo, vengono proposte delle linee guida generali:

Nelle aree interessate da pericolosità per frana estremamente elevata (*Classe A*), in cui sono presenti movimenti di massa in atto, con una dinamica geomorfologica tendente o meno all'estensione areale della pericolosità, deve essere vietata qualsiasi nuova utilizzazione urbanistica e edilizia, nonché agricola quando aumenti l'instabilità del terreno, fino a quando non siano realizzate opere atte a rimuovere o mitigare la pericolosità.

Per la salvaguardia delle aree in *Classe B* gli Strumenti Urbanistici dei Comuni subordinando, di norma, a studi ed indagini ed indagini geologiche e geotecniche di dettaglio ogni intervento volto alla utilizzazione o al recupero funzionale dell'area stessa.

Nelle aree in *Classe C*, ferma restando la necessità di eseguire approfondite indagini geologico-tecniche per superfici di congrua estensione nel caso di grandi opere e importanti trasformazioni territoriali, per interventi di modesta entità sono richieste indagini specifiche limitate al sito dell'intervento.

Nelle aree in *Classe D* sono ammissibili, senza specifiche indagini geologico-geotecniche, interventi di modesta entità.

_la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;

_la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d'invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

_la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;

_la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.

I 4 punti precedenti interconnessi tra loro costituiscono complessivamente il **rischio idraulico** che costituisce uno dei più diffusi e frequenti tra quelli che interessano il territorio italiano ed è la risultante di fattori naturali ed antropici.

Infatti vanno considerati gli effetti sui corsi d'acqua dell'evoluzione socio-economica e i riflessi connessi sull'assetto dei territori montani, collinari e di pianura; delle modifiche nelle pratiche colturali e nelle conduzioni agricole; della scarsa manutenzione delle

sistemazioni montane, dei boschi e degli alvei; dell'imprevidenza di scelte urbanistiche rispetto al rischio idraulico.

Il rischio idraulico scaturisce dalla possibilità di danno a persone e/o beni in conseguenza dei principali fenomeni di trasporto in alveo e può essere suddiviso in:

- rischio da esondazione: connesso al trasporto di massa liquida;
- rischio da dinamica d'alveo: connesso al trasporto di massa solida;
- rischio da inquinamento: connesso al trasporto di massa inquinante.

La riduzione del rischio prevede una fase preventiva che metta in essere quelle misure che si realizzano mediante interventi strutturali e interventi non strutturali, in cui i primi tendono a ridurre la probabilità che si verifichi un evento, mentre i secondi mirano invece alla riduzione del danno conseguente.

In ogni caso va evidenziato che l'obiettivo della riduzione del rischio va coniugato con le altre funzioni del fiume: corridoio ecologico per flora e fauna, tutela ambientale e paesaggistica, valorizzazione culturale, etc.. Questo impone, ogni qual volta si interviene nelle fasi preventive, di considerare il fiume nei suoi caratteri globali, intervenendo per la riduzione del rischio senza tralasciare gli aspetti connessi alla conservazione sia degli ecosistemi esistenti che dei valori paesaggistici dei luoghi.

Tenendo conto delle normative vigenti desumibili dai Piani di Bacino delle rispettive Autorità (Norme PAI e PSAI, riportate nelle tavole del PTP n. 1.1.2 e n. 1.1.4, per la riduzione di ciascuno dei tre rischi idraulici si individuano due tipologie di interventi: strutturali e non strutturali.

La riduzione del rischio da esondazione e ristagno

A) Interventi strutturali

Gli interventi strutturali sono rappresentati dalle opere di tipo diffuse, o a *scala di bacino*, e dalle *opere in alveo*,

comprendendo anche tutte le attività relative alla loro *manutenzione*.

A *scala di bacino* gli interventi strutturali riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore, attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono essere opportunamente pianificati e coordinati al fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio

Gli *interventi strutturali in alveo* possono essere suddivisi in:

- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere di arginatura);
- interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell'assetto plano-altimetrico del corso d'acqua (risagomature d'alveo, drizzagni).

B) Interventi non strutturali

Tra gli interventi non strutturali mirati alla riduzione del danno da esondazione si elenca:

- la *limitazione d'uso delle aree vulnerabili* mediante prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
- la messa a punto di *sistemi di preannuncio*, mediante l'utilizzo di radar meteorologici, di reti di telemisure (pluviometriche e idrometriche) e modelli previsionali.
- la predisposizione di adeguati piani di *protezione civile*.
- la realizzazione di *attività di controllo e di monitoraggio*, comprendenti lo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni in alveo.

La riduzione del rischio da dinamica d'alveo

A) Interventi strutturali

A scala di bacino: sono praticamente gli stessi interventi già descritti per il rischio da esondazione, cioè' gli interventi di idraulica forestale e di idraulica agraria

B) Interventi non strutturali

La riduzione dei danni conseguenti ai fenomeni di dinamica d'alveo puo' ottenersi mediante:

- una maggiore attività di controllo e di monitoraggio dei corsi d'acqua (es.: misure dei sedimenti e del trasporto solido, rilievi delle sezioni fluviali);
- una corretta pianificazione degli interventi e delle attività antropiche a scala di bacino e in alveo (es.: uso del suolo, pratiche agricole, attività estrattive).

La riduzione del rischio da inquinamento

A) Interventi strutturali che comprendono:

- per i carichi concentrati l'impiego di tecnologie pulite, il riciclaggio dei rifiuti, la riduzione dei consumi d'acqua, la messa in sicurezza di lavorazioni pericolose; depurazione degli scarichi, con soluzioni adatte alla tipologia dei carichi da abbattere, scelta della soluzione impiantistica anche in funzione della capacità portante del corpo recettore, verifica sistematica della funzionalità degli impianti, corretta progettazione dei sistemi di adduzione degli scarichi per soluzioni accentrate (impianti consortili) o diffuse (piccoli impianti anche con soluzioni a fitodepurazione);
- nei confronti dei carichi diffusi la conservazione o il potenziamento delle "zone a filtro vegetate" lungo i corsi

d'acqua (rinaturazione), il controllo delle pratiche di utilizzo dei fertilizzanti nei territori agricoli, lo sviluppo delle opere di forestazione e di difesa dall'erosione dei suoli.

B) Interventi non strutturali che riguardano essenzialmente:

- una gestione del territorio mirata alla riduzione dell'inquinamento diffuso (criteri urbanistici, costruttivi, impiantistici, di conduzione agricola);
- una attività di controllo e monitoraggio della qualità degli scarichi e dei corpi idrici riceventi;
- piani di risanamento organizzati per territori coincidenti con i bacini di drenaggio al fine di ottimizzare gli investimenti rispetto al risanamento dei corpi idrici interessati;
- definizione di "obiettivi di qualità" realistici da raggiungere in tempi prefissati, sulla base di investimenti definiti, e da controllare alla fine del piano;
- collegamento tra piani che prevedono interventi sulla quantità e sulla qualità delle acque, piani urbanistici, territoriali e Paesistici.

Gli Strumenti Urbanistici comunali delimitano le aree vulnerabili basandosi sulla valutazione delle superfici soggette a inondazione con periodi di ritorno pari a 10, 100 e 300 anni (per situazioni di particolare interesse possono essere considerati eventi con tempi di ritorno superiori a 300 anni).

Nelle aree così delimitate si individuano le seguenti 3 fasce:

- *Fascia di assoluto rispetto del corso d'acqua*: la zona inondabile con portate aventi tempi di ritorno fino a 10 anni.
- *Fascia di salvaguardia*: la zona inondabile con portate aventi tempi di ritorno compresi tra 10 e 100 anni.

- *Fascia di protezione*: la zona inondabile con portate aventi tempi di ritorno compresi tra 100 e 300 anni.

Gli Strumenti Urbanistici comunali dispongono affinché:

- qualunque intervento eseguito nelle tre fasce anzidette non aggravi il livello di pericolosità a valle;
- le fasce di assoluto rispetto siano zone destinate esclusivamente alla dinamica fluviale. La riduzione del rischio da esondazione deve essere, di norma, effettuata mediante interventi non strutturali, salvo i casi, comunque concertati con gli enti preposti ai sensi della normativa vigente, in cui l'intervento strutturale è ritenuto indispensabile.

Nelle fasce di salvaguardia e protezione sono ammessi quegli interventi che non producono livelli di rischio superiore a quello prefissato. Tali fasce dovranno di conseguenza essere ridefinite in funzione degli interventi previsti.

Anche le Norme dei PAI che si applicano nelle aree perimetrare poste a tutela, impongono vincoli all'attività edificatoria e di trasformazione del territorio con l'obiettivo di non aumentare il carico esposto a rischio o, attraverso la manutenzione delle opere esposte e interventi di sistemazione, di ridurre il carico stesso. La struttura di base delle misure di salvaguardia consente per le aree a rischio molto elevato ed elevato le seguenti attività con restrizioni decrescenti con il grado di rischio:

TIPO DI ATTIVITA'	AMMISSIONE
Demolizioni senza ricostruzioni	Sempre
Manutenzione ordinaria - straordinaria - restauro e risanamento conservativo	Sempre
Adeguamento in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e adeguamento sismico	Sempre
Opere di manutenzione di reti tecnologiche	Sempre
Le buone pratiche agricole a condizione che non venga aumentato il livello di rischio	Sempre

Manutenzione opere idrauliche	Con parere
Interventi idraulici, sistemazioni, bonifica di movimenti franosi per messa in sicurezza	Con parere
Ristrutturazione edilizia	*
Ristrutturazione urbanistica	*
Interventi di diminuzione della vulnerabilità degli edifici e dei beni	Con parere
Opere di interesse pubblico	Con parere

* ammessi solo dopo l'attuazione di interventi di messa in sicurezza approvati dall'autorità competente.

Per quanto riguarda le attività consentite nelle aree a rischio il presente PTPG fa proprie le norme di salvaguardia vigenti in ogni bacino così come approvate da ciascuna Autorità di Bacino territorialmente competente

I Comuni all'interno dei propri Strumenti Urbanistici, così come previsto nei punti precedenti, precisano i perimetri delle aree a rischio, ne individuano di nuove e precisano le azioni necessarie per la riduzione del rischio prevedendo una fase preventiva mediante interventi strutturali e interventi non strutturali (come descritti nei punti precedenti).

Il tutto, compresa la eventuale avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, viene trasmesso all'Autorità di Bacino competente per territorio le richieste finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio.

Art. 1.1.2 Corretta gestione del Vincolo Idrogeologico e delle aree vulnerabili

a. Contenuti

Il Vincolo Idrogeologico

Il RD 3267/23 sul "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani, e il R.D. 1126/26 "Approvazione regolamento attuativo del RD 3267/23" per la prima volta hanno gettato le basi della tutela dell'assetto dei versanti e dei territori montani dal dissesto idrogeologico, sottoponendo a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con i contenuti del Regio Decreto, possono con danno pubblico perdere di stabilità, subire denudazione o turbamento del regime delle acque (art 1 del RD 3267/23).

Sempre ai sensi delle medesime norma, la trasformazione dei boschi e dei terreni saldi in altre qualità di coltura, in terreni soggetti a periodica lavorazione e, come successivamente stabilito, in altre forme d'uso, è subordinata ad autorizzazione e a modalità appositamente prescritte allo scopo di prevenire i danni di cui all'art.1. Vengono inoltre prescritte particolari forme di gestione dei boschi, dei terreni cespugliati nonché dei lavori di dissodamento dei terreni vegetati e saldi e dei terreni a coltura agraria. Anche il pascolo viene appositamente regolamentato.

Il Vincolo Idrogeologico, regolamentando di fatto l'uso del suolo e i suoi cambiamenti, ha una valenza fortemente paesistica.

Attualmente le competenze in materia di vincolo idrogeologico sono regolamentate in modo nettamente distinto a seconda che si tratti di interventi che comportano movimento di terra e interventi inerenti la gestione delle aree boscate o cespugliate.

Movimenti terra

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di terra il panorama delle competenze è regolato dalla Delibera di G.R. n° 6215/66, dalla Delibera di G.R. n° 3888/98 e dalla L.R. 53/98.

Con deliberazione di Giunta Provinciale del 03/09/1999 n. 321 è stato approvato il Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico ([www.provincia.vt.it /aree tematiche/ambiente/Tutela suolo/aria ...](http://www.provincia.vt.it/aree_tematiche/ambiente/Tutela-suolo/aria...)).

In base al tipo di uso del suolo in essere le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione per Vincolo Idrogeologico si distinguono in:

- procedura di cui all'art 21 del RD 1126/26 relativa ai movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo e alla morfologia del terreno); la procedura prevede la presentazione di un'istanza di autorizzazione, corredata della idonea documentazione e il rilascio dell'autorizzazione della prescritta con le opportune prescrizioni entro 180 giorni da parte dell'ente competente.
- procedura di cui all'art 20 del RD 1126/26 relativa ai movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, in regime di comunicazione rivolgendo le dichiarazioni all'ente competente entro 30 giorni all'inizio lavori.

La gestione delle aree idrogeologicamente vulnerabili

La sensibilità del territorio al dissesto idrogeologico è determinata principalmente dalle condizioni morfologiche e clivometriche, oltre che geologiche del territorio.

L'approccio utilizzato per la determinazione della sensibilità del territorio al dissesto idrogeologico nella Provincia di Viterbo si basa sulla considerazione che la propensione al dissesto di un'area è tendenzialmente segnalato dal numero di dissesti verificatosi

nell'area stessa. Pertanto il numero delle frane censite per comune può essere considerato un indicatore della sensibilità al dissesto.

Si è proceduto all'allestimento di un archivio provinciale delle frane censite (a partire dal censimento regionale). Nel catalogo sono state catalogate 399 frane areali che interessano una superficie complessiva di 2.797 ettari; sono state inoltre censite 2.706 frane lineari per un totale di 3.105 fenomeni gravitativi georeferenziati. Inoltre si è effettuata l'analisi delle variabili fondamentali che hanno determinato l'instabilità geomorfologia (geologia, copertura del suolo, clivometria) con particolare riferimento alle aree in frana censite nella provincia. Si sono successivamente ricercate su tutto il territorio provinciale, mediante tecniche GIS, le aree nelle quali sono presenti le stesse combinazioni dei fattori che presumibilmente hanno innescato i dissesti censiti e si è stimato un indice di propensione al dissesto.

Perimetrando tutte le singole areole che per pendenza, uso del suolo e litologia, fanno assumere alla funzione pericolosità relativa un valore elevato, si ottiene un'area complessiva pari a circa il 20 % del territorio (Vedi tavola n.1.1.5- Modello delle Aree geomorfologicamente fragili) che rappresenta la porzione di territorio con elevata propensione al dissesto geomorfologico (Carta della Vulnerabilità Idrogeologica del territorio provinciale). Si deve considerare che la maggior parte di tale area insiste su territori a forte pendenza e nudi tali che non devono destare particolare preoccupazione per il rischio antropico, la cui individuazione costituisce comunque un importante elemento conoscitivo fondamentale per una corretta attività di programmazione.

Da questa tavola, integrata con la carta inventario dei dissesti franosi e idraulici e delle aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d'inondazione, si ottiene la tavola n. 1.1.6 dal titolo Carta delle aree idrogeologicamente vulnerabili.

e della carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli

b. Riferimenti Normativi

Vedi articolo 1.1.1, punto b

c. obiettivi e indicazioni di Piano

La difesa del suolo e la tutela dell'assetto idrogeologico si applica a tutto il territorio provinciale e in particolare alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e alle aree vulnerabili, caratterizzate localmente da condizioni geomorfologiche, idrauliche e di uso del suolo che possono creare i presupposti per il verificarsi di diverse forme di dissesto idrogeologico.

Il presente PTPG auspica una celere revisione del vincolo idrogeologico da parte dei competenti Servizi Regionali ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della L.183/89 i cui contenuti tecnici siano concordati con tecnici ed esperti dell'Amministrazione Provinciale, recependo le finalità di riassetto geomorfologico e di assetto idraulico dei vigenti Piani per l'Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino; tale revisione terrà conto delle reali situazioni di vulnerabilità idrogeologica escludendo dalla perimetrazione quelle aree che non presentano situazioni reali o potenziali di rischio per le popolazioni, le infrastrutture, i beni esposti e la stabilità del suolo, porzioni di versanti e il regime delle acque.

Il Piano si prefigge di affrontare il problema della prevenzione a monte del dissesto idrogeologico, attraverso il governo dell'uso del suolo, ritenuta unanimemente dal mondo scientifico, sin dai tempi della Commissione De Marchi, l'unica ed autentica soluzione a questo tipo di problematica.

In tal senso, l'Amministrazione Provinciale intende affrontare la difesa idraulica ed idrogeologica attraverso interventi diffusi di uso del suolo che assicurino l'invarianza idrologica e del bilancio dei sedimenti ad ogni trasformazione dell'uso del suolo progettata.

Essa fornisce indicazioni relativamente alle aree da sottoporre a consolidamento e difesa degli abitati, vocate al rimboschimento, alle

aree che richiedono interventi di sistemazione e manutenzione idraulico agrarie e forestale.

Le opere di consolidamento e difesa degli abitati (LR 53/98 art.2, comma 1, lettera d), dichiarati da consolidare dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 o quelle previste dai piani di bacino, sono finalizzate alla salvaguardia degli abitati minacciati da frane o movimenti di dissesto e consistono in interventi di sistemazione idrogeologica a protezione degli abitati stessi. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 provvedono i comuni. Fra le opere di cui sopra non rientrano gli interventi volti alla ristrutturazione di singoli edifici e di infrastrutture pubbliche o private, né i lavori di riparazione di strade.

Ai sensi della L.R53/ 98 art.2, comma 1, lettera c, le opere di forestazione protettiva e di sistemazione idraulico-forestale riguardano interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento; gli interventi di ingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento; gli interventi di miglioramento della stabilità ecologica, cure colturali o di manutenzione dei boschi; le opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori; le opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; le opere per la realizzazione di piste forestali per l'antincendio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica.

Le provincia e le comunità montane direttamente o attraverso apposite convenzioni, provvederanno alla realizzazione degli interventi di forestazione protettiva e di sistemazione idraulico-forestale con la collaborazione dei comuni, e dei privati interessati.

La Provincia di concerto con La Regione e le Autorità di Bacino individuerà le modalità di gestione e governo dei terreni al fine di prevenire danni pubblici per perdita di stabilità, turbativa al regime delle acque, e denudazioni, promuove azioni finalizzate a migliorare l'ordinamento colturale e all'adozione pratiche agricole e forestali in funzione delle criticità di assetto idrogeologico.

Le modalità di gestione dovranno garantire la invarianza idrologico-erosiva di ogni cambio di uso del suolo proposto.

A tale scopo costituisce riferimento la tavola n. 1.1.6 Carta delle aree idrogeologicamente vulnerabili.

La politica agricola e forestale Regionale di concerto con le indicazioni delle Autorità di Bacino e della Provincia dovrà prevedere criteri di priorità nella valutazione degli interventi volti alla riduzioni delle criticità idrogeologiche individuate nell'ambito delle misure finanziarie (DOCUOP ob. 2, PSR ecc.).

E' evidente che nelle aree dove è più importante il ruolo giocato dalla copertura del suolo per l'effetto stabilizzante sui versanti e la riduzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche, si dovranno concentrare gli sforzi per l'ampliamento e il miglioramento del patrimonio forestale. E' altresì evidente che gli interventi di sistemazione idraulico forestale e di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua si dovranno concentrare in quelle aree dove maggiore è il rischio idraulico.

Art. 1.2 **Tutela delle acque**
e valorizzazione delle risorse idriche

Art. 1.2.1 **Salvaguardia del ciclo delle acque**

a. contenuti

La salvaguardia del ciclo delle acque, sia superficiali che sotterranee, si attua sia mediante la tutela degli acquiferi che racchiudono risorse idropotabili fondamentali per la provincia e di quelli che assicurano la ricarica dei sistemi termali, sia attraverso la tutela qualitativa e quantitativa dei corsi d'acqua superficiali, sui quali si concentrano le pressioni inquinanti dovute alla antropizzazione del territorio.

La tutela della qualità delle acque sotterranee rappresenta un elemento sostanziale per garantire una riserva duratura nel tempo e significativa sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Il mantenimento di una riserva di acque sotterranee permette di evitare un sovrasfruttamento delle risorse idriche superficiali e, soprattutto, consente di affrontare situazioni critiche, tenendo conto dell'elevata vulnerabilità delle risorse superficiali a periodi siccitosi.

La tutela delle risorse idriche sotterranee e' realizzabile in sede di pianificazione del territorio mediante attività di previsione e contenimento del rischio di inquinamento, nonché mediante una approfondita conoscenza delle utilizzazioni seguita da una razionalizzazione dei prelievi in funzione degli usi.

La tutela delle acque superficiali deve garantire una adeguata disponibilità della risorsa sia per fini di tipo produttivo ed agricolo (in alternativa all'uso delle risorse idriche più pregiate costituite

dalle acque sotterranee) che per la difesa della qualità ecologica degli ambienti fluviali e ripariali.

Tale ultimo aspetto qualitativo riveste grande importanza nella provincia, atteso che il sistema idrologico di superficie costituisce nell'ambito del territorio motivo di interconnessione biologica tra ambienti diversi e struttura di base per la rete ecologica del nostro territorio. In tal senso la programmazione territoriale deve garantire la tutela del patrimonio naturale costituito dagli ambienti fluviali delle forre della provincia di Viterbo, i quali costituiscono elemento naturale caratteristico e qualificante del territorio.

b. riferimenti normativi

R.D. 523/1904

R.D. 1775/1933

Legge 36/1994

D.lvo 152/1999

Legge regionale 53/1998

Legge regionale 14/1999

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 1.2.
 (Salvaguardare il ciclo delle acque _ 1.2.1.)

c. direttive e azioni di Piano

Il complesso settore che afferisce alla difesa del patrimonio idrico della Provincia ed alla gestione degli usi della risorsa acqua costituisce, allo stato attuale, un punto nevralgico nel panorama della gestione ambientale del territorio.

Se, infatti, è vero che la tutela della risorsa non rappresenta in linea generale motivi di particolare preoccupazione, a causa della elevata disponibilità della stessa e dei livelli di pressione antropica relativamente bassi, è altrettanto vero che l'aumento progressivo delle cause di pressione e soprattutto la concentrazione delle pressioni in alcuni limitati settori geografici del nostro territorio rischiano di provocare livelli di stress localmente inaccettabili.

In ogni caso, proprio la ricchezza di risorse idriche di cui dispone la Provincia deve indurre ad intraprendere azioni di salvaguardia e monitoraggio volte a prevenirne eventuali compromissioni qualitative, anche nell'ottica complessiva degli obiettivi di sviluppo turistico, ambientale ed agricolo che il presente Piano stabilisce per i nostri territori.

Nel presente Piano le problematiche relative al comparto vengono esaminate con riferimento ai sistemi delle acque superficiali e di quelle sotterranee, evidenziando per ciascuno di essi quali siano allo stato attuale le maggiori problematiche di gestione ed individuando di conseguenza gli obiettivi di pianificazione.

Obiettivo generale del presente Piano è tuttavia la progressiva integrazione delle problematiche quantitative e qualitative della gestione delle risorse idriche, effettuata anzitutto attraverso un generale censimento delle cause di pressione puntuale e diffusa sui diversi corpi idrici della Provincia.

Il Piano auspica pertanto una adeguata concertazione dei diversi enti operanti sul territorio (Provincia, ARPA, Autorità di Bacino, Comuni, Regione, Corpo Forestale dello Stato), al fine del coordinamento delle informazioni e delle azioni di rispettiva competenza, per la costituzione di una base informativa comune sul sistema acqua del territorio provinciale. In tal senso il piano auspica anzitutto una rapida conclusione delle attività di ricognizione delle utenze di acqua sotterranee da parte delle Autorità di Bacino, di concerto che gli enti territorialmente competenti, ai sensi dei piani

stralcio per la tutela delle acque sotterranee già adottati o in corso di adozione da parte delle diverse Autorità.

Sulla base delle informazioni acquisite nella fase conoscitiva dovranno essere prioritariamente adottate le misure di adeguamento delle pressioni al carico ammissibile dai corpi idrici, sia in termini quantitativi che qualitativi; per le acque sotterranee tale adeguamento consisterà essenzialmente nella rimodulazione dei prelievi in funzione delle disponibilità degli acquiferi e delle idroesigenze per attività, mentre per le acque superficiali tale attività dovrà derivare da una contestuale lettura dei dati di prelievo e di scarico, in relazione al regime idrologico ed idraulico dei corsi d'acqua.

In riferimento alla valutazione del regime idrologico dei corsi d'acqua, particolarmente in condizioni di magra, il Piano auspica l'adozione da parte delle Autorità di Bacino di adeguati strumenti per il calcolo del deflusso minimo vitale da garantire in alveo a valle di ciascuna utilizzazione, e rispetto al quale effettuare le ulteriori stime circa la sopportabilità dei carichi (lineari e concentrati) indotti dalle attività che gravano sul corso d'acqua. A tal fine, ove non disciplinato diversamente dalle competenti Autorità di Bacino, costituiscono comunque riferimento i dati relativi alle stime della portata minima di durata 7 giorni e tempo di ritorno 10 anni, elaborate per i principali corsi d'acqua della Provincia e riportate nella cartografia di riferimento del quadro conoscitivo del presente Piano.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento e la depurazione per usi potabili ed urbani, essi costituiscono oggetto di un'ampia disamina dei bisogni e di una approfondita pianificazione in sede di Piano d'Ambito territoriale ottimale (A.T.O.), che costituisce strumento di programmazione di riferimento del presente Piano in materia di gestione del ciclo dell'acqua ed al quale si fa integrale riferimento per le relative norme di attuazione.

Ad integrazione di quanto riportato nel Piano d'Ambito, il presente Piano auspica particolare attenzione, in sede di programmazione edilizia del territorio, alle problematiche connesse con l'approvvigionamento idrico e la depurazione a servizio dei nuovi insediamenti urbani ed industriali.

Gli Strumenti Urbanistici comunali dovranno garantire, prioritariamente, un idoneo sistema di approvvigionamento idrico pubblico e di collettamento e depurazione delle acque reflue, evitando comunque la frammentazione dei sistemi di approvvigionamento e depurazione.

La tutela delle acque sotterranee

Il presente Piano mira al miglioramento della gestione delle risorse idriche sotterranee. Il primo necessario adempimento è quello di attuare un censimento dettagliato delle utenze, cominciando da quelle note all'Amministrazione, ovvero quelle per le quali è presente una denuncia di pozzo trasmessa ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 12/07/1993 n° 275 (oppure ai sensi dell'art. 103 del R.D. 1775/33 per pozzi scavati dopo il 21/08/1999), e/o una richiesta di concessione di derivazione d'acqua. La L.R. n° 30/2000 consente ai possessori di pozzi utilizzati da prima del 10/08/1999 (e denunciati prima del 30/06/2003), di utilizzare liberamente l'acqua del pozzo fino al 2010. La Provincia, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. procede ad un atto ricognitivo delle utenze aderenti a tale Legge. In quest'ottica la Provincia ritiene essenziale procedere quanto prima ad un riordino dello stato conoscitivo delle utenze, così da avere un quadro esaustivo degli utenti aventi diritto. E' evidente che tale processo potrà essere portato completato solo al termine dell'atto ricognitivo sopra richiamato.

La ricognizione delle utenze comporta anche la verifica dell'attendibilità dei dati contenuti nelle denunce e nelle vecchie concessioni; andranno privilegiati sistemi di rappresentazione

cartografica mediante l'utilizzo di programmi tipo GIS: unitamente ad un sistema unitario di codifica-classificazione dei corsi d'acqua, tale georeferenziazione fornirà uno strumento indispensabile, non solo per l'individuazione ed una rapida contestualizzazione territoriale delle utenze esistenti, ma anche come punto di partenza per ogni processo di futura pianificazione gestionale.

Il PTPG recepisce le "Misure di Salvaguardia degli acquiferi vulcanici" dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e dell'Autorità di Bacino Nazionale del fiume Tevere, già approvate o in corso di approvazione. (Tav. **1.2.1** Vulnerabilità degli acquiferi vulcanici ai prelievi)

In particolare la Provincia recepisce la suddivisione di parte del territorio provinciale secondo i bacini idrogeologici (8, 9, 10, 14, 15 e 17) individuati all'Art.5 comma 1 delle citate m.d.s. come delimitati nelle Tav. 1 e 2 allegate alle m.d.s. stesse, nonché l'individuazione delle aree critiche e le aree di attenzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5.

Nelle aree critiche e di attenzione potranno essere adottati i provvedimenti cautelativi previsti dal comma 5 dell'art. 7 delle misure di salvaguardia, ivi compreso la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee e del rilascio dei provvedimenti o riconoscimenti di nuova concessione.

A norma del comma 4 dell'art. 7 delle misure di salvaguardia, il censimento di tutte le utenze, sarà condotto prioritariamente nelle aree critiche e nelle aree di attenzione, con finalità di verificare le opere di captazione esistenti ed i volumi annualmente prelevati. Il censimento riguarderà non solamente le utenze note all'Amm.ne, riordinate nel modo sopra richiamato, ma anche quelle sconosciute ma presumibilmente esercitate su porzioni di territorio in cui i bilanci idrici eseguiti, appaiono contrastare con la stima delle idroesigenze dell'area di studio.

Dovrà seguire una efficace azione di controllo, da intraprendere promuovendo azioni congiunte con altri Enti ed Autorità di

Vigilanza preposti (es. Corpo Forestale dello Stato, Vigili Urbani etc.).

Una volta che sia stata raggiunta una esauriente conoscenza dei prelievi sotterranei esistenti sul territorio provinciale (in particolare sulle porzioni di territorio ricadenti nei bacini idrogeologici sopra richiamati e specialmente all'interno delle aree critiche) l'esecuzione di bilanci idrici aggiornati (da eseguire di concerto con le Autorità di Bacino e secondo i criteri indicati nell'allegato A delle citate misure di salvaguardia) consentirà di valutare la disponibilità della risorsa idrica in relazione alle effettive richieste, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia degli acquiferi che sono (a norma dei criteri di riferimento indicati nel citato All. A):

1. mantenimento del deflusso di base attuale dell'acquifero e/o recupero di almeno il 25% del deflusso naturale, nelle situazioni più compromesse;
2. tutela delle captazioni di acque sotterranee riservate per gli usi idropotabili. (Tav. **1.2.2** Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile_ della regione Lazio)

Sulla base di tali verifiche potranno essere adottati tutti i provvedimenti cautelativi ritenuti necessari, inclusa la rimodulazione delle concessioni e/o la chiusura delle captazioni che non potranno essere autorizzate in fase di revisione.

Primaria attività della Provincia deve essere quella dell'incentivazione del risparmio idrico e della lotta agli sprechi.

Tale attività potrà concretizzarsi nelle seguenti azioni:

1. installazione di contatori volumetrici e misuratori di portata;
2. accentuazione dei controlli delle utenze in atto (per la verifica della rispondenza tra quantitativi concessi e quantitativi effettivamente prelevati);
3. incentivazione di tecniche di irrigazione tendenti al risparmio idrico e sensibilizzazione degli operatori del settore sull'utilizzo dei soli quantitativi strettamente necessari

La provincia inoltre recepisce i criteri preferenziali indicati nelle misure di salvaguardia per il rilascio delle concessioni, quali:

- ove possibile l'uso idropotabile dello stabilimento deve essere garantito dall'acquedotto pubblico; ove non presente la rete di acquedotto, il prelievo da falda per uso idropotabile è individuato in ragione di 100mc/anno/addetto (per uso industriale);
- il raffreddamento dei macchinari deve prevedere l'uso esclusivo per la ricarica di impianti di raffreddamento a circuito chiuso (per uso industriale);
- nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni al prelievo sono prioritarie le attività che dimostrano di gestire i processi produttivi secondo i principi di risparmio idrico (per uso industriale);

In considerazione del punto 3 sopra indicato è auspicabile l'acquisizione di ulteriori conoscenze in merito alle esigenze irrigue delle particolari colture praticate sul territorio provinciale, ovvero sui quantitativi irrigui specifici in relazione all'uso del suolo. In questo contesto la Provincia potrà farsi promotrice di studi e di verifiche sperimentali da eseguire preferibilmente in collaborazione con Enti Universitari.

In ragione della accresciuta vulnerabilità degli acquiferi, parallelamente all'aumento della richiesta idrica proveniente dai settori produttivi del territorio, la Provincia auspica una revisione della normativa specifica di settore al fine di ridurre i tempi massimi di durata delle concessioni di piccola derivazione (attualmente fissati in trenta anni ed addirittura quaranta anni per uso irriguo).

Una riforma normativa è inoltre auspicabile al fine di semplificare l'iter istruttorio previsto per il rilascio delle concessioni.

La Provincia recepisce le indicazioni contenute nell'All. C delle misure di salvaguardia sopra citate, relativamente alla documentazione da chiedere in fase di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, nonché le linee guida per la costruzione dei pozzi. Si auspica altresì che le stesse linee guida vengano recepite

dai comuni nell'ambito delle istruttorie di autorizzazione alla escavazione dei pozzi ad uso domestico.

In particolare gli Strumenti Urbanistici dei Comuni prevedono che nelle aree ad alta vulnerabilità debba essere evitato l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, ad es.: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, etc.

Le fognature devono essere alloggiare in manufatti impermeabili. Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato.

Nelle aree in classe di alta vulnerabilità gli Strumenti Urbanistici dei Comuni, per quanto di competenza, dispongono affinché:

- a) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolamento intensivo e all'allevamento formino oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondi, la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
- b) l'acqua di falda sia sottoposta a controlli periodici per verificare la compatibilità dell'uso attuale dei presidi sanitari con la qualità dell'acqua di sottosuolo.

La tutela della qualità delle acque attinte per il consumo umano pubblico, si attua attraverso l'immediata applicazione delle norme di cui all'art 21 del D. Lgs 152/99 e smi, relativamente alle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (dieci metri di raggio dal punto di captazione) e zone di rispetto (aree di raggio di 200 metri di raggio, se non diversamente perimetrate dalla Regione), nonché alle zone di protezione (all'interno dei bacini imbriferi e delle

aree di ricarica della falda). (**Tav. 1.2.2** Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile_ della regione Lazio)

I comuni nella redazione e adeguamento dei PUCG dovranno tenere conto delle misure di salvaguardia previste per le aree di protezione delle captazioni e non potranno prevedere attività non consentite ed inoltre, nel caso sia necessario dovranno essere predisposti piani di recupero.

La zona di tutela assoluta deve avere un'estensione almeno di 10 m di raggio e deve essere adibita esclusivamente ad opera di presa e ad infrastrutture di servizio; deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e per le captazioni nei centri abitati l'estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa motivata valutazione circa l'assenza di rischi e/o con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione.

Nella individuazione delle zone di rispetto ristrette e allargate gli Strumenti Urbanistici dei Comuni sottopongono a specifica verifica le condizioni di vulnerabilità del corpo idrico.

La tutela delle acque superficiali

Attualmente la tutela delle acque superficiali si confronta con l'evoluzione del quadro normativo relativo alla tutela delle risorse idriche, che prevede un approccio del tutto nuovo: dal controllo puntuale allo scarico di parametri chimico-fisici", al mantenimento e all'incremento della capacità autodepurativa naturale di un corso d'acqua, attraverso la tutela integrata dei corpi idrici in quantità e qualità.

Le norme di riferimento che hanno in qualche modo stravolto l'approccio normativo precedente sono del Decreto legislativo 152/99 sulla tutela delle acque (e sue modificazioni-D.Lgs. 258/2000), che recepisce la direttiva nitrati (91/676/CEE) e la

direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), e la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Queste norme prevedono una attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il punto di riferimento per la valutazione dello *Stato ecologico dei corsi d'acqua*, inteso come l'insieme delle informazioni provenienti da tutti i comparti ambientali che Decreto legislativo 152/99 compongono l'ecosistema fiume: quello biotico e quello abiotico.

L'insieme dei dati raccolti permetterà una prima classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici e l'individuazione delle pressioni e degli impatti da essi subiti. Inoltre viene definito un obiettivo specifico: il raggiungimento di uno stato *ecologico* buono entro il 2016.

I *principali motivi di pressioni sui corpi idrici superficiali* sono le emissioni in gli scarichi puntuali e diffusi, sono prodotti dai settori agro-zootecnico, industriale, civile e turistico. I principali inquinanti derivati dagli insediamenti civili sono le sostanze organiche biodegradabili, il settore agro-zootecnico produce inquinamento da nutrienti, fertilizzanti e fitosanitari, mentre l'industria genera quello da sostanze organiche alogenate e da metalli pesanti.

L'individuazione delle fonti di emissione, azione preliminare a qualunque opera pianificatoria di controllo e recupero della qualità delle acque, passa attraverso il catasto degli scarichi. Se questo approccio è valido per le emissioni puntuali, per quelle diffuse, la carenza di informazioni è in parte compensata da approcci modellistici basati sugli usi dei prodotti che determinano l'inquinamento (usi fertilizzanti e pesticidi) o sulla stima di indici quali le carenze depurative per l'inquinamento da sostanze organiche biodegradabili.

Un altro fattore importante per la tutela delle acque superficiali è la valutazione delle portate in alveo e quindi la tutela quantitativa: infatti la scarsità d'acqua in un corso d'acqua non solo provoca un impatto diretto alla comunità biotica, ma provoca anche la concentrazione degli inquinanti potenziandone l'effetto tossico e alterando in modo irreversibile i fenomeni naturali dell'autodepurazione, che provvedono alla degradazione delle sostanze inquinanti disciolte in acqua.

A tale proposito, è auspicabile nella Provincia di Viterbo, prendere come riferimento per quanto riguarda la valutazione del deflusso minimo di acque che deve essere presente in alveo. Per stabilire questo parametro si considera l'unica elaborazione disponibile allo stato attuale che è quella effettuata dalla Autorità dei Bacini Regionali nell'ambito degli studi di settore e terminata con la elaborazione dello studio "ST9 - DISPONIBILITÀ IDRICHE SUPERFICIALI E MINIMI VITALI"; tale studio ha definito per alcune sezioni ubicate nei bacini dei principali corsi d'acqua della provincia (Marta, Mignone, Arrone,) la funzione statistica che descrive la variazione della portata di assegnata durata per prefissato tempo di ritorno. Tale funzione, stimata per durata di 7 giorni e tempo di ritorno 10 anni permette di calcolare il valore della portata minima di durata 7 giorni che si verifica con tempo di ritorno decennale in ciascun corso d'acqua; tale portata, denominata $Q_{7,10}$, costituisce il parametro di base per una possibile stima del Deflusso Minimo Vitale con criteri idrologici e, opportunamente graficizzata, permette una valutazione di massima delle disponibilità idriche dei principali corsi d'acqua della Provincia. E' noto che stime di questo tipo, basate su criteri esclusivamente idrologici, non sono idonee a rappresentare esaurientemente i meccanismi biologici che permettono la sopravvivenza di una ampia comunità biotica nel corso d'acqua; è opportuno quindi che le valutazioni idrologiche siano integrate da analoghe valutazioni di tipo biologico, quali quelle rappresentate dall'Indice Biologico Estesio, introdotto

nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 152/99: in questa direzione si sta oggi muovendo la provincia (anche mediante l'istituzione del corso nazionale di formazione per operatori IBE), di concerto con l'ARPA Lazio (che gestisce la rete provinciale di rilevamento dell'Indice Biologico Esteso) e con la Regione Lazio. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze la stima del $Q_{7,10}$ rappresenta un utile strumento di valutazione di massima delle portate minime in alveo e soprattutto un criterio di massima per valutare la congruità dei prelievi con la risorsa disponibile.

Per quanto concerne la tutela quantitativa della risorsa idrica, si auspica di avviare un censimento di tutte le concessioni presenti, al fine di individuare quali siano i bacini idrografici che maggiormente subiscono questo tipo di pressione (apportata in maggior misura dal comparto agricolo), verificando contestualmente anche dell'utilizzo dell'acqua, le modalità di prelievo e i tempi di attingimento.

Regolamentare i prelievi delle acque permetterà inoltre di preservare il più possibile la quantità di acqua che deve obbligatoriamente in alveo (Deflusso Minimo Vitale), evitando che i corpi idrici si trovino a sostenere un carico inquinante eccessivo dovuto alla scarsa diluizione degli stessi e soprattutto a limitare il più possibile i conflitti tra gli utenti dovuti alla scarsità di acqua.

A tal proposito, e secondo quanto definito dalla legislazione corrente, si auspica la validazione del catasto scarichi provinciale al fine di valutare il carico effettivo di inquinanti che vengono immessi sui corpi idrici superficiali.

Tale azione permetterà agli uffici preposti di valutare l'opportunità o meno di concedere nuove autorizzazioni allo scarico nei tratti di fiume già compromessi, valutando al meglio quali siano i tratti di fiume più a rischio e quali siano da tutelare.

Inoltre nell'ambito di questa operazione i dati informatizzati del database saranno utilizzati per facilitare le attività di controllo e di revisione delle autorizzazioni in atto.

Inoltre, si auspica, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 152/99 sulla tutela delle acque, e nell'ambito delle competenze definite dall'art. 106 della L.R. 14/99, che i dati forniti dall'organo tecnico vengano posti a base per definire linee guida provinciali di gestione qualitativa della risorsa idrica, al fine della valutazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua e del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

A questo scopo si auspica inoltre l'applicazione di due ulteriori metodologie, previste dal citato Decreto 152/99, per verificare qualità delle acque e la funzionalità fluviale intesa come capacità di resistere agli stress e di recupero dopo un evento inquinante da parte di una determinata porzione di corso d'acqua.

Si auspica quindi l'applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) su tutti i corsi d'acqua principali, anche nell'ottica di utilizzare questo indice come strumento di indirizzo per la gestione dei corsi d'acqua e di pianificazione urbanistica e territoriale, così come avviene già in altre province in Italia.

Per il PTPG costituisce infatti riferimento, la cartografia che scaturirà dall'applicazione su larga scala dell'I.F.F., attraverso la quale saranno definite tre tipologie di fascia riparia, in base alla capacità di svolgere una efficace azione filtro rispetto il ruscellamento superficiale degli inquinanti e a provvedere ad una efficace azione di autodepurazione. Inoltre tale caratterizzazione permetterà di definire quali siano quelle aree meritevoli di azioni di ripristino ambientale secondo questo schema:

- fascia riparia di "adeguata qualità ecologica" costituita da formazioni arboree ed arbustive riparie ben consolidate, che dev'essere protetta e correttamente mantenuta. Questa zona, interposta tra il sistema fluviale e il territorio circostante, svolge la funzione eco-tampone intercettando e depurando i nutrienti e gli inquinanti dilavati dal territorio, prima che giungano al fiume. Inoltre garantisce la presenza di un corridoio fluviale per il mantenimento dei flussi biologici da monte a valle e viceversa;

- fascia fluviale “ecologicamente alterata ma con possibilità di rinaturazione” situata in zone scarsamente urbanizzate, agricole, pascolive o incolti. Il ripristino di queste fasce consiste nel creare una zona adiacente al fiume larga trenta metri, a partire dalla riva, costituita di vegetazione arborea ed arbustiva di tipo ripario (es. salici, ontani), in grado di garantire la funzione di ecotampone e di corridoio fluviale. Le strutture edificate o infrastrutture viarie già esistenti all'interno di questa fascia esulano dalle considerazioni precedenti, ma sarà compito delle Autorità competenti del ripristino fare in modo che non ci siano ulteriori aumenti edificatori che potrebbero sminuire le funzioni della fascia riparia;
- fascia “intensamente urbanizzata” alterata all'interno di zone ad urbanizzazione matura, dove gli interventi di rinaturazione, se non possono riguardare parti della fascia esterna possono limitarsi agli argini dell'alveo e all'alveo stesso, mediante progetti di riqualificazione del letto fluviale atti ad aumentare la morfodiversità ambientale e la conseguente diversificazione delle nicchie ecologiche, nonché migliorare la ritenzione della sostanza organica grossolana, a tutto vantaggio della biodiversità e del processo ecofunzionale, sempre nel rispetto della sicurezza idraulica.

Tale caratterizzazione costituisce riferimento, per il PTPG, circa la gestione delle fasce riparie.

In ogni caso, nel più generale ambito della tutela dei corsi d'acqua dall'inquinamento diffuso e per incrementare il potere autodepurante degli stessi (una fascia di vegetazione dalle dimensioni di 330 X 30 m, ha il potere depurante pari a un depuratore di **2-3000** abitanti equivalenti), il PTPG indica ai comuni una generale ricostituzione della fascia riparia con specie autoctone e tipiche degli ambienti ripari. Questa azione sarà svolta anche attraverso l'uso di incentivi economici per stimolare gli agricoltori a recuperare e preservare questo importante ambiente naturale.

E' auspicio del PTPG l'applicazione dell'I.B.E. (Indice Biotico Esteso) che permetterà di caratterizzare la qualità dei corsi d'acqua della provincia che non rientrano nel piano di monitoraggio dell'ARPA, e permetterà inoltre di verificare l'impatto degli scarichi sui corpi idrici superficiali, anche in relazione alle concessioni di derivazione assentite (che incidono direttamente sulla portata).

Al fine di provvedere ad una corretta gestione della risorsa e del contenimento dell'inquinamento, per quelle fonti di inquinamento difficilmente controllabili e per le quali non esistono dei catasti ben caratterizzati, è auspicabile avviare, secondo quanto previsto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l'applicazione su tutto il territorio provinciale di strumenti di analisi di tipo GIS, che permetteranno di orientare le scelte degli uffici circa la pianificazione delle attività di rilascio di autorizzazioni di derivazione superficiale, allo scarico, e definire quali siano le aree che maggiormente necessitano di interventi di recupero. Lo strumento di analisi territoriale e di pianificazione da adottare è un modello matematico chiamato Indice di Inquinamento Diffuso Potenziale (I.D.P.). Questo strumento permetterà di valutare quali aree del territorio provinciale siano a maggior rischio potenziale di inquinamento diffuso e quali siano gli interventi necessari a contenere questo tipo di inquinamento e quali siano le misure da adottare al fine di predisporre gli opportuni piani per il recupero delle aree degradate. L'evoluzione ulteriore dell'I.D.P. permetterà inoltre di valutare l'impatto di altre attività antropiche che generano pressioni sui corpi idrici superficiali, quali derivazioni superficiali, scarichi puntiformi e sbarramenti o altre opere di regimazione delle acque.

Allorquando l'I.D.P. sarà validato e applicabile sulla realtà territoriale della Provincia di Viterbo, comprese le successive evoluzioni, questo strumento costituirà riferimento per il PTPG. A quel punto, tale metodologia sarà fatta propria dagli uffici che, nell'ambito dell'istruzione delle pratiche autorizzative, dovranno

necessariamente applicarlo al fine di valutare direttamente quali siano gli effetti sul comparto acquatico delle decisioni prese (es. il rilascio di un'autorizzazione allo scarico, o il diniego alla stessa per un eccessivo carico di inquinanti in uno specifico tratto di corso d'acqua).

Al fine di razionalizzare la gestione dei reflui di tipo civile provenienti dagli insediamenti urbani, il PTPG auspica di operare secondo una duplice linea d'azione. Da un lato indica la costituzione di un fondo dedicato per l'adeguamento tecnologico ed il miglioramento delle infrastrutture dei depuratori civili. Il PTPG auspica che tale fondo sia costituito dalla Regione Lazio attraverso i proventi provenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate ai comuni inadempienti rispetto a quanto definito dal Decreto legislativo 152/99. Questi contributi dovrebbero essere obbligatoriamente utilizzati allo scopo di migliorare la funzionalità degli impianti, analogamente a quanto già avviene nel campo del vincolo idrogeologico, dove esiste la possibilità di accantonare fondi per la difesa del soprasuolo.

L'altra linea d'azione concernente gli scarichi civili è quella di sviluppare e incrementare la diffusione degli impianti di fitodepurazione. Il PTPG indica di adottare un metodo di analisi preliminare del territorio provinciale, basato sulla fattibilità degli impianti nelle diverse aree, sulla base di caratteristiche di tipo ambientale (temperatura, esposizione, pendenza, ecc...) e di tipo tecnico-economico (valutazione dei costi di realizzazione e di gestione, presenza di infrastrutture di supporto, ecc...). Dall'applicazione di questa metodologia è stata effettuata una zonizzazione del territorio provinciale che prevede aree ad alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa fattibilità. Il PTPG prevede di sviluppare quindi, tali tipologie di impianti per quei nuclei abitativi che possiedono le caratteristiche idonee (numero limitato di abitanti equivalenti) e per i quali sarebbe economicamente svantaggiosa l'applicazione di sistemi di depurazione tradizionali o il collegamento alle reti fognarie già esistenti.

Per il PTPG costituisce riferimento la cartografia delle aree di fattibilità realizzata attraverso la metodologia sopra indicata.

Art. 1.2.2 Tutela e salvaguardia di particolari ambienti fluviali.

a contenuti

Costituisce parte integrante del PTPG il *Piano Provinciale per il Risanamento delle Forre* realizzato nell'ambito dei Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese.

Le forre sono degli ambienti si originano dall'enorme forza erosiva dei fiumi nei relativamente recenti periodi successivi alle glaciazioni. L'attività vulcanica infatti aveva ricoperto il suolo di prodotti piroclastici e lave che, percorse e solcate da numerosi corsi d'acqua hanno cominciato a erodersi in modo caratteristico, cioè con profondi valloni con pareti molto alte e ripide. La relativa "giovinezza" di questi canali è segnalata proprio dal fatto che le forze erosive non sono riuscite ancora ad "addolcire" questi pendii che sono ancora stretti e alti così come sono stati scavati centinaia di migliaia di anni fa.

Dal punto di vista ecologico, questi ambienti sono quindi unici, infatti la forra rappresenta un ambiente del tutto peculiare da tutti i punti di vista.

Come ecosistema, questa rappresenta un ambito territoriale fisicamente isolato dal contesto che lo circonda, le strette pareti infatti non permettono una libera circolazione di un gran numero di organismi, come la fauna dei grandi vertebrati o quelle specie vegetali che hanno bisogno di una buona quantità di suolo per attecchire. Quindi la forra presenta un popolamento animale e vegetale del tutto caratteristico rispetto al contesto che la circonda.

b riferimenti normativi

L.R. 10/2001

c direttive e azioni di piano

Il Piano prevede la esplicita possibilità di recupero a fini turistico-ricreativi di questi particolari ambienti, verificando la eventuale possibilità di creazione di opportunità di sviluppo occupazionale legate alla gestione ambientale e turistica degli ambienti recuperati.

L'art. 153 della L.R. 10/2001, inerente i Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese, stabilisce ai commi 1 e 2 che la regione promuove l'attuazione di progetti per consentire il recupero ambientale, attraverso l'attribuzione di finanziamenti per progetti elaborati al fine di:

- procedere all'esecuzione di interventi urgenti di recupero idrogeologico, di bonifica igienico-sanitaria ed ambientale;
- redigere studi e progetti per il recupero ambientale e paesistico del sistema delle forre della provincia di Viterbo;
- promuoverne la valorizzazione ai fini turistici e produttivi.

Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito all'art. 153 della L.R. 10/2001 è necessario inoltre procedere alla preventiva pianificazione degli interventi di risanamento, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, garantendo altresì l'effettuazione della necessaria analisi preliminare, comprendente il censimento e la caratterizzazione ambientale del sistema delle forre della provincia di Viterbo.

Art. 1.2.3 Tutela e valorizzazione dei bacini termali.***a. contenuti***

Il territorio provinciale risulta essere, dal punto di vista geomorfologico, caratterizzato da formazioni di origine vulcanica accompagnate da manifestazioni secondarie.

La presenza di sorgenti di acque termali costituisce un elemento naturalistico particolarmente pregiato e fragile, tipico della provincia di Viterbo.

La tutela di questi elementi naturali avviene attraverso la tutela degli acquiferi che ne assicurano la ricarica idrica mentre la valorizzazione consiste nel proteggere i siti dove insistono le sorgenti in oggetto. Data la peculiarità del territorio provinciale la valorizzazione dei bacini termali può anche integrarsi, quando se ne verifica la compresenza, con la riqualificazione di aree archeologiche. Questo connubio ha la finalità di promuovere e sviluppare un'utenza di tipo turistico-termale.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 2.4. (Proteggere gli ambiti di rilevante e specifico interesse ambientale _ 2.4.2.)

c. direttive e azioni di Piano

Individuazione degli ambiti termali all'interno dei corrispettivi bacini, in cui tutelare le acque ed i manufatti archeologici a cui sono associati.

La riqualificazione ambientale e lo sviluppo economico delle risorse va inquadrato nel contesto del sistema ambientale integrato.

Regime di tutela delle sorgenti e delle falde termali simile a quello delle aree naturali protette.

Seguendo le indicazioni dello schema di QRT la provincia individua delle aree termali principali e propone in esse, forme integrate di tutela e valorizzazione, attraverso l'eventuale indicazione di istituti. (Tav. **1.2.3**)

Area termale di Viterbo: Creazione di un parco archeologico - termale che include tutte le sorgenti idrotermali ed una notevole quantità di resti archeologici. E' prevista la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabilimenti termali.

La strategia e gli obiettivi del parco archeologico-termale (Tavola **6.2.1**) prevedono il riequilibrio territoriale, l'arresto dei fattori degradanti, il restauro ambientale, lo sviluppo e valorizzazione delle attività socio economiche, la fruizione del tempo libero, la tutela del paesaggio e delle risorse.

Area termale di Canino: Realizzazione delle Terme di di Musignano (Intervento inserito nel P.R.U.S.S.T. "Patrimonio di S.Pietro in Tuscia ovvero Il Territorio degli Etruschi").

Area termale di Orte: Potenziamento del complesso ricettivo turistico (Intervento inserito nel P.R.U.S.S.T. "Patrimonio di S.Pietro in Tuscia ovvero Il Territorio degli Etruschi").

Art. 1.3 **Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale**

a. Contenuti

Si definisce bosco qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie indicate negli allegati A1, A2 e A3 della L.R. 39/2002, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; comprende:

- 1) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
- 2) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
- 3) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
- 4) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
- 5) i vivai forestali interni ai boschi.

In base ai dati ISTAT del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000, I boschi della provincia di Viterbo investono un'area di 56.155 ha.

Considerato però che ai sensi della normativa regionale (L.R. Lazio 39/02) anche i castagneti da frutto sono classificati

come boschi, la superficie boscata passa a 58.934 ettari, cosicché l'indice di boscosità provinciale ammonta al 16,3% dell'intero territorio. Da confronto di questi dati con quelli del 4° censimento (1990) si può osservare una contrazione della superficie boschiva di appena il 2% contro il 16% del dato regionale.

Tav. 1 - Superficie territoriale della provincia di Viterbo per destinazione d'uso (dati in ettari)

Superficie agraria e forestale

Seminativi	Coltivazioni legnose agrarie	Prati permanenti e pascoli	Boschi	Altra superficie	Totale	Sup. territoriale
147.412	39.234	21.013	58.934	14.476	281.070	361.212

Fonte: nostra elaborazione dati ISTAT, 2002

Attraverso la digitalizzazione delle foto aeree del volo Italia 2000 in scala 1:10.000 è stata ottenuta la carta delle aree provinciali boscate. L'elaborazione dei dati così ottenuti ha permesso di stimare la superficie provinciale dei boschi misurata mediante fotointerpretazione in 78.590 ettari (il 33% in più della superficie indicata dal censimento Istat). Questo dato porta l'indice di boscosità provinciale al 21,6%.

Le funzioni della Provincia di Viterbo in materia forestale, sono relative alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari ed hanno carattere tecnico amministrativo.

La Provincia di Viterbo:

_Può fornire collaborazione ai comuni, mediante le forme associative previste dal D. Lgs. n. 267/2000;

_Deve predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 della L.R. del Lazio n. 39/2002 relativamente al demanio forestale regionale assegnatogli.

_Partecipa alle conferenze di servizi finalizzate all'approvazione di progetti di miglioramento boschivo che consentano lo svincolo dei fondi accantonati dagli enti pubblici per miglorie boschive.

La Provincia, ovvero gli enti gestori delle aree naturali protette per i territori ricadenti all'interno di esse adotta un apposito piano per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi.

Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesitica dei boschi produttivi, indica annualmente la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale (art. 27 della L.R. del Lazio n. 39/2002).

Al fine di garantire la tutela idrogeologica dei territori montani e la difesa del suolo, descrive in apposito "Elenco dei boschi in situazioni speciali" tutti i boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza soggetti a caduta massi; questo elenco viene aggiornato ogni 3 anni e notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati.

Approva i progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva predisposti dai proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi pubblici.

Rilascia le autorizzazioni (previste dalla L. n. 987/31 e dal R.D. n. 1700/33) per l'esercizio dell'attività vivaistica forestale, la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purché relativi a specie di cui agli allegati A1 ed A2 della LR 39/02. Il ciclo produttivo del materiale di propagazione è sottoposto a controllo e

monitoraggio da parte della Provincia e, ai sensi della normativa vigente, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale.

b. riferimenti normativi

_ R.D. n. 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

_ R.D. n. 1126/1926 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/23);

_ D.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

_ L.R. del Lazio n. 53/1998 (Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della L. n. 183/89);

_ L.R. del Lazio n. 4/1999 (Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al R.D. n. 3267/23) fino alla data di esecutività del regolamento forestale di cui all'art. 36 della L.R. del Lazio n. 39/2002;

_ D.G.R. del Lazio n. 3107/1999 (Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate con la L.R. del Lazio n. 4/99)

_ L.R. del Lazio n. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

_ L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

_ D. Lgs. n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. n. 57/2001);

_ L.R. del Lazio n. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

_ D.P.R. n. 120/2003 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

_ D. Lgs. n. 386/2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

_ Delibera del Consiglio della Provincia di Viterbo n. 38 del 25/05/04 che approva le Linee guida per la gestione dei tagli colturali e delle utilizzazioni boschive

c. indicazioni, prescrizioni di Piano

La Provincia di Viterbo riconosce il bosco (Tavola **1.3.2**) come bene di rilevante interesse per la collettività e, in linea con gli orientamenti e le strategie previsti dalla politica ambientale e forestale

internazionale e dell'Unione Europea, così come sono stati recepiti dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione.

Scopo della politica forestale provinciale, con tutte le attività ad essa connesse, è la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, intesa come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, economici, protettivi, sociali e ricreativi. Tale valorizzazione viene attuata attraverso la promozione di forme di gestione delle risorse boschive che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi; pertanto le stesse vengono assimilate, agli effetti di legge, a tagli colturali.

La Provincia di Viterbo, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate come previsto nelle Linee Guida per la gestione dei tagli colturali e delle utilizzazioni boschive, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema e perseguendo in particolare i seguenti obiettivi generali:

- la tutela idrogeologica dei territori montani e la difesa del suolo;
- la tutela del paesaggio e della tutela della biodiversità;
- lo sviluppo delle aree montane ai sensi della L. n. 97/94 ;
- la tutela delle aree di rilevante valore ambientale quali le Aree Naturali Protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone a Protezione Speciale
- ZPS, ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. del Lazio n. 29/97, della Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 79/409/CEE, della D.G.R. n. 2146 del 21/03/1996 come regolamentate dal D.P.R. n.

357/97 (così come modificato dal D.P.R. n. 120/03,;

- la promozione dell'economia forestale ai sensi del D. Lgs. n. 227/2001;
- la tutela degli ecosistemi dagli incendi, ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale provinciale;
- la pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale provinciale;
- la promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale;
- il miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d'uso delle risorse forestali;
- l'accrescimento della disponibilità della massa legnosa ed il miglioramento delle sue caratteristiche tecnologiche (boschi a prevalente funzione produttiva);
- la conoscenza sistematica dell'assetto forestale e delle attività connesse tramite catalogazione di dati, monitoraggio e ricerche;
- la formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.

Inoltre il PTPG fissa i seguenti obiettivi di rilevanza strategica per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio boschivo provinciale:

- Promuovere le potenzialità economiche e produttive della filiera foresta-legno-energia per

valorizzare le produzioni dei boschi provinciali di querce, castagno, conifere, faggio e sughera attraverso la ricerca scientifica in collaborazione con l'Università della Tuscia, e lo sviluppo dei settori per:

1. adottare forme di gestione forestale associata;
2. promuovere la certificazione forestale;
3. valorizzare le produzioni forestali locali per l'ottenimento di materiali pregiati da opera, per l'industria del mobile e degli arredi da esterno,
4. valorizzare e promuovere i prodotti della sughera;
5. sviluppare le piccole industrie e le attività artigianali di trasformazione delle produzioni forestali;
6. adottare e trasferire in modo sostenibile la tecnologia per l'uso delle biomasse forestali per fini energetici; impianti di cogenerazione di piccole dimensioni potranno essere realizzati in distretti vocati quali le aree rurali, dimensionandoli ed ubicandoli in relazione alle potenzialità produttive del bacino. In questo modo sarà possibile produrre energia elettrica pregiata e, col cascame termico, riscaldare edifici in piccoli e medi centri urbani; ciò permette contemporaneamente di ottenere la riduzione delle emissioni di CO₂ e limitare i fattori responsabili del rischio di incendio boschivo asportando gli scarti dei cantieri forestali.

- Promuovere la rinnovazione delle fustaie di conifere provenienti da rimboschimenti realizzati su vaste aree mediante l'inserimento di latifoglie autoctone quali cerro, roverella, leccio, castagno ecc. per naturalizzare.
- Promuovere azioni con finalità di antincendio boschivo quali; la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie; ripulitura dal materiale combustibile nel sottobosco delle fasce boscate confinanti con strade e via di transito; graduale avviamento ad altofusto delle fasce boscate lungo le strade per una profondità di m 10; l'organizzazione del servizio antincendio boschivo,
- Promuovere una gestione forestale che migliori le funzioni di tutela idrogeologica e di difesa del suolo assolate dalle foreste, individuando puntualmente i boschi in situazioni speciali situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza soggetti a caduta massi e promovendo la realizzazione negli interventi culturali di tagliate accorpate di estensione inferiore a 30 ettari; Promuovere i prodotti non forestali del bosco quali: l'attività di raccolta dei funghi, le funzioni ricreative e sociali, l'attività turistica.

1.4 **Conservazione, potenziamento e valorizzazione delle aree di particolare interesse naturalistico**

Art. 1.4.1 **Valorizzazione delle aree naturali protette e di altre aree di particolare interesse naturalistico**

a Contenuti

La conservazione degli habitat di particolare interesse naturalistico e ambientale è un elemento essenziale per la realizzazione di un modello territoriale sostenibile.

I territori nei quali siano presenti i valori le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, soprattutto se vulnerabili, dovrebbero essere sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, della biodiversità, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Queste strategie nella realtà vengono attuate attraverso il sistema regionale delle Aree Naturali Protette del Lazio e la Rete Natura 2000 dei Siti di importanza Comunitaria proposti (pSIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il sistema delle ANP è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- 1) *Parchi Naturali*: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico ed ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- 2) *Riserve Naturali*: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche;
- 3) *Monumenti Naturali*: si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico nonché ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di aspetti paesaggistici rurali e da attività agricole tradizionali.

Con la legge istitutiva della singola area protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza

amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

- 4) Si possono inoltre considerare tra le aree protette, le *Oasi di Protezione* previste dal piano faunistico-venatorio, individuate ai sensi della LR 17/95, in quanto aree destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favore dell'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, e alla promozione della ricerca faunistica.

La tavola n. 1.4.1 rappresenta la dislocazione di questi istituti nel territorio della provincia di Viterbo (in tutto 11 aree protette per una superficie complessiva di circa 12.600 ettari) oltre che delle aree di cui allo Schema Regionale dei Parchi di cui alla DGR n. 11746/93. Quest'ultimo schema prevede una serie di macro aree che, per la loro valenza ambientale, sono suscettibili a essere sottoposte a qualche forma di protezione. In particolare sono individuate aree di interesse interregionale e regionale (Comprensorio dell'Alta Tuscia, della Valle del Tevere, dei Monti della Tolfa) e aree di interesse Provinciale (Comprensorio Costiero, del Lago di Bolsena, dei Calanchi, dei Monti Cimini e del Lago di Vico).

AREA PROTETTA ISTITUITA	T
R.N. Lago di Vico	3.240 ettari
R.N. Monte Rufeno	2.892 ettari
R.N. Selva del Lamone	2.002 ettari
R.N. di Tuscania	1.901 ettari
R.N. Monte Casoli di Bomarzo	285 ettari
Parco Sub. Marturanum	1.220 ettari
Parco Sub. Valle del Treja	800 ettari
Parco Urbano Antichissima Città di Sutri	7 ettari
Riserva Statale Saline di Tarquinia	170 ettari
Monumento Naturale Pian Sant'Angelo	614 ettari

Oasi di Vulci	159 ettari
SUPERFICIE PROTETTA ISTITUITA	13.290 ha. (3,7% sup. provinciale)

I Siti di importanza Comunitaria proposti (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate, ai sensi delle direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) ed Uccelli (79/409/CEE), costituiscono le aree afferenti alla Rete Natura 2000. Essa rappresenta uno dei cardini su cui sono incentrate la strategia comunitaria e la strategia nazionale, finalizzate alla conservazione della natura e della biodiversità.

Complessivamente, in Provincia di Viterbo sono stati identificati 42 proposti Siti di interesse comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat - 92/43/CE e 12 Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli - 79/409/CEE per una superficie di circa 55.800 ettari.

b riferimenti normativi

- Legge n. 394/1991 Legge quadro sulle Aree Protette
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
- DPR n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- DPR n. 120/03 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli

- habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
- DM n. 224/02 Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000.
 - Legge Regionale n. 29/97 Norme in materia di Aree Naturali Protette
 - Legge Regionale n. 30/99 Istituzione della Riserva Naturale Provinciale di Monte Casoli di Bomarzo;
 - Legge Regionale n. 10/03 Modifiche ed integrazioni alla LR 29/97
 - Legge Regionale n. 22/03 Modifiche ed integrazioni alla LR 29/97
 - Legge Regionale n. 87/90 Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca
 - Legge Regionale n. 16/95 Modifiche ed integrazioni della LR 87/90
 - Legge Regionale n. 38/99 Norme sul governo del territorio
 - DGR n. 11746/93 Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
 - DGR n. 2146/96 Approvazione della lista dei Siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella Rete Ecologica Europea Natura 2000
 - DGR n. 1100/02 Direttive della Giunta Regionale per l'adeguamento dello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve naturali di cui alla DGR n. 11746/93
 - DGR n. 1103/02 Approvazione delle Linee guida per la redazione di piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e delle ZPS.
 - DGR n. 1534/02 Approvazione del programma degli interventi relativo alla Misura I.1 "Valorizzazione del patrimonio ambientale regionale", Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali" prevista nel DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006

- DGR 59/04 Approvazione del secondo programma degli interventi relativo alla Misura I.1 "Valorizzazione del patrimonio ambientale regionale", Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali" prevista nel DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006
- DOCUP Asse III, Misura III.3, Sottomisure III.3.1 e III.3.2
- DCP n. 72/03 Approvazione delle proposte per l'adeguamento dello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve
- DCP n. 7/04 Approvazione del Piano di Salvaguardia delle Forre
- DGP n. 119/02 Attivazione della Riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo
- DGP n. 85/03 Approvazione programmi di lavoro dei SIC Monti Vulsini, Calanchi di Civita di Bagnoregio, Fiume Marta (alto corso) e Sughereta di Toscana
- DGP n. 160/03 Attivazione della Riserva Naturale di Toscana
- DGP n. 262/03 Istituzione della Consulta provinciale delle Aree Protette
- DGP n. 186/04 Approvazione dei Programmi di lavoro relativi ai SIC e ZPS Fosso cerreto, Monti Cimini (versante nord), Caldera di Latera e Lago di Mezzano e del Programma di Lavoro relativo alla Rete Ecologica "Monte Rufeno - Caldera di Latera - Lamone/Fiora"

c direttive e azioni di Piano

Il patrimonio naturalistico ambientale della provincia di Viterbo costituisce un bene di altissimo pregio e generalmente diffuso per il quale è opportuno perseguire strategie di salvaguardia e tutela.

La tutela degli ambienti naturali attuata mediante l'istituzione di Aree Protette viene attualmente considerata la forma di governo del territorio più idonea a contrastare le trasformazioni ambientali indotte dall'uomo e a conservare le specie, le comunità, gli ecosistemi ed i processi ecologici. Tuttavia la sola istituzione di aree protette potrebbe non garantire la conservazione a lungo termine.

La politica di gestione delle aree protette dovrebbe svilupparsi, infatti, secondo un ampio respiro territoriale attraverso la pianificazione di un "sistema di aree protette" organizzate e coordinate con tutti gli aspetti antropici (infrastrutture e attività umane), al fine di una corretta gestione del territorio.

Il PTPG promuove una gestione di tali aree caratterizzata e garantita dalla collaborazione di enti diversi (Regione Lazio, Agenzia Regionale delle Aree Protette, Enti gestori, Provincia, Comuni) e sempre più orientata verso la promozione della cultura ambientale, dell'economia locale e delle nuove professionalità specifiche.

Il presente PTPG, ad integrazione e adeguamento dello schema regionale dei parchi, recepisce e promuove le indicazioni per istituzione di nuove aree naturali protette in zone di particolare valenza naturalistica (aree boscate, zone umide, SIC/ZPS, etc.) come approvate dalla DCP n. 72/03 relativa alle proposte per l'adeguamento dello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve e dalla DCP n. 7/04 relativa al Piano di Salvaguardia delle Forre già inviate alla Regione Lazio, secondo come riportato nello schema seguente:

AREA PROTETTA PROPOSTA	ES
Monumento Naturale "Valle dei Calanchi di Civita di Bagnoregio"	1.420 ettari
Riserva Naturale del Fiume Timone	530 ettari

Ampliamento della R N Lago di Vico	763 ettari
Ampliamento della Riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo	468 ettari
Monumento Naturale "Bosco del Sasseto"	61 ettari
R.N. Fossi Rigo e Bagnolo	360 ettari
R.N. Fosso Aliano	237 ettari
R.N. Forre di Blera	262 ettari
R.N. San Giovenale e Civitella Cesi	798 ettari
R.N. Fossi Arsa e Fontanelle	1.074 ettari
SUPERFICIE PROTETTA PROPOSTA	5.973 ha. (1,7% sup. provinciale)

SUPERFICIE PROTETTA PROGRAMMATA	18.564 ha. (5,2 % superficie provinciale)
SIC e ZPS non incluse in AREE PROTETTE	43.687 ha. (12 % superficie provinciale)

Le Aree Naturali Protette (direttive e azioni di Piano)

Il PTPG pone l'obiettivo di armonizzare le esigenze di tutela e conservazione delle emergenze ambientali presenti nelle aree naturali protette del territorio provinciale con le esigenze e le opportunità di sviluppo socio economico delle popolazioni in esse residenti.

Gli elementi più tradizionali che caratterizzano il modello socioeconomico di queste aree (sistemi produttivi agroalimentari e contesti storico culturali tradizionali, ritmo di vita rilassato, rapporto dell'uomo con l'ambiente basato su uno sfruttamento sostenibile delle risorse e la considerazione da parte delle popolazioni del

proprio il territorio come ricchezza) vengono considerati fattori e volani per lo sviluppo. Dato il diffuso valore ambientale del territorio provinciale, si vuole prendere il modello socioeconomico delle aree protette, quale riferimento e punto di partenza da estendere eventualmente anche a quelle porzioni di territorio provinciale ancora parzialmente o totalmente immuni da fenomeni di urbanizzazione diffusa e degrado del territorio.

Le strategie da perseguirsi, per lo sviluppo del territorio all'interno delle aree protette, andranno definite nell'ambito dei piani di assetto dei parchi. In particolare in tutte queste aree andranno previsti, promossi e attivati programmi per tutelare, conservare e/o riscoprire:

- storie e tradizioni del posto;
- prodotti tipici e varietà locali abbandonate;
- mestieri antichi;
- attività artigianali di lavorazione delle risorse e delle produzioni locali.

Questi elementi caratterizzanti del territorio dovranno essere oggetto di specifiche politiche di valorizzazione che prevedano:

- la messa a punto di un sistema dei musei dei parchi e di ecomusei;
- la diffusione di una ricettività specializzata per categorie turistiche sensibili alle problematiche della natura e dell'ambiente attraverso la formazione degli operatori e l'adeguamento strutturale (ecoalberghi);
- rete di centri servizi specializzati (centri visita, informazione, visite guidate, educazione ambientale; centri di esperienza ed educazione ambientale, fattorie didattiche);
- la promozione della attività agrituristica e agricola compatibili con la conservazione e diffusione delle tecniche di buona pratica agricola;

- strategie di tipicizzazione e certificazione delle produzioni locali (es. prodotti agroalimentari tipici ottenuti da agricoltura biologica, cicli produttivi con certificazione ambientale).
- l'individuazione di aree correttamente dimensionate soggette a regimi di tutela compatibili con l'insediamento e la crescita delle attività indicate come strategiche per quel il territorio.
- il miglioramento dell'offerta turistica coerentemente con le opportunità offerte dal mercato attraverso l'applicazione del concetto di Sviluppo Sostenibile e la realizzazione della "Carta del Turismo Sostenibile". Detto documento dovrà rispondere ai criteri riportati nella Carta europea del turismo sostenibile espressi dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e ribaditi dalla Carta Mondiale del Turismo Sostenibile elaborata a Lanzarote nel 1995, nonché nelle dichiarazioni di Berlino del 1997;

Nelle aree protette andranno definite nel dettaglio e in relazione al contesto locale, anche le strategie per lo sfruttamento sostenibile delle risorse attraverso il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche alternative (es. sistemi fotovoltaici) compatibilmente con i diversi regimi di tutela delle varie zone del parco, con la necessità di equilibrare il bilancio energetico e l'opportunità di ridurre le emissioni di CO₂.

Nel territorio delle aree protette che non abbiano approvato il piano di assetto e relativo regolamento valgono le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L. R. 29/97 e smi.

Piani di Gestione dei SIC e ZPS (direttive e azioni di Piano)

La valorizzazione delle aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di conseguire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, compresi

gli allegati delle direttive comunitarie di riferimento, verrà attuata attraverso la predisposizione di “Piani di gestione”. I Piani di Gestione dei SIC e ZPS, in linea con le indicazioni della direttiva comunitaria, dovranno contenere:

I) il quadro conoscitivo dettagliato relativo alle caratteristiche del sito (aspetti fisici, biologici, socio-economici, archeologici, architettonici e culturale, paesaggistici);

II) la valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie;

III) gli obiettivi di conservazione;

IV) la strategia gestionale e le azioni specifiche necessarie da intraprendere per la conservazione.

In particolare per quanto riguarda il Programma “Regolamenti e Piani di Gestione”, la Regione Lazio, ha identificato una serie di soggetti beneficiari (amministrazioni provinciali, amministrazioni comunali, enti parco), che si sono impegnati a realizzare per i SIC/ZPS loro assegnati, un apposito “Piano di Gestione/Regolamento” sulla base di un “programma di lavoro”, da loro stessi redatto (DGR n. 1534/02, DGR n. 59/04).

Il PTPG riconosce i piani di gestione dei SIC e ZPS redatti ed adottati dagli enti beneficiari ed approvati dalla Regione Lazio ai sensi della DGR n. 1534/02 e DGR n. 59/04, al Piano di assetto e al regolamento delle aree naturali protette di cui L.R. 29/97.

Nei SIC e ZPS, tutti i progetti e piani che incidono sulla trasformazione territoriale, urbanistica ed edilizia sono sottoposti alla procedura della valutazione d'incidenza.

Rete Ecologica

Il PTPG è attento alla valutazione di ogni criticità dell'ambientale causa di “gap territoriali di conservazione della natura” e della frammentazione degli habitat. Il Piano riconosce l'importanza di prevedere quegli interventi in grado di ridurre la generale impermeabilità del territorio che ostacola i flussi di animali e piante

nello spazio. Inoltre intende riqualificare gli ecosistemi degradati, ricostituendo le interconnessioni attraverso le quali realizzare la deframmentazione degli habitat.

Il Piano individua in un'ottica di sistema, una prima “rete connettiva” tra aree con un buon livello di naturalità (in grado di sostenere comunità biotiche ben strutturate e di elevata importanza naturalistica), e indica le “aree di connessione” che, con il loro contributo, consentano la costruzione della suddetta rete. Si individua altresì un sistema di “aree contigue” alle zone protette che possa contribuire da un lato alla costruzione dello stesso sistema, e dall'altro consenta il mantenimento di alcune attività antropiche (essenzialmente venatorie) per le popolazioni locali.

Secondo tale logica entrano a far parte del “sistema territoriale”:

- Aree già protette (ai sensi della L. 394/91)
- Aree della Rete Natura 2000
- Aree di connessione biologica, localizzate in zone ad elevata “valenza archeologica”
- Aree di connessione biologica localizzate in zone sottoposte ad una gestione di tipo “faunistico-venatorio”
- Aree di connessione biologica localizzate su “sistemi fluviali”

Ciò si ottiene anche avviando quei processi tesi ad ottenere il coinvolgimento attivo di soggetti tradizionalmente non considerati nelle strategie di conservazione (e semmai considerati un ostacolo) e tuttavia presenti attivamente sul territorio, proprio in quelle aree considerate spesso “Gaps di conservazione”.

Il Piano tende infine a conciliare le finalità di tutela delle aree protette in genere, con le indicazioni che scaturiscono dal piano faunistico-venatorio provinciale e con le attività della pesca prevedendo sia un giusto equilibrio tra le superfici dei vari istituti di protezione della natura e quelli faunistico venatori sia prevedendone una corretta distribuzione territoriale.

L'attività di edificazione nelle aree agricole ricadenti nei SIC e ZPS è sottoposta alle condizioni di cui al punto 3.2.5 delle presenti norme.

La tavola **1.4.2.** rappresenta lo scenario di progetto del PTPG riferito al sistema Ambientale

I Comuni, di concerto con la Provincia, possono individuare delle aree naturali protette di interesse locale in ambiti territoriali densamente antropizzati e che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono costituire oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.

Tali aree, che possono avere anche dimensioni ridotte ed essere comprese in ambiti urbanizzati, sono definite ambiti di reperimento per l'istituzione di *parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale* e comprendono i territori, caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

I loro perimetri vengono precisati a seguito di analisi approfondite di norma inseriti negli Strumenti Urbanistici e fino all'istituzione di *parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale*, gli strumenti urbanistici comunali consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al punto precedente, conformandosi alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati, salva la loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.

Gli Strumenti Urbanistici dei Comuni individuano, inoltre, quelle aree definite di Recupero e/o di Restauro ambientale che presentano condizioni di rilevante degrado:

Per questo gli strumenti urbanistici dei Comuni si informano ai seguenti criteri:

- a) il recupero e il restauro ambientale di aree degradate è attuato mediante specifici progetti previsti da normative di settore (ad es.: cave, siti inquinati) o piani attuativi. I piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio;
- b) il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti;
- c) il recupero di aree degradate nel territorio aperto è finalizzato al ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri naturali del territorio. Gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere supportati da adeguati studi;
- d) ove il degrado è causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità preventive;
- e) i progetti di recupero ambientale o i piani attuativi precisano:
 - le opere da eseguire;

- le destinazioni da assegnare alle aree recuperate;
- i soggetti titolari delle diverse opere.

f) nelle aree minerarie esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva. Deve assicurarsi il recupero ambientale anche mediante interventi da effettuare, previa consultazione dell'Autorità mineraria, nel corso della coltivazione..

1.4.2 Popolamento animale ed aree faunistiche

a Contenuti

Una importante componente degli ambienti naturali è costituita dal popolamento animale, non solo in sé stesso ma nel rapporto con le altre condizioni locali (soprattutto la vegetazione, le acque, le colture).

La progressiva riduzione della fauna e la scomparsa di molte specie ha, come è noto, radici lontane ed è legata in particolare alla colonizzazione agricola, al taglio dei boschi, alle bonifiche delle zone umide, agli abbattimenti incontrollati, alla caccia alle specie cosiddette "nocive".

Oggi esistono le condizioni per una ripresa della vita animale, favorita dall'abbandono di molti terreni coltivati, dal ridotto sfruttamento del bosco, dalla disponibilità di molti pascoli non più utilizzati, dalla diminuita raccolta di prodotti spontanei (castagne, ghiande, ecc.). Si ha così una minor concorrenza tra uomo e animale selvatico.

Le azioni maggiormente limitanti la presenza animale sono legate ad una presenza antropica sempre più diffusa espressa soprattutto in termini di attività venatorie, con un prelievo spesso

superiore alle capacità di riproduzione, di certe pratiche agronomiche (trattamenti, scomparsa di vegetazione spontanea, ecc.) e di sviluppo invasivo dell'edilizia con effetti di alterazione ambientale molto rilevanti.

b riferimenti normativi

- Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Legge Regionale n.17/95 Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione dell'esercizio venatorio

c direttive e azioni di Piano

Non rientra nei compiti del PTPG dare norme sui comportamenti, sulle pratiche e sulle zone di caccia, ma rientra invece nelle competenze del Piano considerare il prelievo animale in relazione al più aperto problema di tutela dell'ambiente visto nella sua globalità e non come aspetto settoriale.

Si deve cioè partire dagli ecosistemi nel loro insieme valutando il popolamento animale come elemento di tutta la vita biologica e dell'ambiente in generale.

Di conseguenza, se la legislazione venatoria (in particolare la Legge Regionale 17/95 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"), ha una propria autonomia e detta norme sulle modalità di svolgimento della caccia ed indica, tra le finalità della legge, che la Regione di concerto con le provincie promuove sia la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di fauna selvatica e delle oasi e zone di ripopolamento e cattura che il

coordinamento della programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle esigenze ecologiche della fauna selvatica, il Piano Territoriale valuta i problemi della fauna e del suo prelievo come parte della salvaguardia delle aree protette.

La legge vieta, come è noto, la cacciagione nei parchi e nelle riserve naturali, mentre prevede la possibilità di regimi di caccia particolari nelle cosiddette aree contigue e nelle aree di interesse locale (caccia controllata, caccia riservata ai residenti, ecc.).

Il problema si pone nelle aree di protezione paesistica, che sono già in parte zone di divieto, quali i crinali e i valichi montani, le zone intorno a emergenze naturali (biotopi, geotopi, ecc.) e storiche (monumenti d'arte, giardini, ecc.).

La materia non ha solo rilevanza naturalistica ma anche sociale, in quanto la caccia è divenuta modernamente una attività di tipo ricreativo e una pratica del tempo libero intorno alla quale orbita un indotto economico tutt'altro che trascurabile. Essa rientra perciò tra gli aspetti dell'uso del territorio e del godimento dell'ambiente che sono prerogativa di tutti i cittadini e non solo di alcune categorie. Nella gestione delle aree protette il tema della caccia deve essere valutato in base alle situazioni e alle opportunità locali tenendo presente la pluralità delle attività che possono interessare la popolazione (residenza, turismo, agricoltura, ecc.).

L'attuale normativa disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione dei prelievi sulla base delle capacità faunistiche del territorio determinate in base a: (potenzialità faunistiche locali, il numero di utenti venatori e l'entità degli abbattimenti per specie) e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

Relativamente alle potenzialità faunistiche locali, si opera una azione di recupero e potenziamento con immissioni di sostegno, reintroduzioni o introduzioni di specie nuove. Ma i ripopolamenti con finalità non scientifiche o ecologiche ma puramente venatorie possono portare a squilibri biologici e ad effetti indesiderati quali una moltiplicazione abnorme di presenze animali, con danni alle colture e saccheggio di prodotti utili all'uomo, e possono provocare la prevalenza innaturale di alcune specie sulle altre, oltre a problemi di consanguineità e di degrado genetico.

Riguardo al numero di utenti venatori, l'attuale normativa limitando la mobilità di ogni cacciatore cerca di prevenire fenomeni di eccessiva concentrazione, stimolando anche una maggiore responsabilità individuale nello svolgimento di una più corretta pratica venatoria.

Ma il popolamento animale non è solo un problema di disciplina venatoria, perché la fauna è formata dal complesso di tutte le specie animali, anche non cacciabili, che vivono o si spostano in un determinato ambiente.

La sua tutela è legata quindi ad altri fattori, quali la qualità e la quantità della flora, la presenza delle acque e il loro grado di inquinamento, gli interventi di disturbo di varia natura.

Si deve perciò procedere al rilievo di particolari zoocenosi e degli spazi atti alla sopravvivenza di determinate comunità animali soprattutto se rare o in via di estinzione. Le condizioni locali devono essere tutelate per evitare una prevalenza delle specie ubiquiste.

Il Piano faunistico venatorio regionale

La normativa regionale prevede che le finalità della Legge n. 157/92 vengano raggiunte attraverso lo strumento pianificatorio del Piano Faunistico venatorio che realizzando il coordinamento dei piani provinciali predispone il Piano regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS.

Il Piano faunistico venatorio regionale coordina il regime di tutela della fauna selvatica e le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché disciplina gli indirizzi e a modalità di coordinamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della legge regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette e gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della legge.

Destinazioni

Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota, calcolata su base provinciale, non inferiore al 20 % e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica, comprendendo anche le aree dove sia vietata l'attività venatoria.

Una percentuale massima del 15% del territorio agro-silvo-pastorale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, preferibilmente ripartito tra: aziende faunistico-venatorie (8%), aziende agro-turistico-venatorie (6%), centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (1%).

Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la regione promuove forme di gestione programmata della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia_ATC).

Il Piano faunistico venatorio provinciale

Il Piano faunistico venatorio provinciale coordinato all'interno del piano regionale comprende:

- a) **Oasi di protezione**
 Zone destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti ed alla promozione della ricerca faunistica.
 Il territorio delle Oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat.
 La gestione delle Oasi è affidata alla provincia (comitati di gestione degli ATC) che può avvalersi, con convenzione, della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientali, nazionalmente riconosciute.
 Nelle Oasi la caccia è vietata, ma la provincia, su richiesta dell'INFS, può autorizzare catture a scopo di studio o di ricerca scientifica, e catture di determinate specie di fauna selvatica in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione.
 I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica.

- b) **Zone di ripopolamento e cattura**
 Zone destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irraggiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio.
 Queste zone devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinati e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica.

In esse è vietata ogni forma di attività venatoria e ogni tre anni la provincia deve documentare la situazione ambientale e faunistica con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

La loro gestione è affidata ai comitati di gestione ATC competenti per territorio e le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

- c) Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
Sono istituiti dalla provincia e costruiti prevalentemente su terreni demaniali allo scopo della riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
Esse hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alle reintroduzioni e al ripopolamento.
La gestione può essere della provincia, delle comunità montane, dei comuni singoli o associati, dei consorzi di gestione dei parchi, delle università agrarie, nonché dei comitati di gestione degli ATC.
Dette aree devono essere recintate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali allevati.
- d) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica
Questi centri sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa e autorizzati dalla provincia.
In tali centri è di norma consentito il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili.
A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati sotto il controllo del competente organo della provincia.
- e) Aziende faunistico – venatorie

La provincia autorizza la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico. Le richieste devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre.

La caccia è consentita al concessionario e alle persone da esso autorizzate.

- e) Aziende agro-turistico-venatorie
Queste aziende devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.
Le aziende situate nelle zone umide e vallive debbono comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento.

**Art. 1.5 Prevenire le diverse forme di inquinamento,
gestione dei rifiuti**

a. *contenuti*

L'inquinamento consiste nell'introdurre nell'ambiente naturale, sostanze chimiche o biologiche in grado di provocare disturbi o danni all'ambiente stesso. La prevenzione a questo fenomeno si attua attraverso misure di risparmio energetico e di materie prime, l'uso di energie alternative; attraverso la gestione razionale dei rifiuti e la revisione del ciclo di smaltimento delle sostanze reflue (urbane, industriali, agricole, ecc.); attraverso il controllo delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, attraverso la riduzione ed il controllo di emissioni acustiche e luminose.

b. *riferimenti normativi*

inquinamento atmosferico

D.P.R. 203/1988;

D.P.C.M. 21/7/1989;

D.M. 21/12/1995;

D.P.C.M. 08/03/2002;

Legge regionale 48/1989;

D.G.R. 7104 del 05/09/1996;

inquinamento elettromagnetico

_D.M. 16/1/1991 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" (G.U. 16/2/1991, n. 40).

_D.P.C.M. 23/4/1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (G.U. 6/5/1992, n. 104).

_D.P.R. 27/4/1992 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8/7/1986 n. 349 per gli elettrodotti aerei esterni" (G.U. 22/8/1992 n. 197).

_D.P.C.M. 28/9/1995 "Norme tecniche procedurali di attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/4/1992 relativamente agli elettrodotti".

_DM n. 381 del 10/09/1998 – "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"

_L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

_i due DPCM emanati in data 8/07/2003 in attuazione di quanto riportato nella Legge Quadro.

In tale contesto normativo la Legge quadro n. 36/2001 rimandava la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità a successivi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e proprio con i DPCM del 08/07/2003 vengono indicati tali limiti con riferimento alla protezione della popolazione.

Inoltre, la legge 36/2001, all'art.8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) comma 6, recita testualmente che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

In questo quadro normativo, la Regione Lazio, con Legge regionale n.14/99, all'art.114, ha attribuito alle Province la competenza per la valutazione dei progetti di risanamento per l'inquinamento elettromagnetico nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente e sull'esecuzione delle azioni di risanamento relative ad alcune tipologie di impianti (radio comunicazione, ponti radio, elettrodotti fino a 150KV).

inquinamento luminoso

Legge regionale 23/2000

inquinamento acustico

D.Lgs 22/1997;

L.R. 18/2001;

gestione dei rifiuti

D.Lgs. 22/1997;

L.R. 22/1998;

Piano Regionale dei Rifiuti (approvato con

D.C.R. 112/2002)

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 1.4. (Prevenire le diverse forme di inquinamento _ 1.4.1. – 1.4.2. – 1 4.3.)

c. direttive, azioni di Piano

Inquinamento elettromagnetico

La Provincia di Viterbo, sta redigendo il Piano provinciale sull'inquinamento elettromagnetico, nell'ambito della gestione dell'inquinamento elettromagnetico nel suo territorio.

Gli obiettivi delle attività svolte sono focalizzati sulla necessità di valutare il rischio di esposizione a campi elettromagnetici, valutare eventuali emergenze e priorità per la protezione della salute della popolazione e per la difesa del territorio, dotare le istituzioni e gli enti locali delle necessarie competenze, tecniche e normative, attraverso le quali sia possibile esercitare al meglio una efficace attività di prevenzione e di protezione della salute dei cittadini e di difesa delle risorse territoriali ed ambientali eventualmente minacciate dal rischio di esposizione a tale inquinamento.

Le finalità del redigendo piano sono:

- a) definizione degli aspetti amministrativi, delle competenze, degli oneri dei comuni ed indicazioni per la redazione dei regolamenti comunali da redigere ai sensi della recente normativa
- b) sistema di gestione dell'iter autorizzativo e pianificazione delle nuove installazioni connesso con la normativa in materia di edilizia ed urbanistica
- c) analisi ed indicazioni sugli aspetti sanitari e sulle necessità di prevenzione e protezione correlate allo studio di caratterizzazione ed all'analisi del rischio
- d) piani di monitoraggio al fine di procedere alla caratterizzazione dettagliata dei livelli di Rischio e delle eventuali situazioni espositive per poter mettere in atto eventuali misure di prevenzione e protezione
- e) indirizzi per l'informazione al pubblico.

Gestione dei rifiuti

In tema di gestione dei R.S.U. (rifiuti solidi urbani), il Piano riconosce che strumenti essenziali per l'ulteriore sviluppo della raccolta differenziata sono:

_ un' incisiva azione di educazione ambientale, soprattutto a livello scolastico e delle giovani generazioni;

_ la predisposizione di adeguate infrastrutture, coerentemente con la previsione del Piano regionale, la cui realizzazione deve essere incentivata mediante misure di finanziamento regionale, nazionale e comunitario a sostegno dei Comuni;

_ la formulazione di una tariffa per lo smaltimento degli R.S.U. che premi adeguatamente i comportamenti virtuosi delle comunità locali.

Ad integrazione degli strumenti sopra elencati, il presente Piano intende porre particolare attenzione alle problematiche di controllo delle attività di gestione rifiuti mediante procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, auspicando in particolare sistemi di semplificazione procedurale idonei a favorire l'adesione delle imprese esercenti a regimi autorizzativi di maggiore garanzia ambientale, quali quelli previsti dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97.

Il Piano auspica inoltre il coordinamento degli enti di controllo operanti sul territorio in materia di gestione dei rifiuti, particolarmente nelle operazioni di controllo delle attività a maggiore rilevanza ambientale, quale l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, la produzione e l'utilizzazione del compost di qualità e la realizzazione di recuperi ambientali mediante rifiuti.

Al fine di favorire comportamenti virtuosi da parte delle imprese e di stimolare il ricorso a sistemi di recupero e riutilizzo dei rifiuti, il Piano auspica l'adozione, di concerto con i soggetti interessati, di adeguati accordi di programma, necessari per fornire alle imprese

chiare direttive di comportamento, individuando le possibili semplificazioni procedurali compatibili con il sistema legislativo di riferimento.

Art. 1.6 Prevenire la pericolosità sismica

a. contenuti

L'esigenza di incrementare la sicurezza antisismica su tutto il territorio nazionale è stata drammaticamente evidenziata dalla tragedia del crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia a causa del terremoto che ha interessato il Molise il 31 Ottobre 2002.

I criteri antisismici per le costruzioni che sono fissati dalla Legge 64/74, devono essere obbligatoriamente adottati nelle zone classificate sismiche. La tragedia accaduta ha evidenziato che la classificazione del rischio sismico vigente fino a quel momento era inadeguata alla reale sensibilità del territorio ai terremoti.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono state fornite indicazioni per la nuova classificazione sismica e per le verifiche da effettuare a cura dei proprietari sia su edifici di interesse strategico sia su opere infrastrutturali.

La Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile al termine di un lavoro iniziato nel 2002 ha approvato la nuova della classificazione sismica del territorio regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 1 agosto 2003.

L'intensità dei danni subiti a causa di un terremoto dipendono da molti fattori tra i quali la forza del terremoto, il pattern di propagazione dell'energia sismica, l'assetto geologico e la vulnerabilità del patrimonio edilizio.

b. riferimenti normativi

L. 64/1974
 OPCM 3274 del 20/3/2003
 DGR 766 del /10/2003

c. direttive e azioni di Piano

Pur essendo la pericolosità sismica un fenomeno puramente naturale per il quale non esistono strumenti di controllo e mitigazione, il PTPG divulga i contenuti della recente OPCM 3274/03 la quale ha introdotto alcune importanti innovazioni:

- nei "Criteri" proposti è prevista una classificazione a 4 zone sismiche, con pericolosità decrescente dalla zona 1 alla 4;
- la facoltà di considerare o meno la 4^a zona come soggetta a normativa sismica;
- molti comuni precedentemente non classificati sismici sono stati inseriti nella 3^a zona sismica.

Si riporta appresso l'elenco dei comuni della provincia di Viterbo e la loro relativa "riclassificazione sismica"

	categoria sismica ai sensi del DM 1984	Zonizzazione Sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3274/03	Zonizzazione Sismica vigente (riclassificazione Regionale ai sensi della DGR 766/03)
Acquapendente	2	2	2
Arlena	4	3	3
Bagnoregio	4	3	2
Barbarano R.	4	3	3
Bassano R.	4	3	3
Bassano in T.	4	3	3
Blera	4	3	3

Bolsena	4	3	3
Bomarzo	4	3	3
Calcata	4	3	3
Canepina	4	3	3
Canino	4	3	3
Capodimonte	4	3	2
Capranica	4	3	3
Caprarola	4	3	3
Carbognano	4	3	3
Castel Sant'Elia	4	3	3
Castiglione in T.	4	3	3
Celleno	4	3	2
Cellere	4	3	2
Civita Castellana	4	3	3
Civitella D'Agliano	4	3	3
Corchiano	4	3	3
Fabrica di R.	4	3	3
Faleria	4	3	3
Farnese	4	3	3
Gallese	4	3	3
Gradoli	4	3	2
Graffignano	4	3	3
Grotte di C.	4	3	2
Ischia di C.	4	3	3
Latera	4	3	2
Lubriano	4	3	3
Marta	4	3	3
Montalto di C.	4	4	4
Montefiascone	4	3	3
Monte Romano	4	3	3

Monterosi	4	3	3
Nepi	4	3	3
Onano	2	2	2
Oriolo R.	4	3	3
Orte	4	3	3
Piansano	4	3	3
Proceno	2	2	2
Ronciglione	4	3	3
Villa S. Giovanni in T.	4	3	3
San Lorenzo Nuovo	2	2	2
Soriano	4	3	3
Sutri	4	3	3
Tarquinia	4	3	3
Tessennano	4	3	3
Tuscania	4	3	3
Valentano	4	3	3
Vallerano	4	3	3
Vasanello	4	3	3
Vejano	4	3	3
Vetralla	4	3	3
Vignanello	4	3	3
Viterbo	4	3	3
Vitorchiano	4	3	3

La D.G.R. 766/03 oltre ad approvare la nuova classificazione sismica comunale, invidua l'elenco degli edifici e delle opere da sottoporre a verifiche da parte dei proprietari ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3274/03 che dovranno essere eseguite in via prioritaria nei comune delle zone sismiche 1 e 2.

ELENCO PRELIMINARE DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE DA SOTTOPORRE A VERIFICA (art.2 c. 3 O.P.C.M. 3274/03)

EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI CON FINZIONI DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI SISMA:	EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI RILEVANTI IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE IN CASO DI COLLASSO STRUTTURALE
<p>Ospedali, case di cura, presidi sanitari e ambulatori, sedi di A.S.L.</p> <p>Sedi di Prefetture, Regione, Provincie, Municipi, Comunità Montane, Uffici Tecnici dello Stato.</p> <p>Caserme delle Forze Armate, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Guardia della Finanza e Corpo Forestale</p> <p>Centrali elettriche, centrali operative, impianti per le telecomunicazioni</p>	<p>Asili nido, scuole di ogni ordine e grado, palestre università, conservatori, provveditorati.</p> <p>Sedi comunali decentrate, poste e telegrafi, musei, biblioteche, carceri e uffici giudiziari, chiese, teatri, cinema, auditorium, edifici per le mostre, stadi, e impianti sportivi, centri commerciali, mercati, banche, edifici con cubatura > a 5000 m³ per ogni scala.</p> <p>Fabbriche, edifici con lavorazione di sostanze pericolose o tossiche.</p> <p>Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e tranviarie, metropolitane, porti e aeroporti.</p>

I fattori che possono essere controllati sono la vulnerabilità ed il valore degli elementi a rischio mediante interventi strutturali (es. adeguamento delle costruzioni alle norme antisismiche) o non strutturali (es. limitazioni di uso del territorio).

La progettazione con criteri antisismici diventa obbligatoria nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3. Nella 4^a zona sismica la progettazione antisismica diviene obbligatoria solo per le opere e infrastrutture di cui è prevista la verifica.

La delibera stabilisce inoltre che fino al 9 novembre 2004 resterà in vigore anche la classificazione sismica precedentemente approvata con D.G.R. 2649/99 e da facoltà ai proprietari o alle amministrazioni

di applicare la classificazione sismica in vigore precedentemente alla Ordinanza del P.C.M. 3274/03 ad eccezione che per le costruzioni indicate nell'elenco delle opere soggette a verifica.

Il più recente DPCM 21-10-03 oltre ad individuare gli edifici e le infrastrutture per le quali l'onere delle verifiche è statale, fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere strategiche come individuate dal Ordinanza 3274/2003. Il DPCM fissa 3 livelli di acquisizione dati e di verifica in funzione della priorità e delle caratteristiche degli edifici e delle opere in esame. In particolare il livello 0 prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari su tutte le opere. I 2 livelli successivi si riferiscono a categorie di opere ad elevata priorità e si differenziano per dettaglio di conoscenza e di analisi richiesti.

Il PTPG indica come utile per la valutazione del rischio sismico l'effettuazione di indagini tese a definire la microzonizzazione sismica : riconoscimento a scala locale di aree omogenee dal punto di vista della risposta sismica locale.

La microzonazione deve sostanzialmente individuare la presenza di terreni dinamicamente instabili (quelli cioè che in caso di sollecitazione sismica possono essere soggetti a deformazioni permanenti, quali frane, liquefazione, addensamento, etc.) e stimare le accelerazioni che si possono determinare sui terreni dinamicamente stabili.

La microzonazione si basa essenzialmente sui risultati di indagini geologiche, geomorfologiche e geotecniche. Esistono infatti particolari situazioni geologiche e geomorfologiche che determinano variazioni nella risposta sismica locale (fenomeni di amplificazione e attenuazione delle onde sismiche, fenomeni di liquefazione) e quindi condizioni di pericolosità indotta.

Queste indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica prendono in considerazione i reali problemi dell'area :

Amplificazione

Esistono particolari condizioni morfologiche e geologiche che possono determinare un'*amplificazione* locale dell'intensità sismica.

Questa amplificazione è connessa a fenomeni di concentrazione delle onde sismiche in corrispondenza di brusche variazioni della topografia (pendi, creste rocciose sottili, bordi di terrazzo o zone di ciglio su balze strapiombanti). I fattori geolitologici che favoriscono i fenomeni di amplificazione si riconducono alle situazioni in cui materiali di scarsa rigidità meccanica si trovano sovrapposti su un substrato con elevata rigidità (valli fluviali con depositi addensati e consistenti poggiati su roccia; depressioni poco profonde coperte da modesti spessori di materiali limosi o limosi-argillosi; accumuli detritici, depositi morenici, conoidi; accumuli rocciosi lapidei molto fratturati).

Cedimenti

La pericolosità connessa con *cedimenti* o *cedimenti differenziali* dipende essenzialmente da fattori litologici:

- depositi di terreni granulari gradate e poco addensate (sabbie e ghiaie);
- depositi di terreni con caratteristiche meccaniche scadenti (argille e limi poco consistenti, riporti poco addensati);
- contatti tra litotipi con caratteristiche ficihe marcatamente diverse;
- cavità sotterranee suscettibili di collasso.

Liquefazione

Il fenomeno assume una particolare pericolosità in presenza di materiali granulari poco addensati saturi.

Il terremoto può infatti determinare una densificazione del materiale e, di conseguenza, generare elevati valori di

pressione interstiziale che possono dar luogo a fenomeni di liquefazione.

In tali situazioni si ha la totale perdita di resistenza al taglio del materiale che può quindi colare come un fluido anche su pendenze molto modeste.

Frane

I *fenomeni franosi* che possono essere associati ad un evento sismico si riconducono alle seguenti tipologie:

- a) frane di neoformazione in roccia (scivolamenti, ribaltamenti e crolli) o riattivazioni di fenomeni franosi quiescenti in roccia, innescate direttamente in corrispondenza dell'evento sismico;
- b) frane di neoformazione connesse a fenomeni di liquefazione dinamica, anch'essi innescati direttamente in corrispondenza dell'evento sismico;
- c) riattivazione di frane preesistenti in terreni argillosi che in genere si verificano dilazionate di alcune ore o giorni rispetto all'evento sismico.

|

Capo 2.

Sistema Ambientale Storico Paesistico

2.0 Definizione

Si considera il Sistema Ambientale Storico Paesistico, come quella parte dell'Ambiente ove la presenza e le modificazioni antropiche sul territorio sono consistenti e riconoscibili.

Per paesaggio si intende una porzione di territorio, naturale e/o antropizzato, che presenta una certa unitarietà legata ad attributi sensibili diversi, principalmente visivi; per cui il paesaggio non è solo il risultato di una combinazione di elementi naturalistici, ma è anche un prodotto dell'immaginario umano e quindi è riconducibile ad un prodotto culturale.

I beni storici ed archeologici diffusi e puntuali, quali monumenti storici, siti caratteristici, luoghi archeologici, presenti sul territorio sono testimonianze importanti del nostro patrimonio collettivo.

Al paesaggio e ai beni territoriali di interesse storico paesistico viene riconosciuto un ruolo insostituibile, come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva: essi documentano il passato culturale e promuovono la consapevolezza delle nostre origini territoriali e culturali.

In quanto tali, gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire la sostanziale integrità nello stato e nel luogo di paesaggi di pregio, di beni storici ed archeologici.

Le azioni di trasformazione del territorio che il piano ammette devono dunque coniugare il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione. Tali beni sono considerati parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della provincia, pertanto sono soggetti prioritariamente a politiche integrate di intervento e ad azioni coordinate di gestione.

Art. 2.1 Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico

La materia paesistica è regolamentata a livello nazionale dal D.lgs. 42/2004, e a livello regionale, dalla L.R. 24/1998 e s.m.i. Il PTPG recepisce, in toto, i PTP della regione Lazio, approvati con la L. 24/1998. (sintesi Tav. 2.3.1)

Il territorio provinciale risulta compresa all'interno di quattro ambiti territoriali paesistici regionali:

- _Ambito territoriale n°1 – Viterbo
- _Ambito territoriale n°2 – Litorale Nord
- _Ambito territoriale n°3 – Laghi di Bracciano e di Vico
- _Ambito territoriale n°4 – Valle del Tevere

Art. 2.2 Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale

a. contenuti

La protezione del paesaggio ha lo scopo di salvaguardare i paesaggi pregevoli. La tutela riguarda non solo i paesaggi allo stato naturale, bensì anche quelli che recano i segni dell'intervento umano (paesaggi antropizzati).

L'importanza della protezione è notevolmente aumentata a seguito dell'intensificazione e della densificazione dei modi di gestione e di utilizzazione dello spazio.

Gli strumenti al servizio della protezione del paesaggio sono numerosi: allestimento di inventari, l'adozione di disposizioni

generali nella regolamentazione della crescita edilizia, la delimitazione di zone protette, la protezione di singoli oggetti mediante decreti di protezione, contratti di protezione e di gestione con i proprietari fondiari.

Individuazione degli ambiti in cui le politiche urbanistiche comunali dovranno incentivare il ripristino e la manutenzione degli elementi agrari di paesaggio (viali alberati, siepi, muri a secco, staccionate).

b. riferimenti normativi

D.lgs 42/2004

Legge regionale 24/1998

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 2.4 (Protezione degli ambiti di rilevante e specifico interesse ambientale _ 2.4.3. – 2.4.4. – 2.4.5.)

c. direttive e azioni di Piano

In attesa della redazione di una normativa specifica sul “paesaggio” da parte della Provincia, che tenga conto delle specificità locali ed integri il PTP regionale, il PTPG recepisce tutte quelle indicazioni paesistiche derivate dai Piani Territoriale Paesistici. (Tavola **2.2.1** “Sistema ambientale paesistico”)

La normativa sul paesaggio ricade su tutte quelle aree individuate dalla Regione Lazio soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 (ex L. 1487/39 e L.431/95) si applicano le norme contenute nei P.T.P.

Il paesaggio viene visto nel P.T.P.G. come un fatto globale, non solo nei suoi aspetti di naturali e storico-umani e come valore

estetico-formale (secondo i principi delle legge 1497/39), ma anche come patrimonio culturale e risorsa economica.

Oltre che agli aspetti esteriori la tutela del paesaggio è rivolta alla salvaguardia della salubrità ambientale, che si riflette sulla qualità della vita e quindi sulla capacità di attrazione e di sviluppo del territorio

Vanno individuate le aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale ed i Comuni precisano, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri di tali aree e individuarne di nuove ed inserirli nei propri Strumenti Urbanistici ai fini della loro tutela e valorizzazione

Art. 2.3 Valorizzazione della fruizione Ambientale, Individuazione dei sistemi di fruizione ambientale e provinciale

a. contenuti

Sulla scorta dei P.T.P. e da indagini degli uffici provinciali (Tavola **2.1.1** “Preesistenze storico archeologiche”) ed al fine di promuovere la fruizione del territorio provinciale in forma integrata, Il P.T.P.G. individua sul territorio una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, sarà costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le aree più pregiate ed importanti, dal punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico.

Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione.

a. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 2.4 (Proteggere gli ambiti di rilevante e specifico interesse ambientale _ 2.4.3. – 2.4.4. – 2.4.5.)

b. direttive e azioni di Piano

Definizione ed indicazioni di massima per la redazione dei progetti di fruizione ambientale e piani d'area per lo sviluppo economico: Parchi naturali, Parchi archeologici, Parchi integrati, Progetti speciali

Si vuole valorizzare l'Ambiente naturale e storico paesistico della provincia attraverso l'individuazione di aree naturali di pregio e aree storico archeologiche. (Tav. **2.4.1**)

Capo 3.

Sistema Insediativo

Art. 3.0 **Definizione**

Il Sistema Insediativo comprende edifici e impianti che servono all'abitazione, al lavoro, all'approvvigionamento, alla formazione, allo svago e alla ricreazione, al trasporto e alla comunicazione.

L'aspetto degli edifici, delle centri urbani maggiori e minori testimonia la loro storia e riflette l'evoluzione della società. Un insediamento non è dunque solo un ambiente di vita, ma anche lo specchio della vita sociale, economica e culturale.

La struttura dell'insediamento può presentarsi sotto forma puntuale (insediamento sparso), concentrata (paese, città), o a rete.

Lo sviluppo insediativo locale deve identificarsi con il miglioramento della vita e il coinvolgimento nel processo di riconoscimento dell'uomo nel territorio, nella comunità e nelle risorse, per cui è d'importanza basilare risolvere i problemi legati allo spopolamento, alla perdita dell'identità e alla diminuzione del presidio territoriale.

3.1 **Miglioramento e rafforzamento dei servizi**

Art. 3.1.1 **Criteri urbanistici di localizzazione per le attività commerciali**

a. contenuti

Per le funzioni molteplici che il commercio assolve, la localizzazione, i caratteri organizzativi e le dotazioni infrastrutturali e di servizi delle strutture commerciali assumono un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del servizio e il successo economico di una attività, specie in un periodo come quello attuale in cui la concorrenza interna al settore si va accentuando

.Il PTPG, indica che i comuni nella gestione degli spazi commerciali devono adeguarsi ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale previsti dalla L.R.3/1999, che sono:

- a) criteri generali;
- b) criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita;
- c) criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita;
- d) criteri per la viabilità;
- e) criteri per i parcheggi;
- f) criteri per i centri storici;
- g) criteri per i centri di minore consistenza demografica.

b. riferimenti normativi

D.lgs. 114/1998
L.R. 33/1999

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 3.4. (Migliorare la grande distribuzione commerciale all'ingrosso _ 3.4.2. - 3.4.3.)

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 3.5. (Migliorare la distribuzione al dettaglio e renderla compatibile con le diverse funzioni di vendita _ 3.5.1.)

c. direttive e azioni di Piano

Il PTPG, fa riferimento L.R. 33/1999 nell'individuazione dei criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali, i quali sono da rispettarsi in sede di formazione e/o revisione dei PUCG.

Gli aspetti principali della normativa sono:

- a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che consenta contemporaneamente pluralità di scelte di aree alle imprese, è possibile anche individuare aree comprensoriali tra più comuni al fine di concentrare le suddette aree alle imprese e diminuire la pressione sul territorio;
- b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell'impatto ambientale;
- c) integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
- d) miglioramento delle modalità di trasporto su tutto il territorio regionale;

- d) riequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati dal vigente strumento di pianificazione territoriale regionale, assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta, in relazione anche alla domanda.

Piano del commercio

L'obiettivo degli Strumenti Urbanistici comunali è quello di dotare il territorio dei servizi commerciali più adeguati alle esigenze della popolazione, rispondenti anche a standards urbanistici validi e congrui rispetto alle logiche economiche, è fondamentale aver presente un quadro dettagliato delle diverse strutture distributive

E' opportuno che il progetto urbanistico della città, espresso dal Piano strutturale, sia preceduto e sostenuto da un attento studio del settore commerciale che valuti le congruità economiche e di mercato e l'adeguatezza di dotazioni infrastrutturali delle strutture di vendita al servizio della popolazione residente e fluttuante.

Di conseguenza, risulta indispensabile che le scelte derivino non solo da indici e standards numerici astratti, ma da un piano di settore (il piano commerciale) e trovino applicazione in normative specifiche (il regolamento per le attività commerciali).

Nell'indicazione di criteri per la previsione di servizi commerciali sul territorio, si deve tenere conto che la loro localizzazione determina risposte diverse che scaturiscono da esigenze differenziate

Localizzazione delle attività commerciali

Considerando il tipo di esercizio (o l'insieme di esercizi) in rapporto alle aree del territorio per la localizzazione di strutture commerciali si determinano evidenti incompatibilità ambientali fra esercizi e zone e dall'altro si evidenziano incongruità di tipo economico.

Va tenuto conto, inoltre, che le tipologie commerciali possono modificare e adattare alcuni caratteri, con riferimento al progetto architettonico, alle dotazioni infrastrutturali e di servizi e ai modi di inserimento nel contesto urbano dell'area in cui si insediano.

Sempre riguardo le localizzazioni, l'indicazione fondamentale è quella di ubicare le strutture commerciali nelle zone urbane; per questo si ritiene che siano da evitare le localizzazioni isolate su assi stradali al di fuori dei centri abitati.

Questa indicazione riguarda soprattutto i singoli esercizi, specie se di dimensione fisica ridotta; per i punti vendita di dimensioni maggiori e per le aggregazioni di punti vendita (più di 5 esercizi) è necessario che vi sia una precisa valutazione di impatto trasportistico e ambientale.

Alcune indicazioni di massima sui criteri di localizzazione e sulle dotazioni di standards ottimali dei diversi tipi di esercizi:

a) Esercizi (tradizionali e specializzati) di generi alimentari:

il posizionamento, nelle zone edificate residenziali, deve essere in connessione con altri esercizi;

le dimensioni minime di singoli esercizi isolati dovranno essere di almeno i 50 mq. di superficie di vendita e devono essere esclusi dalle zone produttive.

b) Esercizi di generi per la casa:

se di piccole dimensioni (<200 mq) devono essere aggregati in nuclei commerciali;
se più grandi possono essere isolati, escludendo comunque la localizzazione in zone agricole o industriali

c) abbigliamento, generi personali, ricreativi e culturali

vale quanto detto per i punti vendita di generi alimentari, ma vanno escluse le localizzazioni isolate.

d) Esercizi di beni strumentali ed atipici

se di piccole dimensioni è auspicabile che siano aggregati in nuclei o assi commerciali, sia in zone di grande flusso che in zone miste.

E' da limitare la loro presenza nei centri storici, mentre è possibile la loro localizzazione nelle zone produttive.

Grandi strutture di vendita

Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono:

- a) tendere a favorire l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;
- b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela ed alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
- c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare;

d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali;

e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o in corso di realizzazione, quali strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell'energia;

f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità;

g) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture di livello primario, in particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in modo da consentire la massima accessibilità ai complessi stessi;

Con riferimento alla presenza di strutture di grande distribuzione, si suggerisce di adottare i seguenti criteri dimensionali:

- a) è opportuno che ogni centro abitato con un numero di residenti superiore a 2000 unità sia dotato di un esercizio alimentare despecializzato (supermercato) con una dimensione di almeno 100 mq per 1000 abitanti ma non dovrà superare una superficie di 250 mq. per 1000 abitanti;
- c) queste strutture (salvo i casi di centri senza problemi di traffico e di parcheggi, e dei centri storici, dove i parcheggi devono essere reperiti nelle adiacenze) si devono attrezzare con un parcheggio pertinenziale, con una capienza pari 5 posti auto per ogni 100 mq di

vendita, usabile anche come area di carico e scarico del punto vendita;

- d) sono da limitare al massimo, verificando la loro congruenza ambientale, le localizzazioni di strutture della grande distribuzione in punti isolati, fuori dal tessuto urbano, in quanto attirano esclusivamente un'utenza motorizzata con mezzi privati e comportano perciò una eccessiva necessità di parcheggi, generando un notevole consumo del territorio ed un elevato traffico veicolare;
- e) non deve essere consentita la realizzazione di esercizi despecializzati di generi di largo consumo, né nelle zone agricole, né nelle zone industriali;
- f) è indispensabile che tutte le strutture commerciali ubicate in ambito urbano abbiano una accessibilità pedonale e ciclabile ottimale da ogni direzione, e, per i centri maggiori, un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- g) nei centri maggiori è da preferire la realizzazione di più strutture localizzate in modo baricentrico rispetto alla residenza e agli assi di spostamento piuttosto che una struttura unica di dimensioni elevate: sono da preferire, ad esempio, due supermercati di 1500 mq ciascuno rispetto ad un superstore di 3000 mq.;
- h) per quanto riguarda i discounts è necessario che la loro localizzazione sia fuori dai centri storici, dalle zone agricole e da quelle produttive, e che dispongano di una dotazione adeguata di aree di parcheggio e di aree di carico e scarico delle merci, separate tra loro e distinte dagli ingressi pedonali della clientela.

Medie strutture di vendita

Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) tendere a favorire l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture, anche attraverso l'ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate;
- b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
- c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e di tessuti urbani degradati, instabili, da qualificare;
- d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell'utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità;
- f) favorire l'insediamento di strutture di vendita connesse allo sviluppo della cultura, dell'informazione e delle tradizioni, quali gallerie d'arte, librerie ed esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriali.

Distribuzione delle attività commerciali sul territorio

Per quanto riguarda la presenza di attività commerciali nel territorio comunale si possono suggerire i seguenti criteri con riferimento alle diverse zone.

Centri storici

Specie nei comuni minori, è necessario mantenere gli esercizi commerciali esistenti e valorizzarne il ruolo sociale e di aggregazione, favorendo la permanenza e il rafforzamento delle attività commerciali o una maggiore presenza nei casi in cui queste sono carenti.

Si deve consentire la possibilità di ristrutturazioni e riorganizzazioni anche con l'unificazione di più fondi e cambiamenti di destinazioni d'uso.

I comuni, nei propri Strumenti Urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.

I programmi di intervento possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante:

- a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;
- b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate;
- c) effettuazione di studi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili;

- d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica;
- e) determinazione delle tipologie di attività e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell'ambito delle tipologie previste come compatibili con il contesto.
- f) I problemi di arredo urbano, di pedonalizzazione, di accessibilità e parcheggi, essenziali per la vivibilità dei centri storici e per la vivacità del commercio devono essere affrontati per aree ristrette con progetti concreti di collaborazione tra Enti Locali, operatori commerciali e proprietari immobiliari.

Espansioni urbane

Si tratta di individuare le aree di aggregazione e ricercare attraverso interventi mirati di riqualificare l'offerta dell'area, specialmente per i problemi legati alla mobilità, al traffico ed alla presenza di parcheggi per la clientela dei negozi e delle attività para-commerciali.

- a) Potranno essere consentiti cambiamenti di destinazioni d'uso e nuove realizzazioni commerciali solo nell'ambito di queste aggregazioni commerciali e previa verifica della compatibilità rispetto alla situazione della circolazione stradale.
- b) Gli interventi per queste aree di aggregazione dovranno facilitare la mobilità pedonale e ciclabile e la qualificazione dell'arredo urbano.

Zone produttive industriali ed artigianali

E' necessario che sia adottata una normativa con un'articolazione più dettagliata con riferimento al settore

merceologico ed alle dimensioni dei locali rispetto alla generica destinazione d'uso "commerciale" .

Si tratta poi di escludere da queste zone le strutture della grande distribuzione.

Zone produttive commerciali

Gli Strumenti Urbanistici devono individuare con chiarezza i fabbisogni di nuove superfici commerciali per esercizi della distribuzione moderna e tradurli in specifiche previsioni univocamente determinate. A monte é necessaria una valutazione di congruità di mercato e di previsione dell'impatto commerciale ed economico della struttura .

E' necessario che siano previsti particolari standards di dotazioni di servizi, di parcheggi e di zone a verde. Deve essere previsto un collegamento pedonale e ciclabile con le aree residenziali circostanti; pertanto queste aree commerciali non devono essere avulse dal contesto urbano della città.

Zone rurali ed agricole

La normativa urbanistica e delle destinazioni d'uso deve consentire l'insediamento solo di particolari attività commerciali, collegate all'uso agricolo o ricreativo del territorio, ovvero pubblici esercizi, vendita di prodotti agricoli per l'agricoltura e l'allevamento e di prodotti alimentari solo se connessi alle attività di cui sopra, sempre che esistano fondi già a destinazione commerciale.

Indicazioni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, possono prevedere nei programmi di intervento, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione nei centri storici di:

a) centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato;

b) medie strutture di vendita destinate a gallerie d'arte, a librerie e ad esercizi commerciali di prodotti di attività editoria

Indicazioni per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

I comuni di minore consistenza demografica con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali relativi ai centri:

a) riequilibrio funzionale e valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento, attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalità residenziale;

b) riqualificazione ambientale funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali ed in particolare di quelli di recente formazione radi e non definiti, prevedendo:
1) il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche polifunzionali;

2) interventi diretti a migliorare l'accessibilità, prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, a realizzare aree per la sosta di

relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone pedonalizzate;

3) l'individuazione di norme per il riordino delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali, con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi;

4) l'individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero;

c) consolidamento e rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.

Funzionalità viaria e dotazione di parcheggi

Per la localizzazione di tutte le strutture di vendita si deve tener conto:

1) dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

2) della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area interessata;

3) dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e comunque non inferiore alle misure minime di cui all'articolo 19.

Per la localizzazione delle strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono assicurare la funzionalità viaria secondo i seguenti criteri :

a) assicurare il raccordo tra:

- 1) parcheggio e viabilità
- 2) zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità;
- 3) sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento delle barriere architettoniche;

b) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che nelle zone di espansione e nelle aree soggette a piani attuativi di riqualificazione urbana sia prevista l'apposita zona di parcheggio di pertinenza con le seguenti caratteristiche:

- 1) il raccordo tra parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e viabilità pubblica o comunque di accesso sia indipendente e separato da ogni altro accesso;
- 2) il percorso di accesso al parcheggio di cui al numero 1) sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale;

c) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- 1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b);
- 2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e l'entrata e l'uscita siano affiancate, divise e segnalate;

d) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- 1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b);

- 2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da almeno due varchi carrabili a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
- 3) sia determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi generati o attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti;

I comuni, nei propri Strumenti Urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento di esercizi commerciali, quella stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura di vendita alle lettere f), g) ed h);
- b) reperire i parcheggi all'interno dell'area di pertinenza delle strutture di vendita, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa;
- c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo;
- d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari;

e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il piano del traffico;

f) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, in superficie o sotterranei, siano dimensionati nella misura minima di mq. 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, con facoltà per i comuni di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi:

- 1) ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso;
- 2) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- 3) interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall'operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato;

g) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che:

- 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni metro quadro di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 0,50 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non siano diversamente organizzate, ed agli spazi per i portatori di handicap;
- 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;
- 3) il numero di posti auto sia individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio di sosta

di relazione, con facoltà per i comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote:

3.1 la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;

3.2 la quota parte della domanda di sosta eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;

3.3 la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi;

h) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che:

- 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività connesse, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non sia diversamente organizzato, ed agli spazi per i portatori di handicap;
- 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;
- 3) il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, sia rapportato ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio;

i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che:

- 1) siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d'arte, per le librerie e per gli esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriale;
- 2) sia previsto l'obbligo, in caso d'impossibilità di raggiungere le quantità di cui al numero 1) per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.

La qualità' delle strutture commerciali

Gli insediamenti commerciali di nuova realizzazione ed anche le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono assumere auspicabilmente dei caratteri sulla base delle seguenti indicazioni:

a) *progetto architettonico dell'edificio o degli edifici*

E' opportuno che le nuove strutture commerciali a partire dalla soglia dei 200 mq di superficie di vendita presentino caratteri edilizi congrui a quelli degli ambienti in cui si inseriscono, evitando la creazione di blocchi squadrati prefabbricati di tipo industriale.

Saranno perciò da preferire gli edifici a due piani oltre l'interrato di parcheggio, in cui il piano elevato sia destinato

ad attività commerciali, di servizio, ad uffici e a funzioni pubbliche.

Solo alle attività commerciali nelle zone industriali potrà essere consentito l'uso di tipologie edilizie simili a quelle delle altre attività produttive.

Gli edifici dovranno essere dotati di aperture finestrate, in modo da permettere anche un'illuminazione naturale ed avere davanti agli ingressi delle pensiline o dei portici per assicurare la protezione dagli eventi atmosferici agli utenti.

Gli esterni dovranno essere di materiale locale a vista o intonacati con colori non vistosi.

b) Dotazioni infrastrutturali

Salvo i casi delle zone montane e dei centri storici da valorizzare, dove si potrà consentire una ampia libertà e flessibilità di dotazioni, i nuovi edifici e locali ad uso commerciale dovranno rispettare le dotazioni di parcheggio prima segnalate, pari a 5 posti macchina per ogni 100 mq di superficie di vendita con un minimo di due posti auto ad uso esclusivo per ogni aggregazione commerciale.

Per le grandi strutture la cui previsione di parcheggi, secondo le norme urbanistiche, superi i 400 posti auto, almeno un terzo dei parcheggi dovrà essere ubicato al coperto, onde limitare l'impatto estetico e l'occupazione di suolo.

La zona a parcheggio dovrà essere contornata e suddivisa da airole e siepi alberate.

E' necessario che per i futuri insediamenti sia prevista la presenza di un'area a verde pubblico attrezzata per l'infanzia

e con panchine e sedili da inserire nei pressi degli ingressi e nelle adiacenze delle aree di parcheggio, per offrire anche all'utenza pedonale la possibilità di sosta e attenuare la distesa cementificata dei parcheggi.

Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.

Si tratterà poi di prevedere attraverso convenzioni tra Amministrazioni locali e gestori dell'insediamento commerciale la possibilità di utilizzare il parcheggio nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, eventuali periodi di ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere. Obiettivo di questi interventi é quello di recuperare le estese aree a parcheggio ad un uso pubblico e sociale esteso e qualificato.

c) Inserimento nell'ambiente circostante

Le Amministrazioni Locali e i progettisti delle strutture commerciali dovranno aver cura di inserire le strutture commerciali nel modo meno violento rispetto all'ambiente paesaggistico, urbano, sociale ed economico circostante. Questa regola deve essere riferita alla dimensione dell'intervento, alla tipologia edilizia, agli aspetti esteriori, alle aree a parcheggio e servizio, alla viabilità.

Dovranno essere indicati con precisione gli interventi previsti per mitigare gli effetti negativi dell'insediamento commerciale con riferimento agli aspetti del traffico, del paesaggio e dell'occupazione di una vasta area.

Dovrà essere predisposta una cartellonistica e delle insegne di direzione, di accesso e di orientamento di dimensioni ridotte, chiare e consone ai diversi punti nei quali vengono esposti.

Si dovrà limitare l'impatto visivo dell'insediamento con airole alberate nei luoghi più esposti alla visibilità usando specie arboree tipiche del luogo.

Dovranno essere evitati muri e/o terrapieni di cemento armato a vista.

Il ruolo del commercio su aree pubbliche

Con riferimento agli altri canali di vendita è da sottolineare il ruolo svolto dal commercio su aree pubbliche, sia nella forma dei mercati giornalieri o settimanali, o delle fiere a più lunga cadenza, che rappresenta non solo una struttura distributiva molto concorrenziale, ma anche un luogo sociale per le comunità locali ed un elemento di attrazione turistica.

Si tratta perciò di strutture di vendita complesse che, ove esistenti, vanno salvaguardate e tutelate, con particolare attenzione agli aspetti della accessibilità veicolare e pedonale, ai parcheggi e all'arredo urbano, e, dove mancano, promosse, studiando la localizzazione, dimensione e necessità di infrastrutture in relazione alle esigenze degli utenti, degli operatori e del contesto urbano.

Per i mercati e le fiere più grandi (con più di 30 banchi) è indispensabile la presenza di servizi igienici per i visitatori e gli operatori e di parcheggi nelle vicinanze, con una capienza di posti auto a rotazione pari al numero dei banchi.

Per i comuni maggiori e con una popolazione più concentrata vi è l'opportunità di creare dei mercati giornalieri alimentari coperti, di frutta verdura, alimentari vari, carne, pesce, piante e fiori, ed inoltre con spazi riservati ai produttori propri locali.

La localizzazione di questi mercati deve essere individuata in punti centrali della vita sociale del comune e in strutture architettoniche originali.

Per le zone con forte addensamento di popolazione, distanti dai mercati centrali, è da prevedere la possibilità di realizzare mercatini di quartiere di 10/15 banchi alimentari ed extralimentari i più centrali possibili favorendo anche l'accessibilità veicolare

E' opportuno pensare a modifiche ed estensione dei tradizionali orari dei mercati per evitare la concorrenza nell'uso del suolo pubblico tra parcheggi e mercati nelle ore di maggior frequenza delle aree centrali, quelle mattutine.

3.2 Rafforzamento e valorizzazione delle diversità ed identità dei sistemi insediativi locali.

Art. 3.2.1 Rivitalizzazione / Riqualificazione / Recupero dei centri storici

a. contenuti

Il centro storico, costituisce la parte più antica di un nucleo urbano, e rappresenta nell'ottica della L.R. 38/1999 una risorsa.

In questi decenni, il centro storico ha conosciuto uno stato di degrado: spopolamento lento e continuo, invecchiamento della popolazione residente e dismissione di alcune attività commerciali, sono i principali indicatori di un malessere diffuso, soprattutto in molti centri minori della provincia.

Dal punto di vista urbanistico, la divisione in zone del territorio comunale stabilita dal decreto ministeriale 1444 del 1968, individua il centro storico nella "zona A", che è definita come "...la parte di un territorio interessata da agglomerati di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ...", essa costituisce un luogo di *memoria* al quale un'intera comunità locale fa riferimento.

Si definisce come centro storico un sistema organizzato, costituito da elementi mutuamente connessi ed interdipendenti. Esso si presenta come un organismo urbano individuato che si compone di organismi edilizi, anch'essi individuati: gli edifici. Da un punto di vista sociale e politico rappresenta un patrimonio della collettività di cui andrebbe salvaguardato il valore etico-civile che si manifesta nell'architettura degli edifici, nella tessitura degli

isolati, nell'articolarsi gerarchizzato dei suoi elementi (strade, piazze, edifici) ed infine nel disegno urbano complessivo che lo caratterizza.

La presa di coscienza del valore del tessuto urbano storico, parte dagli anni '60 con la "Carta del restauro" (presentata al II congresso internazionale del restauro del 1964); questo estendeva il concetto di restauro del singolo manufatto edilizio di pregio all'edilizia cosiddetta minore e all'intero organismo urbano antico. La nuova esigenza della conservazione e del riuso dei nuclei urbani antichi, aveva portato anche, agli inizi degli anni '70, ad esperienze di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero di essi.

Negli ultimi decenni nei centri minori (spesso fatiscenti e non rispondenti agli standard urbanistici ed edilizi), si sono verificati flussi di abbandono a causa delle nuove residenze e dei nuovi servizi costruiti nelle periferie e nelle zone di espansione in genere.

La legge 457 del 1978, introduceva un nuovo strumento urbanistico: il piano di recupero. Si trattava di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, applicabile a specifiche zone dove "...per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.." (art.27).

L'esperienza degli ultimi anni evidenzia una maggiore complessità di approccio: l'intervento pubblico è sempre più spesso affiancato da quello privato, e le politiche di intervento nei centri storici sono messe in relazione al contesto locale e ambientale, oltre che a nuove dinamiche sociali (aumenta la sensibilità di calibrare l'intervento in un contesto locale definito).

L'intervento di riqualificazione, non tiene più solamente conto della necessità di contrastare l'esodo, della popolazione residente, dai centri storici, ma guarda anche alla posizione geografica e alla dimensione del centro urbano: ogni intervento è calato in una sua realtà esclusiva, la sensibilità progettuale va legata al luogo e al contesto.

Negli anni '90 la legislazione italiana, vede nascere una nuova tipologia di strumenti urbanistici e pianificatori: i *programmi complessi*.

In questo periodo, dopo vari insuccessi di una gestione principalmente pubblica di interventi di recupero e riqualificazione, emerge la convinzione che la realizzazione di un progetto non è solo che lo stadio iniziale della vita di un'opera pubblica, la questione principale è soprattutto la gestione.

Il *programma integrato d'intervento*, istituito con la Legge 179 del 1992, è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, da un "mix" delle risorse pubblico-private e da un forte coinvolgimento di soggetti privati, i quali contribuiscono non solo a finanziare la realizzazione di un intervento, ma anche a gestirlo nel tempo.

Le esperienze recenti di progettazione integrata in Italia, sono legate sia, a piani di recupero che, a programmi integrati di iniziativa statale, regionale e comunitaria.

La scelta di intervenire nella parte più antica della città è motivata, in generale, dalla volontà di recuperare un ruolo dominante del centro storico, in modo che esso possa rappresentare il "fulcro della città", con attività sociali, culturali, artigianali, produttive e turistiche.

b. riferimenti normativi

"Carta del Restauro", 1964

D.M. 1444/1968

L. 457/1978

L. 122/1989

D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", (art. 36, Capo II)

L.R. 30/1999, art.20

L.R. 38/1999

D.G.R. 1642/2001

D.C.R. 131/2002

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo: Morfologia insediativa, servizi, residenza. punto 1.1.1 (rivitalizzazione dei centri storici minori)

c. direttive e azioni di Piano

La L.R. 38/1999 prescrive che il PTPG fornisca obiettivi ed indicazioni per il sistema insediativo e per il sistema dei beni culturali ed ambientali (art.18).

Inoltre, L.R. 38/1999, presenta un'intera parte, il Titolo V (artt.59 e 60), dedicata alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici; particolare attenzione è rivolta all'edilizia storica minore.

Indicazione del Piano Provinciale sarà quella di inserire gli interventi di recupero nei centri storici, in ambiti di riqualificazione urbana più ampi.

All'uopo i comuni potrebbero promuovere interventi misti, sulla linea dei Programmi Integrati di Intervento, dove il pubblico cede edifici dismessi o aree di sua proprietà a bassa locazione oppure opera degli sconti sulle concessioni e sulle autorizzazioni necessarie per l'edificazione. Il privato da parte sua realizza le opere che poi andrà a ristrutturare e gestire in forma esclusiva o

partecipata; il tutto secondo una logica di concertazione e cofinanziamento tra pubblico e privato.

Un'altra importante indicazione che il PTPG intende fornire è quella del coinvolgimento attivo del settore commerciale tradizionale e di qualità, che con la presenza di negozi e botteghe può svolgere nei piccoli centri un ruolo molto forte di qualificazione dei fronti viari e delle aree pedonali.

L'indicazione di PTPG suddetta prende spunto dalla L.R. 30/1999, intitolata "*Disciplina relativa al settore commercio*", la quale vuole recuperare il negozio di vicinato.

Tale legge stabilisce che "I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono..."(art. 20).

La L.R. 30/1999 indica che nel rivitalizzare il sistema commerciale e distributivo, si può anche prevedere la realizzazione dei centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.

Il PTPG indica che nei piani di intervento per la riqualificazione e la salvaguardia del tessuto urbano dei centri storici, i Comuni possono escludere l'insediamento di attività che non siano tradizionali e/o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici dei centri medesimi (ex D.C.R. 131/2002).

A livello urbanistico uno dei maggiori problemi che i centri storici devono affrontare è quello del traffico, che negli ultimi anni ha assunto dei ritmi sempre crescenti. In merito alla problematica dei parcheggi il PTPG indica a tutti i comuni della provincia che non possiedono nessuna regolamentazione in materia ma riscontrano

problemi di traffico viario di contemplare nella redazione o adeguamento dei loro strumenti urbanistici, i seguenti indirizzi:

- l'obiettivo generale è quello di migliorare la circolazione e quindi dovrebbe essere agevole consentire l'accesso al centro storico, ma dovrebbe essere scoraggiato il suo attraversamento; si impongono allo scopo l'individuazione di itinerari di scorriemento esterni all'abitato o l'individuazione di sensi unici;
- all'interno del centro storico, sarebbe auspicabile il recupero di spazi stradali alla pedonalità, localizzando i parcheggi, possibilmente al ridosso dei centri storici;
- come criterio generale e riguardante tutta l'area urbana i Comuni, dovranno effettuare, in relazione ai fabbisogni individuati, le necessarie scelte di localizzazione e di dimensionamento dei parcheggi; stabilire le priorità di intervento e i tempi di attuazione; dettare se del caso disposizioni per regolamentare la circolazione e lo stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.
- all'interno dei centri storici, in particolare, i comuni si prefiggono l'obiettivo di individuare le zone di rilevanza urbanistica, dove proibire la sosta gratuita, regolamentare la sosta, istituire zone a 30 (assi viari a bassa velocità, ove è tutelata l'incolumità del pedone ed è scoraggiato l'attraversamento);
- soddisfare al meglio la domanda di parcheggio senza incidere sulla qualità dell'ambiente;

Il PTPG indica che gli interventi di recupero nel centro storico, partendo dall'esigenza di risanamento degli edifici, dovranno comunque dare il giusto rilievo alla valorizzazione delle relazioni tra le diverse parti del tessuto edilizio, in particolare attraverso la qualificazione dei percorsi di avvicinamento e di attraversamento, delle corti interne, delle piazze, delle aree di sosta e di parcheggio, anche con riguardo ai relativi elementi di arredo urbano.

Gli interventi di recupero dovranno, altresì, valorizzare l'eventuale presenza di attività non residenziali e di servizio, anche attraverso un attento studio dei modi di caratterizzazione degli affacci delle stesse attività su percorsi o spazi pubblici o semipubblici.

A tal fine, gli interventi di recupero nel centro storico, secondo gli indirizzi del PTPG si uniformano ai seguenti criteri generali di progettazione:

A) interventi sugli edifici da conservare

- eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- modificazione delle aggiunte improprie, qualora sia possibile una loro possibile integrazione nel processo di riqualificazione dell'edificio;
- riconfigurazione planimetrica di corpi minori appartenenti all'edificio da recuperare interni all'unità edilizia, nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
- salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo, nei suoi aspetti di sviluppo storico, garantendone la permanenza della figuratività e della consistenza materica, nel rispetto delle strutture preesistenti per quanto concerne sia la tecnologia esecutiva che i materiali tradizionali impiegati;

- definizione del progetto, del relativo capitolato d'appalto e delle procedure esecutive con metodologia di lavoro commisurata alle vecchie tecniche costruttive, escludendo possibilmente, metodi e parametri moderni;

- necessità che ogni richiesta di intervento sia accompagnata da un'accurata indagine diretta, ed, eventualmente, documentaria nonché da un rilievo stratigrafico architettonico, strutturale, costruttivo, distributivo e tecnologico con dettagliata elencazione e analisi storico-critica sia delle fasi di crescita, sviluppo, involuzione, alterazione, rifusione, frazionamento, sia delle aggiunte sincroniche e diacroniche succedutesi nel tempo in elevazione e in profondità.

Negli interventi di recupero del centro storico, secondo gli indirizzi del PTPG, appare di particolare interesse lo studio:

- di soluzioni modificative per la restituzione di parti alterate, finalizzate al recupero di valori estetici e tipomorfologici in parte manomessi o cancellati;

- di soluzioni innovative, volte a far progredire l'idea culturale del recupero in presenza di edifici storici fortemente alterati o già ampiamente demoliti, tali da portare ad un nuovo organismo, coerente rispetto alla tipomorfologia dell'organismo originario irrimediabilmente compromesso, ovvero a soluzioni progettuali che si pongono in rapporto dialettico rispetto all'organismo preesistente.

Modifiche alle tecnologie ed ai sistemi costruttivi degli organismi edilizi da recuperare, sono ammessi soltanto in casi documentati e necessari, purché l'innovazione sia consapevole e rispettosa dei manufatti esistenti.

Per ogni intervento di recupero di edifici in muratura in zona sismica si deve fare riferimento a quanto previsto dalla N.T. di cui al D.M. LL.PP. 24/1/86, alle "Raccomandazioni" del "Comitato per la prevenzione del Patrimonio monumentale dal rischio sismico" del 17/6/86 ed al D.M. LL.PP. 20/11/87 contenente le N.T. per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

B) interventi sulle aree libere, pubbliche o private, sugli assi viari e piazze

- conservazione e ripristino dei giardini di valore storico architettonico e ambientale e, comunque, di tutte le aree di pertinenza di edifici storicamente significativi;

- sistemazioni integrate "pubblico-privato" di spazi pubblici, sulla base di soluzioni unitarie, atte a definire idonei interventi di arredo e di riqualificazione della spazialità urbana (piani del colore, illuminazione pubblica, pavimentazioni, insegne ecc.);

- recupero dei tracciati stradali preesistenti di valore storico-documentario e ripristino degli allineamenti storicamente certi dei fronti edilizi;

C) interventi infrastrutturali su complessi edilizi ed urbani

In relazione alle opere infrastrutturali, si indica la reintegrazione morfologica degli spazi storici oggetto di intervento, anche attraverso la definizione di soluzioni tecniche idonee a ridurre l'impatto visivo e il degrado fisico dei manufatti storici da parte delle opere di urbanizzazione primaria.

Al riguardo, è auspicabile che si pervenga, anche attraverso il coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, alla definizione di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche (ad esempio "tunnel tecnologici"), che garantiscano in ogni caso la conservazione delle pavimentazioni originali, intervenendo soltanto in contesti urbani già soggetti ad alterazioni dei manufatti e delle sedi stradali.

Gli interventi sulle opere infrastrutturali devono, possibilmente, contribuire a ridurre il degrado apportato ai tessuti storici dall'installazione di opere di urbanizzazione a rete quali, l'adeguamento alle nuove normative sulla sicurezza degli edifici (impianti telefonici, elettrici, di condizionamento, termici, VV.FF), la collocazione di apparecchiature di controllo dell'accesso delle automobili ai centri storici e dell'inquinamento atmosferico.

Art. 3.2.2 Recupero del patrimonio edilizio esistente

a. contenuti

Secondo la L.R. 38/1999 il PTPG persegue obiettivi territoriali ed individua elementi fondamentali dell'assetto del suo territorio in merito al sistema insediativo, ed in particolare: recupero del patrimonio edilizio in relazione al contesto culturale, infrastrutturale, insediativo ed ambientale.

Per recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende quell'insieme di interventi edilizi che riguardano opere edili esistenti e definiti nei commi *b)*, *c)*, e *d)*) dell'articolo 3 ex D.P.R. 380/2001:

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

b. riferimenti normativi

D.P.R. 380/2001
L.R. 38/1999

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 2.3. (Migliorare l'utilizzazione del patrimonio abitativo _ 2.3.1. – 2.3.2.)

c. direttive e azioni di Piano

La regione Lazio, secondo il D.P.R. 328/2001, esercita la potestà legislativa concorrente in materia edilizia, mentre i comuni disciplinano l'attività edilizia.

La Provincia, non può agire direttamente sull'attività edilizia in senso stretto, può però indirettamente dare indicazioni ai comuni in sede di formazione del proprio strumento urbanistico, al fine di diminuire la pressione insediativa sul territorio ancora non urbanizzato e di migliorare qualitativamente il sistema insediativo.

Si vuole riutilizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero dell'edilizia degradata e dismessa.

Art. 3.2.3 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o dismessi

a. contenuti

Traendo ispirazione dal D.M. 22 ottobre 1997, per modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o dismessi si intende quell'insieme di azioni volte a rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano: accrescendo la dotazione dei servizi di vicinato (di quartiere), del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti; migliorare la qualità abitativa

ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

b. riferimenti normativi

D.M. 22 ottobre 1997

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 1.1. (Rafforzare l'organizzazione urbana provinciale _ 1.1.1. riordino delle periferie urbane; recupero di aree dismesse)

c. direttive e azioni di Piano

Per elaborare soluzioni progettuali di modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati compatibili con le valenze del contesto d'intervento, appare necessario partire dalla lettura e dall'analisi tipo-morfologica degli oggetti edilizi che caratterizzano tale contesto e dalle relazioni che lo strutturano.

Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché delle preesistenze storico-architettoniche e ambientali caratterizzanti il sito, dall'altra, la valorizzazione e la qualificazione delle relazioni (percorrenze carrabili e pedonali, visuali prospettiche e punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d'uso (forme di abitare e di socialità) caratterizzanti il contesto.

Il perseguimento di tali obiettivi deve consentire l'instaurarsi di interazioni tra l'intervento di modificazione e l'intorno, rappresentato dalle aree e dai tessuti edilizi limitrofi a quelli d'intervento, in grado di avviare processi di riqualificazione anche di quelle parti non interessate direttamente dall'intervento.

Il progetto di riqualificazione, ed in particolare le diverse possibili alternative d'intervento (dalla ristrutturazione conservativa alla

demolizione/ricostruzione sino alla nuova edificazione interstiziale) devono essere rapportate alle caratteristiche e alle qualità del luogo, sia esso un'area consolidata con caratteri da valorizzare o una periferia moderna degradata o una zona abusiva da qualificare.

A riguardo si evidenzia il problema connesso alla definizione di appropriate metodiche di analisi del contesto di supporto alla progettazione, specificamente riferite ai tessuti moderni degradati, in genere privi di una diffusa e stratificata presenza di elementi invariati qualitativamente significativi da salvaguardare e valorizzare: il degrado morfologico e ambientale rende più complessa l'analisi, proprio per la difficoltà di cogliere segni e valenze sedimentati, valori riconoscibili e rappresentativi da assumere come riferimento progettuale per impostare una pertinente ipotesi di riqualificazione.

E in questa direzione, dovranno essere approfondite le questioni legate ai possibili modi con cui il progetto di riqualificazione può interagire con il contesto, tenute presenti le caratteristiche morfologiche e d'uso degli edifici e degli spazi urbani, le relazioni funzionali e percettive tra le diverse parti, il disegno architettonico, i materiali e le tecnologie, le forme di abitare e di socialità.

Art. 3.2.4 Rafforzare l'integrazioni tra le funzioni nel sistema urbano provinciale

a. contenuti

Mantenere e rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale equilibrando e integrando tra loro le funzioni residenziali, commerciali e di servizio. In sede di nuova formazione o revisione di strumento urbanistico il comune tiene possibilmente conto della

possibilità di integrazione tra funzioni diverse urbane, come principio progettuale, al fine di limitare le situazioni dell'assenza di servizi.

b. riferimenti normativi

D.M. 22 ottobre 1997

c. direttive e azioni di Piano

Obiettivo generale è l'individuazione di soluzioni innovative dal punto di vista tipo-morfologico finalizzate all'integrazione tra funzioni residenziali e attività extraresidenziali, tali da evitare la frammentazione e la tipizzazione delle soluzioni insediative alla scala edilizia.

Tale obiettivo mira a perseguire un superamento della tradizionale separazione e specializzazione funzionale tra attività residenziali e attività extraresidenziali attraverso la definizione alla scala urbana di livelli di interrelazione e fruizione integrata.

A tal fine, il progetto di modificazione, piuttosto che il risultato di una somma di parti distinte, deve porsi come obiettivo l'interazione tra le parti, la complessità e l'integrazione piuttosto che la specializzazione degli elementi costitutivi, l'unicità delle soluzioni insediative piuttosto che la loro tipizzazione.

Il progetto di modificazione con integrazione funzionale deve, altresì, arricchire e graduare gli spazi di transizione fra gli ambiti a destinazione sociale e gli spazi ad uso esclusivo, esplicitando le categorie architettoniche "interno/esterno" e "privato/pubblico" attraverso la definizione di morfologie urbane e di tipi edilizi studiati ad hoc anche innovativi.

Art. 3.2.5 Limitare e razionalizzare la dispersione insediativa (edificazione in zona agricola)

a. contenuti

L'insediamento sparso si presenta sotto forma di edifici isolati o piccoli gruppi di essi disseminati fuori dal perimetro edificato previsto dallo strumento urbanistico comunale in modo più o meno regolare.

Come si evince dalla TAV. 3.4.1 e 3.4.2 questo tipo di insediamento è caratterizzato non solo da destinazioni d'uso consone al territorio agricolo quali aziende agricole e relative pertinenze ma anche da residenze non direttamente connesse con l'attività agricola.

Inoltre, emerge dalla TAV. 3.4.1 e 3.4.2 che la totalità del tessuto residenziale fuori dai limiti dello strumento urbanistico non risulta essere coperto dalle opere di urbanizzazione quali rete idrica potabile e rete delle fognature.

In questo modo ampie zone del territorio agricolo, soprattutto a ridosso dei centri urbani maggiori, risultano fortemente compromesse sia da un punto di vista urbanistico (destinazione d'uso non corretta, indice di fabbricabilità non sempre rispettato) che da un punto di vista ambientale (concentrazione di prelievo acqua da falda tramite pozzi artesiani e concentrazione di scarico di acque reflue)

b. riferimenti normativi

D.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

D.P.R. n. 120/2003 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

L.R. 29/1997
L.R. 38/1999

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 1.2. (Limitare la dispersione insediativa _ 1.2.1. – 1.2.2.)

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 2.2. (Migliorare la qualità edilizia diffusa _ 2.2.3. Limitazione dei volumi e delle altezze massime degli edifici)

c. direttive e azioni di Piano

Il PTPG, prevede diversi indirizzi, a seconda della compromissione dello spazio agricolo-rurale.

Nel caso in cui l'edificato sparso, ricadente nella zona E, secondo il DM 1444/1968, come individuabile dalla TAV 3.4.1 e TAV 3.4.2., al di fuori dell'involuppo delle zonizzazioni urbane, e non servito da acquedotto pubblico e/o rete fognaria si applicano i seguenti indirizzi.

l'indicazione che il Piano esprime è quella di "riqualificare" quelle situazioni insediative che sono a ridosso dei centri abitati o dove oramai il territorio non urbano (in zona E) risulta compromesso,

intervenendo con la realizzazione delle mancanti opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, smaltimento dei rifiuti, ecc.) necessarie. Il Comune in sede di strumento urbanistico generale, perimetra le aree da "riqualificare" ed individua la forma più appropriata per riqualificare la suddetta area compromessa.

Riguardo alla nuova edificazione in zona agricola, il Piano segue strettamente le indicazioni della LR 38/1999: è d'obbligo procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, mentre la nuova edificazione è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse.

Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri.

È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.

Nel caso dell'esistenza di un Piano di Utilizzazione Aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, in caso di necessità, si può andare in deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli.

Nelle zone agricolo-rurali non compromesse, come individuate dalla TAV.....; ricadenti in aree protette, SIC o ZPS, l'unità aziendale minima è di 30.000 mq.

Riguardo alla nuova edificazione in zona agricola ricadente all'interno di un' area protetta o all'interno di un SIC o ZPS , ai sensi della normativa vigente, il PTPG non prevede la possibilità di deroga per il Piano di Utilizzazione alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli.

Gli edifici esistenti in zona agricola possono essere soggetti ad intervento di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

Nel rispetto delle indicazioni di cui sopra l'edilizia rurale, nelle sue connotazioni morfologiche e formali deve rispettare criteri qualitativi edilizi ben definiti. Il nuovo edificato, di tipo residenziale e di tipo accessorio a servizio del fondo, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a. riferimento a tipologie edilizie tradizionali;
- b. altezza non superiore a due piani fuori terra (distacco terra-gronda sei metri)
- c. impiego di materiali e tecniche costruttive locali e tradizionali riguardo al manto di copertura, alle finiture esterne, ed ai serramenti (porte e finestre);

Nelle Aree Protette, comprese nello Schema regionale dei Parchi e delle Riserve, dal punto di vista delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie, in assenza di Piano per il Parco, valgono le norme dell'art. 8 della LR 29/1997.

Nei SIC e ZPS, tutti gli interventi di trasformazione territoriale, urbanistica ed edilizia sono sottoposti alla procedura della valutazione d'incidenza.

3.3 Miglioramento della qualità insediativa ed edilizia

Il PTPG vuole dare delle indicazioni, anche a carattere sperimentale che i comuni, in sede dei propri strumenti di gestione dell'insediamento, prende in considerazione al fine di migliorare le caratteristiche insediative ed edilizie. Queste indicazioni riguardano aspetti differenti che vanno dal miglioramento della qualità fisica e sociale, a quella ambientale.

Queste indicazioni sono rivolte soprattutto all'edilizia pubblica (sia residenziale che non residenziale), ove il benessere sociale ed ambientale sono dei requisiti cogenti.

Art. 3.3.1 Incremento della qualità insediativa

a. contenuti

La condizione di degrado ambientale della periferia moderna, pur amplificata dalla separazione funzionale, può essere ricondotta anche alla mancata o alla insufficiente qualità morfologica e relazionale dello spazio urbano, determinata principalmente dalla ripetizione seriale e tipizzata di edifici isolati e dalla riduzione dello spazio urbano a semplice distacco di risulta dai fabbricati, a spazio informe ed opaco privo di spessore e sprovvisto di potenzialità sociali.

Se la città storica (presentando tuttavia problematiche diverse) , con i suoi muri, le sue vie, le sue piazze, si qualifica per una strutturazione compatta e chiusa dello spazio urbano, chiaramente riconoscibile per caratteri architettonici, per configurazione spaziale e rappresentatività, la periferia moderna, viceversa, si caratterizza

per una apertura e indeterminata spaziale priva di identità, che inibisce ogni possibilità di socializzazione.

b. riferimenti normativi

D.M. 22 ottobre 1997

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 2..2. (Migliorare la qualità edilizia diffusa)

c. direttive e azioni di Piano

Incremento della qualità insediativa assicurando la disponibilità di spazi naturali (anche all'interno di aree protette) o seminaturali fruibili per fini multipli: didattica, educazione ambientale, sport, tempo libero.

Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è, pertanto, lo studio delle problematiche connesse alla progettazione e realizzazione di spazi urbani esemplari per qualità morfologica e architettonica, per capacità di inserimento e dialogo con il contesto, per opportunità relazionali.

Sia che si operi attraverso una rilettura o una possibile evoluzione dei modelli della tradizione (la piazza e la strada), sia che si elaborino innovative forme di spazio urbano per concezione e identità, lo spazio urbano, luogo dove si intrecciano abitudini personali e quotidiane ed espressioni di socialità, dovrà essere pensato nella sua globalità, come un "vuoto" che abbia la stessa pregnanza di significati e la stessa importanza del "pieno".

Ciò non significa che lo spazio urbano debba essere strutturato necessariamente in modo unitario, ma in ogni caso dovrà essere dato il giusto rilievo alla morfologia e architettura degli edifici e degli

elementi urbani, quali le pavimentazioni, i rivestimenti, l'arredo urbano, le piantumazioni e il verde, ecc., nonché alle interazioni, gli scambi e alle reciprocità instaurabili tra lo spazio così delimitato e l'edificato.

Anche attraverso un auspicabile coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, potranno, inoltre, essere definite soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche ovvero soluzioni diverse atte a facilitare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture a rete.

Un ulteriore problema che potrà essere affrontato nella progettazione e realizzazione degli spazi pubblici è dato dai modi con cui graduare il rapporto tra questi spazi e l'automobile, ormai parte della vita quotidiana: a tal fine potranno essere sperimentate forme innovative di relazione tra spazio urbano, automobile e residenza, nonché di strutturazione degli spazi di movimento e sosta per l'automobile atte a qualificarne la fruizione e percezione.

Art. 3.3.2 Miglioramento della qualità ambientale anche attraverso la bioarchitettura

a. contenuti

Vi è una stretta relazione tra processi di degrado urbano e degrado ambientale descritto nelle diverse forme d'inquinamento (dell'aria, dell'acqua, del terreno e da rumore); il superamento di tale degrado vuol dire soprattutto l'eliminazione o almeno la riduzione dei fattori inquinanti, anche attraverso l'approfondimento delle metodiche progettuali e delle soluzioni costruttive, sia per gli aspetti insediativi che per quelli tecnologici.

In alcuni casi, molti problemi di disagio abitativo sono dovuti, da una parte, allo scadimento della qualità abitativa in quanto tale, dall'altra, alla incompatibilità ambientale dei centri urbani, ovvero alla non salubrità del sito e dell'immobile.

b. riferimenti normativi

D.M. 22 ottobre 1997

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 2..2. (Migliorare la qualità edilizia diffusa)

c. direttive e azioni di Piano

Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione della condizione esistente o di quella prevedibile, in relazione: alla quantità dei rifiuti; alla contaminazione delle acque; alla contaminazione dell'atmosfera; ai rumori; al consumo di energia; al consumo di risorse naturali; agli effetti sugli ecosistemi.

In fase di realizzazione e gestione dell'intervento dovranno, altresì, essere attentamente valutati gli eventuali effetti indesiderati o le nocività indotte dai prodotti di costruzione utilizzati, anche in rapporto alle fasi di ciclo di vita degli stessi.

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione:

Miglioramento della Qualità Ambientale

Acustica - 1) Alloggio: orientamento e distribuzione dell'alloggio; isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi.

Organismo edilizio: isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno; morfologia.

Complesso insediativo: sistemi di schermatura e/o separazione delle fonti di rumore.

Aria - 2) Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo delle emissioni di sostanze nocive dai materiali.

Organismo edilizio: orientamento; morfologia e assetto delle singole parti (alloggi, scale, atri).

Complesso insediativo: schermatura delle fonti inquinanti (uso del verde come filtro).

Sistema urbano: strategia di separazione delle funzioni; sistemi di schermatura delle fonti inquinanti.

Rifiuti - 3) Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici; predisposizioni per la raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti.

Art. 3.3.3 Ecologia urbana**a. contenuti**

L'importanza di questo tema è motivato dal ruolo rilevante che ricoprono i consumi energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici globali, tenendo presente che questi vanno considerati non solo per gli effetti che producono sul consumo di risorse e in termini di dipendenza energetica, ma anche per gli effetti ambientali.

I consumi energetici civili (riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, illuminazione artificiale, servizi igienico-sanitari, elettrodomestici, etc.) rappresentano a livello comunitario, la parte più consistente del totale dei consumi energetici finali.

Sia in Italia che negli altri Paesi comunitari il 70-80% dei consumi energetici civili sono prodotti dalla climatizzazione degli ambienti.

L'organizzazione fisica e funzionale delle città, le caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edilizia, la densità insediativa, l'organizzazione degli spazi aperti e collettivi, la localizzazione delle attività, le tecnologie e i modi di trasporto, sono i fattori che condizionano i consumi energetici urbani, incidendo considerevolmente sul bilancio energetico globale, anche in termini di spesa.

Considerando, poi, che negli ultimi anni la nuova, domanda si è andata via via spostando dalla quantità alla qualità, sia per quel che riguarda la residenza come pure il settore terziario e gli edifici destinati ad attività produttive, la riqualificazione energetica degli edifici va considerata in termini operativi,

integrata ad interventi di recupero complessivo (adeguamento funzionale, strutturale, normativo...).

b. riferimenti normativi

D.M. 22 ottobre 1997
 Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo, punto 2.2. (Migliorare la qualità edilizia diffusa – 2.2.3. Limitazione dei volumi e delle altezze massime degli edifici)

c. direttive e azioni di Piano

Il PTPG, promuove presso i comuni, l'adozione di tecniche costruttive finalizzate al risparmio delle risorse ed energetico.

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento, questo tema considerando anche uno solo dei seguenti aspetti, purché lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo):

Risparmio delle Risorse

Acqua

Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad usi domestici; dispositivi per il recupero di acque grigie.

Organismo edilizio: dispositivi per il recupero delle acque grigie; dispositivi per il recupero delle acque meteoriche; ottimizzazione della distribuzione idrica.

Complesso insediativo: recupero e gestione delle acque meteoriche.

Energia

Alloggio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale; controllo dell'ombreggiamento; controllo dell'illuminazione naturale; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali.

Organismo edilizio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale; controllo dell'ombreggiamento; controllo dell'illuminazione naturale; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali; morfologia, orientamento e distribuzione degli spazi.

Complesso insediativo: morfologia, orientamento e distribuzione degli organismi edilizi, delle aree verdi, degli specchi d'acqua; sistemi di riscaldamento non convenzionali.

3.4 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale

Gli “Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale”, sono contenuti in un documento allegato e costituiscono parte integrante delle NORME di ATTUAZIONE; ed in particolare costituiscono un approfondimento puntuale del capo 3 “Sistema Insediativo”.

Nel documento citato sono riportate le linee guida, anche in merito a procedure e contenuti progettuali, che i comuni dovranno seguire nella redazione dei loro strumenti urbanistici, una volta che il PTPG entrerà in vigore.

Capo 4.

Sistema Relazionale

Art. 4.0 Definizione

Il sistema della viabilità nella provincia di Viterbo è costituito da un insieme articolato di infrastrutture che deriva prevalentemente da una lunga sedimentazione storica, per lo più di epoca romana. Esistono infatti molte strade di crinale, ancora oggi le strade consolari romane rappresentano delle direttrici importanti: (Aurelia, Cassia, Flaminia)

Successivamente con la costruzione delle ferrovie e delle autostrade (Autostrada Roma-Firenze e superstrada Terni-Orte-Viterbo) si è giunti alla attuale armatura viaria.

L'obiettivo strategico sarà quello di inserire l'attuale sistema infrastrutturale "in rete" amplificandone gli effetti diffusivi, in cui ogni centro urbano (e relativo ambito) assumerà un ruolo strategico nei confronti degli altri ambiti di centralità e dell'intero territorio provinciale.

Particolare importanza strategica verrà affidata alla mobilità su ferro attraverso il potenziamento della rete ferroviaria regionale ed interregionale.

Anche per lo sviluppo infrastrutturale si individua un modello localizzato finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi.

Art. 4.1 Potenziamento e integrazione delle interconnessioni e dei collegamenti interregionali, regionali e locali

Art. 4.1.1 **Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale**

a. contenuti

Il potenziamento della rete ferroviaria esistente risulta decisiva ai fini della realizzazione di una mobilità sostenibile; inoltre è imperiosa la griglia infrastrutturata integrata con la viabilità.

Questo potenziamento del servizio pubblico su rotaia dovrà avvenire attraverso l'adeguamento della rete ferroviaria che si attua con l'ammodernamento delle tratte esistenti ed il riutilizzo di quelle che offrono l'opportunità di migliorare la maglia ferroviaria esistente.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Relazionale, punto 1.2. (Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale _ 1.2.3.)

c. direttive e azioni di Piano

Gli obiettivi del piano prevedono la riutilizzazione della linea Roma-Orte, alleggerita dalla AV, per la rete regionale e di connessione interregionale.

Si prevedono inoltre azioni volte al potenziamento del collegamento ferroviario Viterbo-Roma realizzabile attraverso il raddoppio dei binari nella tratta Viterbo-Cesano e ad una serie di

provvedimenti relativi all'esercizio del servizio (orari, politiche tariffarie, ecc.).

Contestualmente viene individuato l'obiettivo di livello regionale, integrato nel più ampio scenario interregionale, di realizzare la direttrice ferroviaria parallela al quella viaria rappresentata dalla Trasversale Nord che si concretizza attraverso il ripristino della Tratta Civitavecchia – Capranica e la riattivazione della tratta Capranica – Orte.

Art. 4.1.2 **Potenziare e integrare i nodi di interscambio, per passeggeri e merci**

a. contenuti

I nodi di scambio sono rivolti al servizio del traffico passeggeri (per pendolarismo e turismo) per il passaggio tra ferrovia e trasporto pubblico / privato su gomma, configurandosi come parcheggi di scambio attrezzati.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Relazionale, punto 1.1. (Potenziare e integrare i nodi di scambio per passeggeri e merci _ 1.1.7. – 1.1.8.)

c. direttive e azioni di Piano

La nuova organizzazione del sistema relazionale, comporta la necessità di integrare le due modalità ferro / gomma attraverso

l'efficienza dei nodi di interscambio, per passeggeri e merci quali: aeroporti, porti, stazioni ferrovie e autolinee, centro mercie parcheggi di scambio.

Si tratta del potenziamento del Porto di Civitavecchia in connessione con aree produttive in fase di crescita e della realizzazione dell'interporto / centro mercie di Orte localizzato presso gli incroci dell'A1 con la trasversale Nord e della linea F.S. Roma-Firenze con quella Civitavecchia-Orte

Un ulteriore polo di interscambio puo' essere realizzato con l'adeguamento a scopi civili dell'aeroporto militare di Viterbo, per servizi interregionali e regionali, con particolare riferimento a quelli turistici, sportivi e di protezione civile.

Necessità di far attestare i capolinea dei treni regionali, lungo la direttrice tirrenica verso Roma, a Tarquinia e Montalto di Castro.

Art. 4.1.3 **Completare la rete stradale, interregionale (viabilità di primo livello)**

a. contenuti

La rete regionale primaria, nel territorio provinciale, denominata viabilità provinciale di primo livello comprende le arterie stradali principali, le quali rivestono un'importanza regionale, interregionale e nazionale.

In ordine, questa viabilità è costituita da: l'autostrada A1 (Roma-Firenze); l'asse trasversale (Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni) ancora incompleto; le strade consolari S.S.1 Aurelia, la S.R. Cassia n. 143 e la S.S. Flaminia n.3.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Relazionale, punto 1.3. (Completare la rete stradale interregionale _ 1.3.2.)

c. direttive e azioni di Piano

Il PTPG prevede prioritario il completamento dell'asse trasversale Civitavecchia – Viterbo – Orte – Terni, al fine di ottenere un collegamento in direzione est – ovest.

Altro intervento è l'ammodernamento della S.R. Cassia n. 143 nel tratto compreso tra Monterosi e Viterbo e nel tratto compreso tra Viterbo e la Toscana, possibilmente l'obiettivo sarà quello di ottenere un tracciato che non attraversi i centri abitati..

Per quanto riguarda il tratto della S.R. Cassia n. 143 che da Viterbo conduce ad Acquapendente, si prende in considerazione la possibilità di abbandonare l'attuale tracciato utilizzando il tracciato della S.P. Umbro-Casentinese n. 152 e della S.P. Maremmana n. 144, nel tratto passante per Castel Giorgio.

Per la S.S. n.1 Aurelia, salvo indicazioni diverse di interesse nazionale o regionale, il piano prevede la conversione in autostrada del tracciato esistente. Quest'opera di adeguamento potrebbe essere possibile effettuando un'opera di ammodernamento (terza corsia) e messa in sicurezza. Ovviamente a servizio del traffico locale dovrà essere adeguato l'insieme delle strade litoranee lungo la costa che da Pescia Romana arriva a sud di Tarquinia.

Art. 4.1.4 Potenziare le reti stradali provinciali (viabilità di secondo livello)**a. contenuti**

Posti come assi strutturali, che garantiscono i collegamenti nazionali ed internazionali (A1_TrasversaleNord_Cassia_Aurelia), su di essi si appoggiano le arterie di supporto agli spostamenti che interessano aree più limitate.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Relazionale, punto 1.4. (Rafforzare le reti stradali regionali e locali)

c. direttive e azioni di Piano

Il piano prevede:

Il collegamento e il potenziamento incentrato sull'asse trasversale costituito dalla S.R. Castrense n. 146, che consente il collegamento tra il litorale e le zone interne dell'Alto Lazio, e dalla S.P. Maremmana n.144, che consente il collegamento con la S.R. Cassia n. 143

Il collegamento Viterbo-Valle del Tevere che mette in comunicazione la zona centrale della provincia di Viterbo con le aree produttive e le grandi linee di comunicazione situate nella Valle del Tevere fino all' A1 e oltre all' E45 (Perugia – Cesena)

Il collegamento tra le aree di produzione della frutta secca (nocciole, castagne) dei Monti Cimini con l'autostrada A1

Collegamento Lago di Bolsena Autostrada (A1), secondo l'ipotesi del PRUSST. A questo asse e' legata la necessita' dell'apertura di

un nuovo casello localizzato, di massima, in posizione baricentrica tra le due uscite esistenti di Attigliano e Orvieto.

La razionalizzazione e il potenziamento della S.P. Claudia-Braccianese n. 147, in quanto presenta essenzialmente caratteristiche paesaggistiche e funge da collegamento con il Lago di Bracciano, verso i centri storici rilevanti e relative emergenze archeologiche di Veiano, Blera e Villa S. Giovanni in Tuscia.

La razionalizzazione e l'ammodernamento della direttrice Viterbo-CivitaCastellana e della S.P. Nepesina n. 149

Il collegamento della S.P. Cimina con l'Ospedale Belcolle, la S.R. Cassia e la trasversale Orte - Civitavecchia

Il potenziamento della viabilità costiera parallela alla S.S. n.1 Aurelia.

L'ampliamento del sottopasso ferroviario (linea Roma-Firenze) sulla S.P. n°150.

Art. 4.1.5 **Potenziare le reti stradali locali (viabilità di terzo livello)**

a. contenuti

La viabilità di terzo livello è definibile come quella rete che collega, a livello comunale, ambiti territoriali locali. Rientrano in questa categoria le strade di proprietà comunale ovvero la viabilità intercomunale di scarsa rilevanza strategica.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Relazionale, punto 1.4.
(Rafforzare le reti stradali regionali e locali)

c. direttive e azioni di Piano

Il PTPG demanda ai comuni l'individuazione di questi tracciati locali, previa una verifica con i livelli superiori di viabilità.

Art. 4.1.6 Razionalizzazione del trasporto pubblico

a. contenuti

I trasporti comprendono gli spostamenti di persone e merci; si distinguono in trasporti privati e trasporti pubblici. Il trasporto privato è soprattutto quello legato alle automobili, motociclette, biciclette, mentre quello pubblico può avvenire per ferrovia, tram, auto, bus, il loro criterio distintivo è il fatto di essere accessibili a chiunque. La pianificazione dei trasporti pubblici rappresenta un importante aspetto della pianificazione del territorio.

b. direttive e azioni di Piano

Per la loro ubicazione nella provincia di Viterbo, lo studio propedeutico al piano di bacino della mobilità nella provincia di Viterbo individua una serie di Nodi di Interscambio nel territorio individuando nella stazione di ORTE quella che esplica meglio questa funzione, così come la stazione di VITERBO P.TA FIORENTINA che permette l'integrazione gomma/ferro.

Per quanto riguarda il potenziamento di altri Nodi di scambio necessari al buon funzionamento della rete gomma/ferro vengono indicati:

- VETRALLA e CAPRANICA-SUTRI (frequenza di 1 treno/60 minuti) per le quali anche se la linea ferroviaria ha tempi di

percorrenza elevati il piano propone lo sviluppo dei nodi spostando le fermate bus;

- la stazione di CIVITA CASTELLANA come nodo di interscambio collegato alla linea Orte-Roma/aeroporto;
- per le stazioni di TARQUINIA e MONTALTO, sulla linea Pisa-Roma, che ha una velocità buona, il piano propone la variazione del percorso di alcune linee Co.Tra.L. per raggiungere le stazioni accompagnata da una maggiore frequenza.

Per la Stazione di MONTALTO DI CASTRO è opportuna una ristrutturazione per dotarla di un sistema di scambio per consentire la fermata (ultima nella provincia di Viterbo) dei treni regionali.

Capo 5.

Sistema Produttivo

Art. 5.0 **Definizione**

Il sistema produttivo provinciale si caratterizza per la eccessiva frammentazione, tranne pochi casi, che influisce negativamente specialmente sui costi di gestione e sulla dotazione ed efficienza delle infrastrutture e dei servizi.

Il settore agricolo e' soggetto a specifiche regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse fisiche, degli assetti colturali e dei valori morfologici.

Per il settore estrattivo il piano provinciale intende soddisfare la domanda locale di materiali, privilegiando la estrazione dei litotipi che danno origine a filiere produttive consolidate e comunque nei limiti delle necessita' di tutela del paesaggio degli ecosistemi e degli aspetti idraulici.

Riguardo al settore industriale e artigianale e' importante la costituzione di un sistema integrato funzionalmente e territorialmente attraverso l'aumento della specializzazione e della produttività complessiva, per arrivare alla creazione di distretti industriali o una sorta di ambiti favorevoli allo sviluppo delle innovazioni sul piano dei processi produttivi.

Il turismo rappresenta un'attività fondamentale per la crescita economica della provincia; e' quindi una delle attività trainanti dello sviluppo anche per la pluralità degli effetti indotti. Lo sviluppo dovrà pertanto scaturire da un modello insediativo policentrico costituito dai centri storici, dalle attrezzature e dai servizi integrati, dalla rete delle aree protette ecc.

Art. 5.1 **Valorizzazione del sistema produttivo agricolo**

a Definizione

La provincia di Viterbo è un'area ad elevata ruralità (Senni, Franco). Applicando i criteri classificatori OCSE essa si trova inserita nel gruppo delle province "prevalentemente rurali", quelle, cioè, in cui la popolazione rurale supera il 50% della popolazione totale. Tra i vari parametri utilizzabili, il più evidente per definire un'area rurale, è basato sulla densità della popolazione il cui limite è fissato in 150 ab/kmq: Viterbo ha una densità media intorno a 81 ab/kmq. Così, tra tutte le province italiane, Viterbo occupa il 5° posto della graduatoria nazionale della ruralità.

Il territorio agricolo deve essere considerato un bene di interesse collettivo per le importanti funzioni di valenza pubblica che assolve (funzione economica, sociale, ambientale e paesaggistica) e deve essere tutelato da forme d'uso alternative che ne consumano la dotazione.

Il sistema produttivo provinciale, anche se recentemente interessato da un leggero aumento delle aziende di grandi dimensioni, si caratterizza per l'elevata frammentazione che influisce negativamente soprattutto sulle capacità produttive e sui costi di gestione.

Diverse sono le aree connotate da specializzazioni produttive determinate da particolari vocazioni agricole. Sono di seguito riportate alcune considerazioni in merito alla distribuzione geografica delle principali coltivazioni.

➤ Area corilicola: a questa produzione sono interessati molti comuni con una superficie investita nell'intera Provincia di circa 19.000 ettari (circa il 9% della SAU). Questa pianta è coltivata soprattutto nella zona sud-est del territorio provinciale nel bacino dei Monti Cimini dove sono presenti circa il 78% delle nocciole distribuite, in ordine decrescente, nei comuni di Caprarola,

Ronciglione, Soriano nel Cimino, Capranica, Vignanello, Carbognano, Sutri, Vasanello, Corchiano, Vallerano e Fabrica di Roma.

➤Area viticola: il territorio Viterbese è interessato da 6 DOC riconosciute (Aleatico di Gradoli, Colli Etruschi Viterbesi, Est Est Est di Montefiascone, Orvieto, Tarquinia e Vignanello) e una produzione ottenuta da circa 2800 ettari di vigneti distribuiti principalmente su tre aree:

-Colli Cimini con riferimento ai Comuni di Vignanello, Viterbo, Corchiano, Vasanello, Fabrica di Roma, Bassano in Teverina, Soriano nel Cimino.

-attorno al Lago di Bolsena nei Comuni di Montefiascone, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena e;

-lungo il confine con l'Umbria nei Comuni di Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano e Graffignano;

➤Area olivicola: l'olivo è coltivato su una estensione di circa 14.500 ettari di cui circa il 62% nei comuni di Viterbo, Canino, Vetralla, Montefiascone, Soriano, Blera Tuscania Ischia di Castro e Farnese ed è stata riconosciuta la DOC "Olio Extra Vergine di Oliva Canino"

➤Area castanicola: essa non riveste un peso rilevante in termini di superficie investita, ma assume una discreta importanza economica in alcune limitate aree dei Cimini dove si coltivano più del 90% dei castagneti presenti nel territorio viterbese che ricoprono circa 2.800 ettari distribuiti in particolare nelle zone di Canepina, Vallerano, Viterbo, Caprarola, Ronciglione, Soriano e Carbognano.

➤Area cerealicola: interessata da coltivazioni prettamente estensive che hanno come naturali complementi gli allevamenti soprattutto di ovini. Pur soggetta a diminuzione della superficie, resta comunque una delle principali risorse dell'agricoltura viterbese interessando circa 69.000 ettari (il 33% della SAU). Circa il 70% dei cereali si coltivano nei comuni di Tarquinia, Viterbo, Tuscania Montalto, Canino, Ischia di Castro, Monteromano Acquapendente, Montefiascone e Nepi.

➤Allevamenti: il settore non assume rilevanza consistente ad eccezione dell'allevamento degli ovini che fa assumere alla provincia un ruolo di spicco nel panorama regionale interessando circa 288.000 capi di cui il 65% ripartito tra i comuni di Viterbo, Montalto di Castro, Ischia di Castro, Tuscania, Tarquinia, Canino, Blera, Capodimonte, Vetralla e Piansano.

➤Orticoltura: queste coltivazioni si concentrano nei comuni costieri, Tarquinia e Montalto, ma sta comunque crescendo anche in altre zone della provincia: Canino, Bolsena e Nepi

L'agriturismo si è manifestato anche nella nostra Regione come settore emergente ed in particolar modo recentemente (ultimo quinquennio) nella nostra Provincia. Recenti indagini danno operanti, al 31/12/2002, ben 111 agriturismi che rappresentano oltre il 50 % degli agriturismi dell'intera Regione Lazio.

La sicurezza alimentare attraverso processi produttivi certificati e la tracciabilità dei prodotti sono temi importanti e ricorrenti rispetto ai quali i consumatori sono più sensibili soprattutto se associati al valore della tipicità. L'affermazione del Biologico ne è la dimostrazione.

b riferimenti normativi

REG. CEE N. 2092/91 DEL CONSIGLIO relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

REG. CEE N. 94/92 DELLA COMMISSIONE sulle Modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Reg. CE n. 2078/92

Reg. CE n. 1257/99 sul Sostegno allo sviluppo rurale del FEAOGA per la redazione dei Piani di Sviluppo Rurale PSR 2000- 2006

D.Lgs. n. 228/2001 "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo".

Legge n°730/85 Disciplina dell'agriturismo. Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999 n°268

L R 2188 Interventi a favore dell'agriturismo (1) (2)

L R 6/97 Norme in materia di agriturismo. (1)

L R 15/00 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

D.G.R. n. 3992 del 04/08/98

D.G.R 1727/2000 riguardante l'Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000- 2006 per consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio ,come ratificata con DCP n. 15/00

c direttive e azioni di Piano

Tutela del ambiente rurale

Il PTPG, riconoscendo la funzione di salvaguardia e manutenzione del territorio, di conservazione dei saperi e tutela della salute del consumatore assolta dalle attività rurali, viene dotato di strumenti normativi specifici per la tutela della ruralità individuando limiti di natura quantitativa e qualitativa nell'attività edificatoria. (vedi punto 3.2.5 delle norme relative al sistema insediativo).

L'obiettivo principale di salvaguardare il territorio agricolo evitando che venga trasformato e compromesso nella destinazione, si raggiunge indirizzando i comuni nella formazione dei PUCG a prestare attenzione alla tutela di quelle parti di territorio non ancora compromesse e con una spiccata vocazione produttiva agricola o paesistico ambientale (anche delle aree boscate) preservandole da aggressioni esterne; dovranno inoltre essere previste forme di salvaguardia dell'integrità e della dimensione ottimale dell'unità produttiva.

Dovrà essere consentito, lo sviluppo dell'attività agricola anche attraverso la realizzazione di interventi edilizi diretti a migliorare il capitale fondiario e quindi le performance dell'azienda che rispondano a requisiti architettonici tipici dell'edilizia rurale.

Un'altro problema che deve trovare soluzione all'interno degli Strumenti Urbanistici comunali e che rientra nell'ambito delle trasformazioni e ristrutturazioni fondiarie è quello relativo al fenomeno della polverizzazione poderale e della suddivisione della proprietà agricola (minilottizzazioni), fenomeno che si manifesta soprattutto nelle aree periurbane ed ovunque si rinunci a una agricoltura produttiva e si consenta una deruralizzazione delle dimore a fini residenziali.

Ne consegue la formazione di una pseudo agricoltura familiare e di tipo ricreativo, accompagnata spesso dall'introduzione di forme di sottrazione del suolo dall'uso agricolo per la realizzazione di impianti sportivi, parcheggi, ecc.

In questi ambiti il degrado dell'assetto territoriale è inoltre alimentato dalla progressiva cessione di fazzoletti di terra, senza possibilità di edificare, per la creazione di piccoli orti dove vengono sistemate provvisorie baracche.

Vanno sfruttati al meglio tutti quegli strumenti atti a contrastare il fenomeno dell'esodo rurale quali le agevolazioni per l'insediamento dei giovani imprenditori in agricoltura e l'imprenditoria femminile e quelli per i miglioramenti strutturali previsti nel del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, soprattutto attraverso l'azione di informazione, coordinamento e assistenza svolta dalle associazioni di categoria e del mondo professionale. Anche il sistema creditizio specializzato per il settore agricolo ha un ruolo importante nel sostenere le iniziative di ristrutturazione aziendale finalizzate al miglioramento della competitività.

La rivitalizzazione delle aree rurali necessita anche del miglioramento degli standard di servizi attraverso il potenziamento di centri di servizi per la produzione.

Si richiama infine l'importanza di una adeguata politica di sviluppo settoriale che incoraggi una evoluzione verso le produzioni di qualità ed anche lo sviluppo di nuove tipologie produttive come quelle **biologiche e agrituristiche** che sono naturalmente in grado di promuovere un migliore rapporto tra attività produttive ed esigenze ambientali, tra convenienze economiche e tutela del paesaggio

Agricoltura biologica

La valorizzazione dell'agricoltura biologica attraverso lo sfruttamento delle forme di incentivazione sia a beneficio la fase di produzione delle materie prime, sia, soprattutto, della trasformazione e confezionamento delle stesse permette di recuperare importanti quote di valore aggiunto.

Un altro passo importante per valorizzare il comparto è costituito dalla ricerca di canali commerciali che permettano di raggiungere un mercato più vasto e remunerativo di quello locale, attraverso strategie di aggregazione dell'offerta in grado di migliorare capacità di penetrazione sul piano del marketing (per ovviare al problema della frammentazione e polverizzazione delle aziende).

Attività agrituristiche

Il Migliorare l'offerta del Turismo rurale ed enogastronomico (Agriturismo) si attua attraverso con proposte qualificate capaci di stimolare e soddisfare la domanda da parte di una clientela sempre più consapevole che ancora non conosce il territorio viterbese; gli agriturismi devono migliorare la qualità dei loro servizi (aderendo ad esempio alla carta del turismo sostenibile) integrando la l'offerta agrituristiche nelle "strade dei prodotti tipici" ed entrando in questo modo a far parte di una rete formata dalle cantine aperte, luoghi di produzione di prodotti tipici, vigneti ed oliveti, centri storici, musei emergenze archeologiche ed ambientali, attività sportive e ricreative strutture ricettive, artigiani, agenzie turistiche

Filiere incomplete

Miglioramento delle filiere agroalimentari: completamento di quelle mancanti (nocciola, lattiero casearia in particolare del latte di pecora, castagna, orticola); integrazione di quelle chiuse (olio, vino) migliorando l'anello, la commercializzazione e del marketing; dalle

analisi condotte emerge come sia fondamentale assicurare stock di prodotto sufficienti ad assicurare la domanda esterna. Inoltre l'industria agroalimentare e le centrali ortofrutticole dovranno puntare su produzioni che non subiscono la competizione dei paesi produttori più poveri, quali i prodotti complessi (verdure lavate, alimenti precotti o pronti al consumo, prodotti di IV gamma ecc.) attraverso l'adozione di innovazioni di processo e di prodotto; a questi prodotti andranno associati il valore della tipicità e della garanzia della sicurezza attraverso processi produttivi certificati (normativa sul Biologico) e la tracciabilità.

Art. 5.2 Razionalizzazione e valorizzazione dell'attività estrattiva della provincia

a. contenuti

Le materie prime sono risorse naturali non rinnovabili che l'uomo sfrutta e utilizza e per questo la loro estrazione richiede una particolare attenzione e parsimonia.

L'attuale quadro delle competenze stabilite dalla legge in materia di disciplina delle attività estrattive, conseguente anche ai successivi provvedimenti di delega delle relative funzioni dallo Stato alle Regioni, prevede che alle Regioni, nell'ambito delle funzioni di programmazione, è riservata anzitutto la redazione e l'approvazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (PRAE).

Da parte sua la Provincia potrà individuare delle aree idonee allo svolgimento delle attività estrattive, sulla base dei fabbisogni dei diversi materiali, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di pianificazione urbanistica e territoriale, per un arco temporale ventennale.

Tale individuazione avviene compatibilmente con i vincoli esistenti e nell'intento di razionalizzare tali attività, mitigando gli effetti

negativi sull'ambiente e disciplinando il recupero delle aree di cava dismesse e/o abbandonate.

b. riferimenti normativi

La legge regionale 5 maggio 1993 n. 27 "*Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio*", che ha sostituito la legge regionale 16 gennaio 1980 n. 1, stabilisce all'art. 3 che il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) contiene:

- La ricognizione delle attività estrattive in esercizio;
- L'individuazione e la delimitazione cartografica delle aree suscettibili di attività estrattive nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio nonché degli altri strumenti di pianificazione territoriale generale;
- La definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive;
- La valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;
- La determinazione, per ogni tipo di materiale, di criteri di priorità e di durata dell'attività di estrazione e trasformazione del prodotto, con indicazione dei quantitativi estraibili nei siti individuati;
- La redazione e l'articolazione di una normativa tecnica di riferimento per le modalità di coltivazione, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e delle necessità produttive.

La definizione dei criteri di localizzazione delle singole attività estrattive devono essere basati:

- sulla conoscenza dei vincoli esistenti sul territorio;
- sulle previsioni degli strumenti urbanistici;
- sull'individuazione delle zone significative per fattori naturalistici;

- sulle condizioni morfologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologiche.

La legge regionale 30 novembre 2001, n. 30, disciplina l'attività estrattiva in presenza di vincoli paesistici ed ambientali imposti successivamente al legittimo inizio. Tale legge prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa l'esercente deve inoltrare domanda alla struttura regionale competente in materia di cave per l'ottenimento del nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava, contestualmente deve richiedere alla struttura competente in materia di tutela paesistica ed ambientale la relativa autorizzazione. Per l'ottenimento dei suddetti pareri è necessario presentare lo studio per la valutazione d'impatto ambientale, V.I.A., per recupero ambientale e per lo studio dell'inserimento paesistico secondo quanto previsto dal D.P.R. 12/04/1996 e dall'art. 46 della legge Regionale 7/06/1999 n°9.

c. direttive e azioni di Piano

Obiettivi di pianificazione:

- Giungere ad una conoscenza di base del settore estrattivo, in rapporto a quello di tutela ambientale, quale strumento propedeutico a qualsiasi valutazione successiva in termini di programmazione e pianificazione;
- Tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio provinciale rispetto ai possibili impatti dell'attività di cava;
- Garantire il soddisfacimento del fabbisogno dei materiali stimato a scala provinciale;
- Garantire i livelli attuali di produzione e di occupazione, al fine di costituire motivo di volano per l'economia di settore, piuttosto che di compressione o limitazione della crescita;

- Considerare prioritaria la destinazione finale dei siti estrattivi ad escavazione conclusa, da definirsi al momento delle scelte di Piano;

- Assicurare la compatibilità ambientale delle attività estrattive, sia mediante verifica di coerenza con il sistema dei vincoli di tutela ambientale esistenti che attraverso la disciplina delle attività di coltivazione e recupero ambientale dei siti di cava.

Inoltre l'attività di pianificazione deve comunque perseguire gli obiettivi:

- la tutela ambientale e della tutela del comparto produttivo esistente; in tal senso dovranno essere individuate strategie differenziate per le nuove attività e per quelle esistenti;
- la difesa ambientale e la tutela del comparto devono pertanto incardinarsi sul sistema esistente, sfruttando al meglio le potenzialità che esso offre, sia in termini di vincolo che in termini di risorse produttive;
- l'esistenza sul territorio di numerose cave dismesse e non recuperate impone tra gli obiettivi la previsione di adeguati strumenti di intervento, per garantire il progressivo recupero delle aree compromesse;
- devono essere disciplinate in dettaglio le modalità di gestione dei siti estrattivi, sia in fase di estrazione che in fase di recupero, al fine di garantire certezza nella qualità del recupero finale delle aree.

5.3 **Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi provinciali con interventi differenziati in rapporto alle esigenze**

a. contenuti

Per comprensori produttivi si intendono gli insediamenti industriali o misti, industriale, artigianale, commerciale, in aree allo scopo strutturate, localizzati in un unico Comune o nel territorio di più Comuni contermini, appartenenti alla rete di luoghi di produzione di livello locale

Allo scopo di attivare sinergie tra piccole e medie imprese e' necessaria la creazione di poli tecnologici, intesi come sistemi integrati di servizi alle imprese ed in grado di svolgere una funzione volta alla creazione di impresa basandosi su "incubatoi" e su sistemi di offerta di innovazione, prevedendo la compartecipazione di dipartimenti universitari, centri di ricerca e imprese specializzate sul terziario; l'obiettivo pertanto e' quello di far incontrare la ricerca e le attività produttive.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Insediativo attività strategiche: sedi industriali, punto 1.2. (Riorganizzare, aggregare e qualificare i comprensori produttivi regionali in "Parchi di Attività Economiche" con interventi differenziati in rapporto alle esigenze _ 1.2.1. - 1.2.2.)

c. direttive e azioni di Piano

Insedimenti e plessi produttivi

Il problema di individuare dei criteri di carattere *urbanistico* e *territoriale* per gli insediamenti o i plessi produttivi, passa, oggi, attraverso questioni e difficoltà di diverso ordine e di diverso peso, proprio per la natura stessa della materia considerata.

Molte di esse - di origine e di tipo chiaramente strutturale - sono legate ad aspetti prettamente economici, sia generali che di settore, e attengono, in particolare, ai complessi processi in atto di de-industrializzazione e di ristrutturazione, di riconversione e di dismissione che stanno mutando profondamente anche le leggi consuete di localizzazione e di dimensionamento: introducendo o ricercando nuovi tipi di rapporto col territorio e le sue risorse (anche in termini di bacini di mano d'opera), con i nuclei urbani, con i sistemi infrastrutturali e delle reti tecnologiche.

Per tali aspetti, per i quali una lettura e una sintesi di carattere necessariamente generale risulterebbe soltanto generica, sembra opportuno, in questa sede, rimandare soprattutto alle "*analisi economiche*"

Razionalizzazione e riqualificazione degli attuali insediamenti produttivi

Non potendo risultare chiari, oggi, i criteri adottati negli Strumenti Urbanistici comunali per il "dimensionamento" degli attuali insediamenti- salvo i casi dell'esistenza di una domanda precisa in tal senso - è da presumere che le aree di espansione aggiuntiva siano determinate più sulla disponibilità residua di aree contigue che non sulla valutazione di un fabbisogno necessario e intrinseco a ragioni economiche e funzionali; ciò che può spiegare come, in numerosi casi, le "zone D" di Piano risultino, molto spesso, inutilizzate.

Per l'immediato futuro, un impulso concreto e positivo verso processi contrari alla "de-industrializzazione" è da individuarsi,

soprattutto, in **interventi di modernizzazione** e di adeguamento tecnologico degli impianti e verso la fornitura di nuovi servizi alle imprese, che non verso un generico ampliamento delle aree industriali.

Considerazione, quest'ultima, che indica la necessità prioritaria di quell'accentuato approfondimento degli attuali meccanismi di riconversione, di una attenta verifica degli standard (è il caso, in particolare, del passaggio dal "produttivo" al "produttivo-commerciale-direzionale") e della necessità di istituire migliori rapporti col territorio circostante (centri abitati e infrastrutture).

Sostituendo, in definitiva, ad un'ottica quantitativa e di consumo ulteriore di suolo, quella di una profonda **riqualificazione** dei plessi produttivi esistenti, per i quali l'eventuale aumento di superfici disponibili - ove veramente necessario - risulterà, comunque, più contenuto e commisurato a tali obiettivi di carattere economico o funzionale.

Le Amministrazioni locali dovranno riconsiderare i propri Strumenti Urbanistici in formazione o in revisione: partendo da una **analisi dettagliata**, condotta per ciascuna unità locale e riguardante, rispettivamente, le caratteristiche *fisiche* dei manufatti (dimensioni, aree di pertinenza e loro uso, verifica degli standard, parcheggi, tipologie costruttive, materiali impiegati, stato di conservazione, eventuale incompatibilità ambientale, etc.) e tutti quei dati economici e amministrativi che possono essere tratti dalle "visure camerali" e dai loro tabulati. Istituito, così, non solo un sistema informativo di settore - ormai indispensabile e debitamente informatizzabile - ma ponendo le basi per l'elaborazione di quei piani e programmi di **ristrutturazione e riqualificazione** che appaiono, oggi, come le forme più appropriate di intervento nelle aree produttive esistenti.

Il piano prevede la riorganizzazione e aggregazione delle aree produttive attraverso parchi di attività economiche:

Il comprensorio posto in loc. Campo Morino (Comune di Acquapendente) costituisce un polo significativo dell'Alto Viterbese in quanto interessa i Comuni di Acquapendente, S.Lorenzo N., Grotte di Castro, Proceno, Latera, Gradoli, Onano, Bolsena, Valentano, Montefiascone.

1) Parco d'attività Civitavecchia-Tarquinia - Montalto

2) Parco d'attività Viterbo -Vetralla

3) Parco d'attività Civitacastellana - Gallese - Fabbrica di Roma - Nepi - Castel S.Elia

Sono definite Parchi di attività le aree produttive di ampie dimensioni da destinare alle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale;
- b) impianti e attrezzature per trasporti e comunicazione;
- c) attività terziarie collegate alle attività di cui ai punti a) e b) (a titolo puramente esemplificativo: centri di ricerca, uffici per il marketing, servizi finanziari, ecc.).

Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi gli strumenti urbanistici dei Comuni possono prevedere anche le attività di commercializzazione dei beni prodotti, individuare zone per servizi e impianti di interesse collettivo e/o al servizio delle attività produttive, escludendo ogni forma di insediamento residenziale.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni dettano la disciplina urbanistica dei parchi di attività in conformità ai seguenti ulteriori criteri:

- a) assicurare la qualità ambientale e paesaggistica degli insediamenti, di norma, attraverso l'espletamento di specifiche verifiche ed analisi;
- b) disciplinare il territorio aperto compreso nell'area in modo da migliorare le qualità ambientali e l'attrattività dell'area;
- c) garantire, di norma, la fruibilità da parte della popolazione residente dei servizi e delle attrezzature a servizio dell'area;

d) individuare e valorizzare le relazioni con le parti circostanti del territorio ed in particolar modo con gli insediamenti ed i manufatti di valore storico e culturale.

Va, inoltre rilevato che, data l'estensione del significato *produttivo*, è opportuno che gli Strumenti Urbanistici comunali definiscano l'insieme delle attività che ricadono sotto questa dizione e i diversi sottoinsiemi (ad es. attività industriali, artigianali, terziario collegato direttamente alle attività produttive, terziario non direttamente collegato, etc., e, all'interno delle attività industriali, gruppi specifici di attività).

Un elemento fondamentale, dal punto di vista urbanistico, per l'articolazione dell'insieme delle attività produttive in gruppi destinabili a ciascuno specifico insediamento, è il *livello di infrastrutturazione* e i *tipi di impianti tecnologici* richiesti da specifiche categorie di attività, al fine di realizzare economie di scala e a causa delle indivisibilità tecniche connesse a richieste specifiche di inputs, a particolari dispositivi di depurazione degli effluenti, di trattamento di rifiuti, etc.

In periodi anche recenti le previsioni urbanistiche dei Comuni sono state commisurate a previsioni demografiche e a scenari economico-produttivi sovrastimati, le cui dimensioni quantitative non hanno trovato riscontro nella realtà.

E' quindi fondamentale che le previsioni di domanda di spazi per attività produttive derivino da analisi fondate da un punto di vista tecnico-scientifico e coerenti con le linee di inquadramento economico-territoriali.

Il PTPG, nella localizzazione di nuovi impianti produttivi, e/o nella rilocalizzazione di impianti esistenti pone come obiettivo quello di attenuare l'impatto territoriale, in particolare sul sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la disseminazione dei

manufatti, massimizzando l'utilizzazione delle aree previste dei P.I.P. già' infrastrutturate e logisticamente ben collocate.

_Altra direttiva del PTPG è quella di contrastare l'attuale tendenza alla frammentazione degli insediamenti nei piccoli Comuni, che spesso compromette ambiti di elevata qualità ambientale con consistenti costi di infrastrutture e gestioni delle reti.

_Inserimento e rafforzamento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese di tipo direzionale, amministrativo, di credito e assicurative nonché del terziario avanzato come la consulenza ambientale, l'elaborazione e controllo dati, le esposizioni, i centri di ricerca per la creazione d'impresa.

_Previsioni per l'inserimento di aree destinate a impianti tecnologici innovativi finalizzati al risparmio energetico ed alla compatibilità ambientale attraverso il recupero e riutilizzo delle risorse impiegate nei cicli produttivi

5.4 Valorizzazione turistica del territorio storico-ambientale della provincia in maniera concentrata e diffusa.

Art. 5.4.1 Politiche di marketing

a. contenuti

Il turismo e' l'insieme delle occupazioni di vacanza e del tempo libero svolte lontano dal domicilio abituale. Si differenzia dalle attività del tempo libero quotidiane, poiche' richiede generalmente infrastrutture particolari.

Comprende il turismo di vacanza (soggiorni in un altro luogo), il turismo del fine settimana o nelle vicinanze (escursioni), il turismo congressuale (professionale, commerciale, scientifico), il turismo culturale e il turismo di cura (termale).

Pertanto il piano prevede la creazione di centri di informazione, promozione ed accoglienza turistica con interventi pubblici e privati.

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 4 (Valorizzare il turismo, sostenere lo sviluppo economico e incentivare la fruizione ambientale.)

c. direttive e azioni di Piano

vedere le *Linee Strategiche*

Art. 5.4.2 Individuazione di tipi "turismo" specifici

a. contenuti

TURISMO VERDE

Definizione della rete dei circuiti ed itinerari turistici attraverso la riorganizzazione della viabilità esistente; migliorando l'accessibilità dei comprensori, individuando e attrezzando una rete pedonale, ciclabile, equestre in connessione con la ricettività diffusa. Incentivazione di centri turistici per anziani, campeggi, ostelli per la gioventu' e centri per attività equestri.

TURISMO AGRITURISTICO ED ENOGASTRONOMICO

Utilizzazione del patrimonio edilizio rurale, attraverso il restauro e la ristrutturazione nonche' all'uso dell'edilizia storica minore per forme ricettive tipo camere in affitto, case albergo, ostelli ecc.. (attività agrituristica). Promozione dei prodotti locali, sia negli agriturismo che nei centri urbani agricoli di produzione.

TURISMO STORICO

Valorizzazione dei centri storici - artistici - culturali attraverso la creazione di circuiti ed itinerari turistici.

TURISMO ARCHEOLOGICO

Realizzazione di itinerari ripristinando i tracciati storici ai fini turistico - ambientali.

TURISMO TERMALE

Potenziare la comunicazione di un sistema termale riqualificato.

TURISMO BALNEARE

b. riferimenti normativi

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 4.2.(Ampliare la ricettività e potenziare le attrezzature ricreative _ 4.2.2.), punto 4.3. (Incentivare la fruizione turistica delle aree e dei beni di interesse ambientale _ 4.3.1.)

Schema P.T.R.G., Sistema Ambientale, punto 4.1.(Valorizzare i centri storici_ 4.1.1.)

c. direttive e azioni di Piano

Individuazione di aree omogenee turistiche rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici.

vedere le *Linee Strategiche*



Capo 6.

Procedura di revisione del PTPG

Art. 6.1. Principi generali

Vista la complessità dello scenario pianificatorio provinciale la Provincia, attraverso gli uffici del servizio di pianificazione territoriale preposto, avvia aggiornamenti periodici e permanenti al fine di implementare costantemente lo scenario conoscitivo e progettuale del PTPG per renderlo costantemente coerente con gli scenari nazionali e locali.

Art. 6.2. Tempi

Il periodo di revisione del Piano è triennale, salvo revisioni eccezionali per intervenute sostanziali modifiche.

Per ogni ciclo di revisione sono previste quattro fasi che portano alla definizione, nei tempi previsti, dell'aggiornamento del PTPG per l'approvazione provinciale, secondo le modalità previste dall'art. 22 della L.R. 38/99.

Art. 6.3. Fase istruttoria

In questa prima fase, della durata di 24 mesi a partire dall'adozione del PTPG, gli uffici della pianificazione territoriale raccoglie tutti gli aggiornamenti legislativi (europei, nazionali, e regionali) e conoscitivi in materia di pianificazione territoriale, nonché le eventuali segnalazioni e osservazioni inviate dagli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale.

Art. 6.4. Fase partecipativa

Successivamente la Provincia indice una Conferenza di Pianificazione con enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale, in cui venfono discusse tecnicamente tutte le osservazioni presentate nella fase precedente.

Nella stessa sede si portano in discussione anche gli aggiornamenti legislativi e si formulano, ove sia possibile, le proposte di recepimento degli stessi.

La Conferenza di Pianificazione ha la durata di 30gg., al termine della quale si formula una Relazione tecnica.

Art. 6.5. Fase di valutazione ed aggiornamento

Gli uffici di pianificazione territoriale valuta tutti gli elementi emersi in sede di Conferenza di Pianificazione, contenute nella relazione di cui al precedente articolo, e recepisce le normative sovraordinate.

Nei successivi 60 gg. si aggiornano i documenti e le cartografie del PTPG.

Art. 6.6. Approvazione

Il Piano aggiornato viene adottato dal Consiglio Provinciale e costituisce Variante al PTPG.

Tutta la documentazione costituente Variante al PTPG viene inviata alla Regione per la verifica di compatibilità, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 38/99.